BIBL. NAZ
Vitt. Emanuele III
165
A
47
NAPOLI

13
Ø
972

13
D
72

# LA CHIESA
# E
# LA REPUBBLICA
## DENTRO I LORO LIMITI.

*Concordia discors.*

*NUOVA EDIZIONE*

ACCRESCIUTA DI CONSIDERABILI AGGIUNTE.

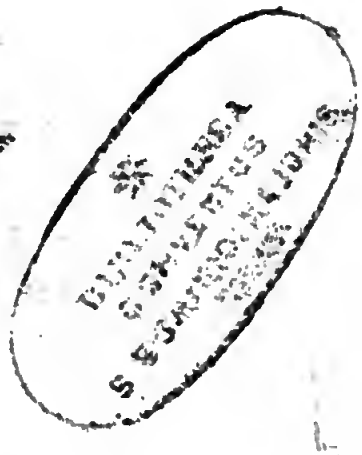

*AMSTERDAM*

*MDCCLXXXIII.*

# L'EDITORE

TRa i pochi libri che fanno onore alla Filoſofia e alla ragione, nella lettura dei quali impiego l'ore che avanzano alle occupazioni del mio ſtato, conoſcevo il preſente, ſtampato non sò dove l'anno 1768. nel tempo delle turbolenze di Parma. Trovandomi in una florida Città d' Italia per aſſiſtere ad una Cauſa di aſſicurazioni di grande importanza, l'accidente mi fece entrare nella Bottega di un Rigattiere, dove ſi vendevano alla ſpezzata i libri di un Letterato morto poco avanti. Separai quelli che facevano al caſo mio, nè laſciai di fare acquiſto di una copia di queſt' Opera, che veddi con ſorpreſa arricchita di Aggiunte manoſcritte, le quali dopo maturo eſame giudicai lavoro della medeſima penna del Libro. Fin d' allora con-

concepii il disegno di farlo ristampare con queste interessanti aggiunte subito che fossi ritornato in patria; cosa che per la noiosa lunghezza della mia Causa, e per la dichiarazione di guerra fatta dall' Inghilterra alla mia Nazione non avea potuto effettuare fino a questo momento.

Ho voluto farne l'edizione nel linguaggio in cui fù scritta l'Opera, perchè le traduzioni snervano troppo i sentimenti degli Autori; e poi qual merito avrebbe avuto la traduzione delle Aggiunte delle quali non si fosse conosciuto l'Originale? Come liberarle dalla taccia di apocrife trasportate che fossero in lingua straniera, dove non fosse più luogo ad osservare in esse l'uniformità dei sentimenti e dello stile con la dottrina e lo stile dell' Autore della prima edizione?

Se queste aggiunte fossero state scritte nel tempo presente, l' Autore non avrebbe mancato sicuramente di toccare i fatti posteriormente seguiti. Io mi figuro l'interna soddisfazione del suo cuore nel vedere che i più illuminati Governatori dei Popoli riprendono coraggiosamente l' esercizio dei dirit-

ritti che loro competono in conſeguenza de' ſuoi principj. Si potrebbe teſſere la Storia di tutti i paſſi ſtati fatti dai Principi: ma perchè ſi deve ſervire alla brevità e non fare di maggior volume l'appendice dell' originale, mai aſtengo volentieri da queſto lavoro; tanto più che ſono note a tutti i lettori de' fogli periodici le ſavie provvidenze di coloro che ſono deſtinati al governo dei Popoli.

Parrà ad alcuno che la nuova Edizione di queſto Libro ſia inopportuna, perchè contenga molte coſe già fatte; ma io ho creduto che poſſa eſſere giovevole la preſente riſtampa, e perchè vi reſta molto da fare, e perchè ho oſſervato che è troppo neceſſaria la vigilanza di Chi governa le Nazioni contro i lacci, che la Corte Romana tien ſempre teſi a danno loro e de' ſudditi. Il gran rimedio di quella Corte, quando vede un Sovrano determinato a prevalerſi de' diritti della ſua indipendente ſovranità è di proporre dei concordati, e delle tranſazioni: e ſe a caſo un Sovrano è tanto buono da aprire con Lei un trattato, è certo di fare una piaga alla ſua in-

di-

dipendenza. Potrebbero portarſi mille eſempi in conferma di queſta propoſizione; ma ne porterò uno di freſca data che potrà ſervire per gli altri.

L' Imperatore voleva riformare l' uno e l' altro Clero. Fù penetrato dalla Corte di Roma queſto diſegno, e pensò ſubito a metterſi in moto prevalendoſi del mezzo del Nunzio Garampi. Si legga il Biglietto che ſcriſſe al Conte di Kaunitz per entrare in trattato. La riſpoſta del Conte di Kaunitz è ben dettagliata, e ſarebbe ſervita a qualunque di remora per non proſeguire più oltre. Pur nonoſtante ebbe il coraggio di replicare e di ſentirſi dire: „ che aven- „ do ampiamente riſpoſto al Biglietto di „ Monſignor Garampi del 19. Decembre „ col ſuo del dì 21. ſuddetto, ogni altra „ riſpoſta ſarebbe ſuperflua „ e le ſoggiunſe di più: „ che S. M. non voleva che „ ſi entraſſe più in diſcorſo ſopra le mate- „ rie, per le quali la ſua volontà ſi trova „ chiaramente ſpiegata nella ſua riſpoſta (1). „

Ma

(1) Si veda *le Tableau Raiſonné de l' Hiſtoi-*

Ma la Corte Romana vedendo che Monſignor Garampi non era più iſtrumento per lei, ſi moſſe il Papa a ſcrivere da ſe ſteſſo all' Imperatore proponendogli un' abboccamento, e dicendogli che „ ſiccome queſto „ affare avrebbe un eſito imperfetto, co- „ sì Noi abbiamo riſoluto di portarci preſ- „ ſo V. M., ſenza che la lunghezza del „ viaggio, il peſo della noſtra età, e la „ debolezza delle noſtre forze poſſano arre- „ ſtarci ec. „ Ma l' Imperatore di petto forte e coſtante nelle ſue determinazioni gli riſpoſe laconicamente così: „ ſe Voſtra „ Santità perſiſte nella riſoluzione di por- „ tarſi quà, può aſſicurarſi di eſſer ricevu- „ ta con tutta la venerazione dovuta alla „ ſua dignità; ma ſe le ultime deciſioni, le „ quali ho fatto eſeguire, ſono l' oggetto „ della viſita di V. S., queſta viſita è inu- „ tile ec. „ Ciò nonoſtante fù fatto il viaggio a Vienna, e fù ricevuto da Ceſare in

ſe-

---

*re Litteraire* del meſe di Marzo 1782. a Yverdon part. IV. della pag. 296. alla pag. 308.

ſequela di quanto gli aveva ſcritto, ma per quanto ſi è potuto penetrare l'Imperatore attorniato d'inſidie Romane non ha ſmentite le ſue dichiarazioni, e ſeguita a fare quello che crede utile a' ſuoi Stati coll'uſo de' ſuoi diritti dentro i limiti della ſua poteſtà.

*N. B. Le Aggiunte di queſta Edizione ſaranno compreſe fra due Aſteriſchi.*

# LA CHIESA
# E
# LA REPUBBLICA
## DENTRO I LORO LIMITI.
### *CON AGGIUNTE.*

*Concordia discors.*

*Mihi quanto plura recentium, ſeu veterum revolvo, tanto magis ludibria rerum mortalium cunctis in negotiis obverſantur.* Tacit. Annal. III. 18.

# A CHI LEGGE.

**AL comparire al Pubblico queſto Libro non ſi fece che formarne dei varii giudizj. E' un affare di ottica il giudicare di un Opera; gli occhi del Teologo e del Canoniſta la viddero come un groſſo Volume di empietà e deſtruttivo dei diritti Eccleſiaſtici; gli occhi del Leggiſta e Regaliſta, come uno ſcritto temerario e ſedizioſo, perchè dimoſtrava la libertà del Popolo, e diſtruggeva il diſpotiſmo dei Regi datoli da Dio. Gli occhi poi di quelli che pretendono ad una viſta acuta, e che lo dicono per far credere di averla, mi riguardarono come un Plagiario. Io ſconoſciuto ed in ſilenzio era preſente ed accettante le delazioni di coſtoro, portate al Tribunale della irragionevolezza: ma frattanto imparai a conoſcere gli uomini del mio Paeſe; veddi quanto grande era il numero degli ſcioli, delle*

*Perſone che avevano male impiegati i loro talenti negli ſtudj della Giuriſprudenza, e con mio ſommo rincreſcimento trovai che di fatti coſtoro erano uomini nemici degli altri uomini, e che un piccolo numero era il difenſore della Cauſa della Umanità.*

*Non pretendo di occultare il plagio. Il Contratto ſociale del Sig. Rouſſeau mi è ſervito di guida, e qualche volta certe vivaci e forti eſpreſſioni ſono ſtate da me traſportate nella mia favella, perchè ho creduto di non potermi eſprimere con maggiore energia. Ma ſe un tal plagio è delitto io ſarò reo; ma ſarà reo con me Cicerone, che nel libro ſecondo delle Tuſculane ha tradotto un groſſo ſquarcio di Sofocle nella ſua Tragedia delle* Donzelle di Trachina. *Sarà meco reo Virgilio che ha traſportato nel ſuo Poema dei pezzi di Omero, e che nella ſua Poeſia Paſtorale ha in molti luoghi copiato Teocrito. Sarà reo Terenzio che ha in molte ſue Commedie tradotto Menandro, e molti altri. Io non ho manifeſtato l' Autore; nè l' uno nè l' altro hanno manifeſtato il loro; dunque il reato ſarà uguale. Il manifeſtarlo ſarebbe ſtato ſuperfluo, perchè ſi trattava di avere attinto ad una ſorgente mani-*

*troppo nota ai penſatori. Per queſti ſarebbe ſtata la citazione inopportuna, e diſpiacevole, perchè averei interrotto il filo dei miei penſieri; per gli altri ſarebbe ſtato un più forte motivo per iſcreditare l'Opera nel vedermi prevalere della Dottrina di un Autore interdetto dell'acqua e del fuoco.**

# LA CHIESA
# E
# LA REPUBBLICA
## DENTRO I LORO LIMITI.

### *INTRODUZIONE.*

QUalunque ſia ſtata la cauſa dell' aſſociazione degli Uomini, compariranno in ogni tempo ſublimi, e ſtraordinarj i talenti di colui, che ſeppe il primo riunirli in forma di Popolo. Senza oſſervare l' Uomo in tutti li ſtati dell' età ſua, ſenza ritornare frequentemente ſopra ſe ſteſſo, e ſenza avvicinare agli occhi gli oggetti lontani non ſi ſarebbe potuta coſtruire la Macchina politica.

L' amor di ſe ſteſſo è il primo ſentimento impreſſo nell' Uomo dalla Natura, e da eſſo ne deriva la conſervazione di ſe ſteſſo; ma alcune volte nello ſtato di aggre-

gazione la conſervazione di uno era il reſultato della diſtruzione dell' altro. Ognuno voleva il proprio bene eſcluſivamente ad ogni altro; queſta eſcluſione era tanto contraria ad uno, quanto favorevole all' altro: ſicchè biſognava, che il Macchiniſta politico trovaſſe il punto, in cui ſi riuniſſero gl' intereſſi particolari quantunque fra loro oppoſti, come i raggi di qualunque dato cerchio, benchè fra loro diſgiunti e ſeparati, vanno ad unirſi al centro. Trovato queſto punto non ſerviva indicarlo ad Uomini avvezzi a ricevere le impreſſioni tutte di un pezzo; e qualunque raziocinio ſarebbe ſtato inutile per dirigerli; poichè una concatenazione di ſucceſſive idee, ed una combinazione di neceſſarj rapporti non è fatta per chi prende ſolamente per guida la propria ſenſibilità. E tale doveva eſſere l' indole degli Uomini nella infanzia de' Popoli, perchè la circonferenza molto riſtretta de' loro biſogni, e la prontezza, e facilità dei mezzi per ſoddisfarli eſcludeva la compoſizione delle idee. Biſognava dunque, che il facitore di queſta Macchina, ſenza moſtrare agli Uomini l' intero meccaniſmo di eſſa, e ſen-

za

za ſpiegarli la conneſſione degli ordigni per la direzione del moto al punto di riunione, ſi attaccaſſe al maraviglioſo per colpirli con idee nuove, e ſingolari, ſe voleva, che foſſero eſeguite le regole, che li proponeva per il loro bene, e che foſſero credute riſpondenti al vero. Ecco dunque che traſportato da entuſiaſmo, che fu il capo di opera della ragione, dovette dire agli Uomini, io ſon un meſſaggiero degli Dei, e vengo per parte loro ad annunziarvi la felicità: queſte, che quì vi porto, ſono le regole mandatevi dagli Dei medeſimi per il voſtro bene, queſto non è il mio, ma il loro linguaggio, oſſervatele per ben condurvi, e ve ne troverete contenti.

Tanto baſtò per legarli, perchè l'idea, che gli Dei s'intereſſaſſero per loro, dovea eſſere troppo piacevole, e conſolante per Uomini già oppreſſi da' mali; e perchè non potendo conoſcere la conneſſione delle cauſe con gli effetti, doveva neceſſariamente ſuccedere, che credeſſero opera di una Potenza inviſibile quello, che era ſuperiore alle loro cognizioni. La verità troppo ſemplice non è dagli Uomini veduta per eſſere a loro troppo vicina, co-

me

me appunto non ſi diſtinguono gli oggetti troppo approſſimati agli occhi noſtri: e la verità troppo compoſta non è parimente veduta per eſſere troppo lontana: ed allora ſi ſoſtituiſce alla verità il portento, il prodigio. Noi ſiamo naturalmente portati al maraviglioſo; la maraviglia ſta tanto più attaccata alla noſtra natura, quanto minore è lo ſviluppo delle noſtre facoltà. Non deve pertanto ſorprenderci, ſe per l'immaginato intervento degli Dei fu condotto l'Uomo dallo ſtato di natura a quello di Società, e fu fiſſata l'epoca della intereſſante ſua ſtoria. E' bensì vero, che (preſcindendo da Mosè, che parlò di fatti colla vera voce di Dio) merita le benedizioni dell'Univerſo quelli, che fu il primo, che col prevalerſi degli errori degli Uomini trasformò il loro appetito in *diritto*, e ſoſtituì la *giuſtizia* al loro iſtinto. E. perchè nella naſcita de' Popoli la Religione fu il ſoſtegno della Politica, e la Politica della Religione, furono queſte due Poteſtà riunite nella medeſima Perſona Morale, ad oggetto, che agiſſero di concerto.

Stabiliti dal Noſtro Divin Redentore più

più ſublimi principj alla Religione, che fino a quel tempo ( preſcindendo ſempre dalla Giudaica ) non aveva avuto alcuna forma fiſſa, ma ſi era modificata in proporzione degli uſi, coſtumi, ed opinione degli Uomini, ne venne la ſeparazione della Religione dalla Politica per la diverſità de' mezzi, e de' fini. Non vi voleva però, che un Dio, che umanandoſi ſubordinaſſe i mezzi a' fini in guiſa, che, fatta de' mezzi una equazione, quello che ſerviſſe ad un fine contribuiſſe ad ottenere l'altro. Coſtruſſe Gesù Criſto la Chieſa nella Repubblica, ſicchè ſotto la cuſtodia, e protezione de' Governatori de' Popoli, affidò il Governo di queſto Corpo Miſtico ad altri, ma iſtruì loro de' doveri verſo gl' Imperanti, circoſcrivendo i confini della Poteſtà del Sacerdozio, affinchè queſta non alteraſſe il Siſtema Politico, anzichè gli ſerviſſe di rinforzo. Se i limiti, dentro i quali è racchiuſa l'una, e l'altra Potenza, foſſero oſſervati a ſequela delle loro iſtituzioni, non ſi vedrebbero in danno della Umanità divergere queſte due forze in quei caſi, che dovrebbero eſſere convergenti.

E'

E' ſtato da più d'uno ſcritto avanti di me ſopra queſti limiti ſparſamente, ma per quanto io ſappia non è ſtata fin quì trattata la materia da Filoſofo, e da imparziale Politico: poichè è ſtato ragionato più ſu i fatti, che ſu i diritti, ed è ſtata piuttoſto ſcritta la Storia degli abuſi dell'una, e dell'altra Poteſtà, che rimontato a' principj di eſse. Si domanderà forſe ſe io ſono un Miniſtro di Stato, un Profeſsore di Univerſità, o un penſionato da qualche Imperante per ſcrivere ſu tal materia? Io riſpondo, che non ho penſioni, e vivo della mia induſtria, che non ho Cattedre, e che non ho parte nel Governo; e che per queſto appunto ſono in grado di ſcrivere più veracemente, e meno efficacemente di loro.

Io ſono un'oſcuro Cittadino, che formo la quaſi millioneſima parte dello Stato, in cui io vivo, ed ho la ſorte di godere della protezione pubblica come il primo, e l'ultimo de' miei Concittadini. Sono noto al mio Sovrano come membro del Corpo della Nazione, e non come Individuo. L'amore della verità, il bene comune, e le mire del mio Monarca dirette a queſto fine

con

con una ſaviezza ſuperiore alla di lui età ſono la cauſa di queſto ſcritto; mentre ogni Cittadino illuminato, che vede ſul Trono un Monarca benefico, animatore delle pacifiche virtù, delle Arti, delle Scienze, e Padre de' ſuoi Popoli deſidera ardentemente l'aumento della di lui autorità per la felicità pubblica.

## CAP. I.

### *Dell' origine della Poteſtà Eccleſiaſtica.*

LA Storia Naturale della Religione ( e quì intendo di quella, che non ha per baſe la verità della Rivelazione ) è un compleſso di oſservazioni ſulla ſenſibilità degli Uomini, ed una combinazione di effetti tanto complicati, che non è poſſibile rintracciarne le cauſe fuori del cuore umano. Se gli Uomini ſieno ſtati prima Monoteiſti, o Politeiſti è una queſtione fra i Filoſofi molto agitata, e tuttavia indeciſa per eſſere ſtata trattata con idee forſe troppo

aſtrat-

aſtratte, e poco rilevate dalla Natura umana, che a diſpetto di più, e diverſe alterazioni ha mantenute alcune tracce del di lei ſtato primitivo.

E' per altro vero, che la natura dell' Uomo non potevaſi penetrare colla ſola guida della ragione, ma vi voleva un ſupplemento a' lumi naturali. Queſto ſupplemento fu la Rivelazione, poichè eſsa ci ſcoperſe parte di ciò, che ci era naſcoſto, e ch' era di aſsoluta neceſſità il conoſcerlo. Noi abbiamo la facoltà di penſare, ma ſenza la Rivelazione ſi queſtionerebbe tuttavia, ſe tal facoltà ſia eſsenziale alla materia, o ſia queſto un' attributo di una ſoſtanza oppoſta e ſpirituale; noi eſiſtiamo, ma come noi eſiſtiamo e ſe eſiſteremo, e come eſiſteremo; qual ſia l' eſsenza dell' Eſsere, a cui dobbiamo la noſtra eſiſtenza, ed il genere di culto, ch' egli eſige da noi, ſono ſtati, e ſarebbero tuttavia tanti miſteri impenetrabili per noi, ſe una Religione rivelata non ci aveſse iſtruiti ſopra tanti diverſi importanti oggetti. La fede di alcune verità, e la pratica di un piccolo numero di precetti coſtituiſce la Religione rivelata; e chiunque ha la ſorte di vivere in eſſa

esſa rimane più perſuaſo, e convinto di tutte le Sette de' Filoſofi ſopra un gran numero di queſtioni intereſsanti.

Ma ſiccome le verità rivelate hanno una immediata relazione con Dio, non debbonſi confondere colle verità, che ſi manifeſtano all'uomo per mezzo della ragione. Queſte ſono un riſultato di certi rapporti invariabili delle coſe, quelle all'incontro non ſono ſoggette a' ſenſi, perchè ſono indipendenti dalla materia, e derivano da chi non può ingannarci per eſsere il fonte della Sapienza.

Il noſtro Divin Redentore rivelò a' ſuoi Diſcepoli quanto era neceſsario per la ſalvezza degli Uomini, e commeſse loro d' iſtruire il Genere umano colla dolcezza, e carità nelle verità rivelate, e ne' precetti, ed inſegnò loro la maniera di dirigerlo al fine voluto dall'Eterno Padre. Egli venne in Terra non per coſtituirſi Re delle Genti, e rinnovare in queſto Mondo il Governo Teocratico, ma per annunziare agli Uomini il Regno Celeſte. E perchè non deviaſsero dal cammino li ſtabilì in forma di gregge, ed affidò la cuſtodia di queſto greg-

ge

ge a' ſuoi Apoſtoli. Da tale ſtabilimento ſe ne inferiſce l' unità della Chieſa voluta dal Divino Maeſtro, riſpondendo a ciò l'analogìa delle Pecorelle, che ſparſe ſi riuniſcono in un ſol Gregge al ſibilare del Paſtore.

Tutti gli Apoſtoli furono coſtituiti Paſtori di queſto Gregge, ed a tutti egualmente fu data la poteſtà delle Chiavi dal Divino Maeſtro prima di ſalire al Cielo. Ma perchè da queſta perfetta uguaglianza non ne riſultaſſe la diviſione della unità, fu prepoſto il primo di detti Apoſtoli agli altri per preſedere alla indiviſibilità di queſta unità, ed a tal' effetto promeſſe loro lo ſpirito di verità non come Individui, ma come Corpo miſtico della Chieſa. Ed ecco donde deriva la Poteſtà Eccleſiaſtica.

CAP.

## CAP. II.

### *Degli Oggetti ſopra de' quali ſi raggira la Poteſtà Eccleſiaſtica.*

OGni Potenza a noi cognita è riſtretta nella ſfera della ſua attività: ciò che reſiſte, o imprime moto in un dato corpo non è atto ad agire egualmente ſopra qualunque. Dal Supremo Motore delle coſe è ſtato circoſcritto ogni eſſere dentro una certa maſſa, e velocità; coſicchè le ragioni delle maſſe, e delle velocità ci danno i gradi delle potenze aſſegnate. Le forze meccaniche ſono perciò riducibili a calcolo, ma le potenze dell'anima noſtra non ſono ſoggette a tal reduzione; poichè, benchè paſſi fra queſte e le potenze del corpo una reciproca ſubordinazione, immenſo è lo ſpazio da percorrerſi per determinare il progreſſo delle cognizioni dell'Uomo. Il primo termine di queſto ſpazio è l'ignoranza, e la ſtupidezza, l'altro eſtremo ove ſi poſſa

giungere è affatto ignoto: e sfido qualunque Filosofo il più ardito, che data ancora una certa organizzazione, che sia la più suscettibile delle impressioni de' corpi esterni, presuma di fissare il grado, a cui un' uomo potrà elevarsi. Tuttociò è riposto nella prescienza infinita del Sommo Facitore, perchè ad esso sono noti i termini, ch' egli ha costituito all' Uomo.

L' Uomo è stato l'oggetto della Divina predilezione, perchè creato da Dio ad immagine sua. Egli è dotato di due generi di facoltà, che uno abbraccia le corporee, l' altro le intellettuali, e dipendenti dall' Anima. Le facoltà materiali sono dirette alla conservazione, ed al ben essere dell' individuo in questa vita, quelle dell' anima oltre ad influire nella felicità presente tendono all' acquisto di una felicità futura, ed eterna; ed in quanto tendono a questo sublime oggetto debbonsi dirigere dalla Potestà Ecclesiastica; in quanto poi all' influenza sulla felicità presente, e momentanea la direzione appartiene alla Potestà Politica. Ma siccome per l' acquisto della felicità eterna la Religione ci propone oggetti spirituali, divini,

vini, ed infiniti, e la felicità preſente conſiſte in oggetti materiali, e finiti, dalla diverſità degli oggetti ſono fiſſati i confini dell'una, e dell'altra Poteſtà, e fra l'una, e l'altra vi è di mezzo l'infinito.

Il bene, ed il male morale richiedono la vigilanza del Sacerdozio, e dell'Impero con queſta differenza per altro, che il primo deve prendere per miſura del bene, o del male i principj delle azioni, ed il ſecondo i reſultati di eſſe: coſicchè può un'azione eſſere delittuoſa riſpetto al Corpo Politico, ed innocente appreſſo Dio, perch' egli è lo Scrutatore de' cuori umani. Le volontà di un'agente libero non ſono imputabili appreſſo gli Uomini ſe non ridotte all'atto, ed in tal caſo ſi meſcolano, e ſi confondono talmente co' loro prodotti, che diventando reciprocamente cauſa, ed effetto ſi dichiarano buone, o male le azioni in proporzione dell'utile, o del danno apportato alla Società. Ma s' è così: che forſe Iddio ha rivelato ai Miniſtri dell'Altare gli elementi delle azioni umane per giudicare della bontà, o malvagità di eſſe? Nò certamente: un giudizio tale ha riſervato Id-

dio a ſe ſteſſo, ed ha data a' ſuoi Miniſtri la facoltà di giudicare della innocenza, o reità degli Uomini dalla loro orale confeſſione. Ed ecco coſtituito un Tribunale, ove ſono tanti gli Accuſatori quanti ſono i militanti ſotto l'inſegna di Gesù Criſto, accuſatori, diſſi, non de' ſuoi ſimili, ma di ſe ſteſſi. Compariſce un' Uomo, e s' incolpa davanti ad un Giudice di queſto Tribunale de' ſuoi penſieri, delle ſue intenzioni, delle ſue opere, ſi eſaminano ſubitamente i rapporti fra loro, ſi combinano, ſi forma il giudizio ſopra il depoſto dell' accuſante, che riuniſce in una ſteſſa perſona la qualità di delatore, di teſtimone, e di reo, e ſi ſpedisce la cauſa colla medeſima celerità dell' accuſa, e del fallo. Ed il più importante ſi è, che preſto ſiamo aſſicurati della noſtra innocenza, o reità, e purgati anche nel ſecondo caſo dalla macchia per mezzo di una ſalutar penitenza, ſe fedele, e ſincera è ſtata la noſtra delazione, ed il linguaggio tenuto dalla noſtra bocca è ſtato quello del cuore. Queſto è un tribunale privativo, eretto ſolo per la Poteſtà Eccleſiaſtica, ove nè punto, nè poco può meſcolarſi la Poteſtà

ſtà Politica, ed è il ſolo, che ſia ſtato indipendente da eſſa anche quando la Religione era piuttoſto un' affare di Clima.

Si ſcorrano i monumenti della più remota antichità, e ſi vedrà, che ne' tanto decantati miſterj d' Iſide gli Uomini ſi accuſavano de' loro falli avanti gli Jerofanti, e che non vi ſi ammetteva alcuno ſe non ſotto certe condizioni. Era tutto impenetrabile a chi non era iniziato in eſſi, ed il Monarca non ardiva muovere alcun paſſo per trapelarne il ſegreto.

Ma ſiccome ſi riducono ad un piccol numero quelle azioni, che non ſieno frammiſchiate di ſpiritualità, e di temporalità, è neceſſario decomporle, ed eccone in compendio un diſegno.

Le azioni dell' Uomo ſono per ſe ſteſſe o indifferenti, o virtuoſe, o vizioſe. Indifferenti ſi chiamano quelle, la commiſſione, e omiſſione delle quali è rimeſſa interamente nell' Uomo, a cui per Legge di Natura, e divina è permeſſo il fare, o non fare quello che non nuoce nè a ſe, nè agli altri. Virtuoſe quelle, che vanno di fronte a reſiſtere alle paſſioni ſregolate; e perciò

richieggono uno sforzo per parte dell' Agente, sforzo, che tende a conservare, migliorare, e condurre alla perfezione, e felicità gli Esseri umani: e viziose quelle, che non ammettono un tale sforzo, perchè appunto sono il prodotto di qualche cieca passione.

Le indifferenti non devono essere ristrette nella loro sfera nè dalla Potestà Ecclesiastica, nè dalla Politica. Non dalla prima, perchè ne verrebbe, che Leggi immutabili, ed eterne impresse ne' nostri cuori fossero variabili. Non dalla seconda, perchè gli Uomini nell' unirsi per mezzo del patto sociale non fecero lo sproprio di tutta la loro libertà naturale, ma di quella porzione solamente, che servisse a difendere il resto. Quando dunque la Potestà Politica volesse ristringere le azioni indifferenti, usurperebbe parte di quella libertà, che gli Uomini si son riserbata, e che non hanno voluto porre nel comune deposito. Sicchè sarebbe un' ingiustizia, un fatto, e non un diritto; poichè il diritto è una forza diminuita, e non una forza estesa, ed accresciuta.

Le virtuose o riguardano la Religione, e tendono alla maggior perfezione di qual-

che

nè Individuo, o ridondano in utile, e vantaggio della Società. Se ſono della prima claſſe, il promuoverle, l'eccitarle appartiene alla Poteſtà Eccleſiaſtica; ſe della ſeconda, chiunque è l'amminiſtratore della Sovranità deve riguardarle come degne di premio, e per mezzo di premj moltiplicarle per prevenire i delitti.

Le vizioſe poi ſiccome tendono a deteriorare la forza dell'animo, e del corpo; o queſte non compariſcono agli occhi del Pubblico, ma corrompono ſolamente colui, che le commette; o ſi manifeſtano con ſembianze così ardite da influire nel buon coſtume. Nel primo caſo appartiene alla Poteſtà Eccleſiaſtica il predicare la buona morale; e nel ſecondo alla Poteſtà Politica il prevalerſi di quei rimedj, che ſieno più atti a ricondurre gli Uomini alla retta via, da cui ſi ſon dipartiti.

E ſiccome tanto le virtù, che i vizj ſi debbono conſiderare ſotto due diverſi rapporti, cioè relativamente alla Religione, ed alla Società Civile, non ſi debbono confondere le une colle altre, e quelli della prima ſpecie con quelli della ſeconda, altri-

menti si perverte l' ordine delle cose .

Il Celibato per esempio è una virtù religiosa; la congiunzione de' due Sessi in alcuni casi è permessa dalla Religione, ed in alcuni è viziosa, e si chiama *peccato*.

L'istesso Celibato può divenire un vizio politico, quando si supponesse, che il numero de' Celibi pareggiasse, o eccedesse il numero degli incelibi, perchè osterebbe di troppo alla popolazione. Per chi conosce la natura dell' Uomo non è da temersi, che una tal virtù religiosa non sia per mantenersi il partaggio di pochi; mentre l' unione de' Sessi dipende da una forza immeccanica, che può dirsi l' attrazione neutoniana, e che agisce colle Leggi della mutua gravità.

La congiunzione de' Sessi senza la previa formalità di alcune religiose ceremonie, per le quali si estolle al grado di Sacramento, è peccato, ma non è delitto rispetto al Corpo Politico, e se qualche volta è considerata per delitto, si considera meno l' atto, che l' ingiuria risultante da esso, quando chi vi ha interesse, la reclama.

E questo solo esempio serva per tutti per

far vedere di quanta importanza ſia il tenere ſeparate le virtù religioſe dalle virtù politiche, ed i vizj religioſi, che prendo per peccati, da' vizj politici, che chiamo delitti. Ciaſcheduno dunque ſtudi il Codice delle Leggi, che gli ſi appartiene, e troverà in eſſo deſcritte le regole per tirarne la linea di ſeparazione. Ma giacchè ſi è fin quì veduta la vera origine della Poteſtà Eccleſiaſtica, e gli oggetti ſopra de' quali cade, paſſiamo a vedere l'origine della Poteſtà Politica, per ſempre fare rifaltare dalla varia loro iſtituzione la diverſità dell' una, e dell' altra.

## CAP. III.

### *Della Origine della Poteſtà Politica*

I Filoſofi, che hanno ſcritto ſulla teorìa del diritto naturale, hanno formato delle Ipoteſi, che mi hanno poco ſoddisfatto, perchè fondate più nella loro immaginazione, che rilevate dalla Natura. Io oſ-

ſervo,

ſervo, che l' Uomo nello ſtato d' infanzia non agiſce, che in conformità della impulſione fiſica, e che non conoſce verun rapporto fuori di ſe. Oſſervo in oltre, che i progreſſi della natura ſono proporzionali a' tempi, che ſucceſſivamente percorrono, e che ſi diſcoſtano dal momento della naſcita dell' Uomo. A me ſembra pertanto, che l' infanzia rappreſenti lo ſtato primitivo dell' Uomo, e che il di lui paſſaggio da una in un' altra età ſia il ritratto de' ſucceſſivi cambiamenti ſeguiti nella natura umana.

Sono aſſurdi in natura i moti iſtantanei, e la riunione degli Uomini in forma di Popolo ſuppone la preeſiſtenza di uno ſtato di aggregazione nello ſtato di natura, ed i replicati ſentimenti degli oſtacoli preſentanei per la conſervazione in quello ſtato.

La famiglia fu il primo modello delle Società politiche: il Padre di famiglia è la immagine del Capo della Società, e gl' infanti ſono la immagine del Popolo. Un Popolo, una Nazione non è che una Società generale compoſta di tante ſocietà particolari, quante ſono le famiglie in un ſol corpo.

Al-

Alla debolezza de' figli infanti la natura ha ſupplito colla fortezza de' Genitori, ed ecco fra gli uni, e gli altri un legame ſcambievole formato dalla Natura. Queſto legame naturale ſi ſcioglie, quando i figli ſono arrivati al momento di poter uſare delle loro facoltà per la conſervazione di ſe ſteſſi; ed allora i figli eſenti dalla direzione del Padre, ed il Padre eſente dalla cuſtodia de' figli, rientrano tutti nella indipendenza, ed il mantenerſi uniti è un' atto volontario, e non naturale.

La volontà dell' Uomo è varia ſecondo le circoſtanze, e per mantenerla ſempre coſtante biſogna legarla per mezzo di patti, di convenzioni, onde anche l'unione di famiglia ſi conſerva per mezzo di convenzioni.

L' atto parimente di aſſociazione è ſtato un' atto volontario, ma per fare queſto atto permanente, e durevole vi volevano de' vincoli ſcambievoli fra gli aſſociati, per mezzo de' quali vincoli ognuno ſi aſſoggettaſſe a quelle ſteſſe condizioni, che imponeva a' conſocij, altrimenti ſarebbero ritornati nell' antico muſcolare diſpotiſmo.

Le

Le volontà di tutti ſi riunirono nel bene comune, ed una tal riunione formò il contratto ſociale, per cui alla eſiſtenza fiſica, ed indipendente ricevuta dalla natura fu ſoſtituita una eſiſtenza parziale, e morale; ed ebbe vita il Corpo politico. E benchè queſto contratto non ſia forſe ſtato formalmente enunciato, è per altro riconoſciuto per tutto, perchè riſulta dalla natura del fatto, e perchè contradice alla natura dello ſpirito, e del cuore umano il ſupporre, che una moltitudine di Uomini abbia detto ſenza riſerva, e ſenza alcuna condizione ad un ſol' Uomo, o a più: *comandateci, noi vi ubbidiremo;* o che ſoggiogata dal più forte ſia ſtata obbligata a ſoffrire in ſeguito queſto giogo.

Ma la forza non avrebbe potuto produrre un diritto permanente, per il quale la forza anteriore obbligaſſe ancora, quando foſſe ſormontata da una altra ſucceſſiva; altrimenti ſi potrebbero chiamare inique, ed uſurpatrici tutte le altre sforze, che diſtruſſero la forza del Re Nembrot che ſoggiogò i primi Popoli. La obbligazione è un' effetto morale; e la forza è una potenza

ſiſi-

fisica, onde non può risultare da' suoi effetti alcuna moralità. Sicchè se la forza prima è superata dalla seconda, e la seconda dalla terza, e così progredendo, l'ultima è quella, che, distruggendo le obbligazioni precedenti, obbliga ad ubbidire fino che uno è forzato, e che, quando può fare resistenza, sia dispensato da tal obbligo. La forza dunque non produce veruna obbligazione e la obbligazione viene dalle potenze legittime.

Bisognerà pertanto accordare, che in forza di una convenzione si è formata la Società: ma ogni convenzione lega scambievolmente le parti contrattanti; ed ecco come le potenze divengano legittime. Non possono essere che legittime, perchè sono resultati di una forma di associazione, che difende, e protegge con tutta la forza comune ciaschedun Socio, e per mezzo della quale ognuno unendosi a tutti non ubbidisce, che a se stesso, o rimane libero com' era prima.

Gli Uomini per gli ostacoli, che si opponevano alla loro conservazione nello stato di natura, dovettero mutare la loro maniera di esistere; e siccome non si possono ge-

generare nuove forze, ma unire, e dirigere quelle che esistono, non vi era altro compenso per conservarsi, che formare per mezzo di aggregazione una somma di forze, che agissero di concerto per superare le resistenze.

Non vi fu bisogno che del concorso di più persone per la produzione di questa somma di forze; ma siccome la forza, e la libertà di ogni Uomo sono i primi strumenti della natura, non li avrebbe certamente obbligati senz'animo di giovare a se stesso. Nè si sarebbe ciò potuto ottenere, se ognuno non avesse messo nel pubblico deposito la sua persona, la sua forza, e non si fosse ricevuto in corpo ciascun membro come parte indivisibile del tutto.

Formato in tal guisa il Corpo politico, o il Sovrano, fu in esso racchiuso un doppio rapporto rispetto a ciaschedun individuo, che lo compone, dovendosi riguardare ciaschedun individuo come membro del Sovrano verso i particolari, e come suddito verso il Sovrano.

Essendo pertanto il Sovrano composto di tante parti, quanti sono gli associati,

non

non può avere intereſſe contrario al loro; poichè non è poſſibile, che il corpo voglia nuocere a tutti i ſuoi membri, o ad alcuno di eſſi in particolare, quando la loro ſalvezza, ed il loro vantaggio determina l'atto di aſſociazione, e la volontà del Sovrano non può eſſere che la volontà di tutti generalizzata meno dal numero delle voci, che dall'intereſſe comune.

Da queſta volontà generale ne riſulta quella poteſtà politica compoſta dell'aggregato delle forze di tutti, e quella autorità pubblica, che comanda nella Società Civile, che ordina, e dirige ciaſcun membro ad un medeſimo centro, che è il bene comune. Tale autorità ſovrana appartiene originalmente, ed eſſenzialmente al Corpo medeſimo della Società, a cui ciaſchedun membro ha ceduto i diritti, che aveva dalla Natura, di condurſi ſecondo i proprj lumi come più gli piaceva, e di farſi giuſtizia da ſe ſteſſo.

Il Corpo della Società non ritiene ſempre appreſſo di ſe queſta autorità Sovrana: ma ſpeſſo prende il partito di confidarla ad un Senato, o ad una ſola perſona. E queſto

ſto Senato, o perſona ſi chiama allora Sovrano.

E' dunque dell' ultima evidenza, che l'origine della Sovranità, o della Poteſtà Politica viene immediatamente dal patto ſociale, cioè da convenzioni di Uomini riunitiſi in un ſol Corpo per la loro tranquillità.

Ma venendo la Sovrana poteſtà dagli Uomini, allontanate da voi, o Principi, o Supreme Poteſtà, quei Politici, che vi ſpacciano per dogma, che venga a voi immediatamente da Dio, perchè ſon mentitori; non li credete perchè vi adulano (1). Eſſi vi

---

* (1) Nelle Corti la verità è per l'ordinario pericoloſa, e perciò vi ſi riguarda come una follìa, ma appreſſo Principi umani e buoni è accettata e gradita. Fù in Francia rappreſentato in Teatro Luigi XII.; fù Egli ſtimolato dai ſuoi Cortigiani a punirne gli Attori; *nò*, riſpoſe queſto Re, *Eſſi mi rendono giuſtizia; mi credono degno di ſentire la verità*. Un' altro Principe virtuoſo coſtretto a mettere delle impoſizioni ſopra ad una Provincia, e piccato degli oſtacoli reiterati oppoſtigli da un Deputato di queſta Provincia, diſſe in aria altera a quel Deputa-

vi diranno, che l'istessa Sacra Scrittura dichiara, che ognuno deve essere soggetto alle Sovrane Potestà, perchè sono stabilite da Dio; ma io risponderò ciò che risponde un rinomato Filosofo gran difensore del diritto politico; esser vero, che ogni potenza viene da Dio: ma se uno mi assalta con una pistola al petto perchè io gli dia il mio denaro, son'io obbligato in coscienza a dargli la borsa, quando io possa sottrarla? Eppure la pistola, che ha in mano, è una potenza,

Lo stabilimento delle Società, ed in conseguenza dell' Autorità Sovrana era nelle vedute della Provvidenza, perchè Iddio, che ama essenzialmente l'ordine, ha voluto senza dubbio, che vi sia sopra la terra una



putato: *e quali sono le vostre forze per opporvi ai miei voleri? Che potete voi fare? . . . . Ubbidire ed odiare,* rispose il Deputato. Risposta che fà l' elogio del Deputato e del Principe, perchè questo non s'irritò in sentirla, e quegli non temè in darla: e per l'uno, e per l'altro fu uno sforzo egualmente difficile.

Suprema Poteſtà, che ſia atta a procurarlo, ed a mantenerlo fra gli Uomini. Ma gli Uomini hanno ſtabilito queſta poteſtà non in conſeguenza di un comando di Dio, ma di loro volontà, perchè còsì Dio ha voluto, e perchè ha permeſſo, che provaſſero gli effetti degl' inſulti, e della violenza altrui, ch' era per la moltiplicazione del Genere umano ridotta ad un ſegno, che Uomini iſolati non potèvano repellerla. Finchè queſta poteſtà tende al vantaggio pubblico è nell' ordine, e perciò è legittima, altrimenti di potenza morale diventa una potenza fiſica, ed allora è illegittima.

## CAP. IV.

### *Della Natura della Sovranità*

LA Sovranità è libera, ed indipendente, perchè è compóſta di Uomini naturalmente liberi, ed indipendenti, i quali riunitiſi in tanti corpi ſeparati hanno formate diverſe Nazioni.

E benchè la Sovranità inerente a tutte le Nazioni ſia la medeſima perchè diretta alla conſervazione, e tranquillità degli Stati, fu affidata dalle Nazioni medeſime a diverſi Capi; onde tanto vale il dire, che i Regi, le Repubbliche ſono fra loro liberi, ed indipendenti, quanto il dire, che le Nazioni ſono libere, ed indipendenti l'una dall'altra.

Da queſta libertà, ed indipendenza comune a tutte le Nazioni, ed a chi le rappreſenta ne viene neceſſariamente, che ſieno tutte eguali; coſicchè tutte abbiano i medeſimi diritti provenienti dalla Natura, e che una piccola Repubblica non ſia uno ſtato meno ſovrano, che un più eſteſo, e potente Regno.

Ma ſe la Sovranità è libera, ed indipendente, ne ſegue, che debba eſſere inalienabile; poichè altrimenti perderebbe la libertà, ed indipendenza, e ſi ſcioglierebbe il corpo politico.

L'Uomo, che rinunzia alla ſua libertà, perde ſubito la qualità di Uomo, e tal renunzia è incompatibile colla di lui natura, mentre tolta la libertà alla ſua volontà ſva-

niſce ogni moralità delle ſue azioni. Un Popolo, una Nazione, che dalla riunione di tante volontà libere ne ha formata una volontà generale, perde ſubito la qualità di Popolo nell' alienarſi, mentre renunzia all' eſercizio della volontà generale, nel darſi ad una volontà particolare. La volontà particolare tende per ſua natnra alle preferenze, e la volontà generale all' uguaglianza, e benchè qualche volta poſſa accordarſi la particolare colla generale, è impoſſibile, che un tal' accordo ſia coſtante, e durevole,

Per la medeſima ragione è ancora indiviſibile: poichè formandoſi la Sovranità dall' aggregato delle volontà, e delle forze di tutti gl' individui, che compongono la Nazione, non ſi può ſottrarre dalla ſomma totale alcuna porzione ſenza diminuire la ſomma predetta. Ma ſe ſi diminuiſce la ſomma, il rapporto del Sovrano a' Sudditi diventa minore, e diventando minore aumenta la libertà particolare di ciaſchedun membro come partecipante della Sovranità; e per l' aumento della libertà particolare viene a perdere di forza la volontà generale;

le, ed ecco mancata la Poteſtà politica.

Supponghiamo, che diecimila Uomini ſi riuniſcano in forma di Popolo. Il Sovrano non può eſſere conſiderato, che collettivamente, ed in corpo. Ciaſchedun particolare in qualità di ſuddito è conſiderato come individuo, onde il Sovrano è al ſuddito come diecimila è ad uno; cioè a dire, che ciaſchedun membro dello Stato, non ha per ſua parte, che la decima millioneſima parte della Sovranità, benchè gli ſia ſoggetto del tutto. Dividete in due parti per eſempio uguali queſto Stato, allora la decima millioneſima diventa la quinta millioneſima, onde il ſuo ſuffragio ha una doppia influenza nello ſtabilimento delle Leggi, mentre che il Sovrano perde la metà dell' autorità pubblica, cioè che la volontà generale ſi avvicina alla particolare. Alterati in tal forma i termini di Sovrano, e di Suddito ſi rompe la proporzione, il diſordine ſuccede alla regola, la forza, e la volontà non agiſcono di concerto, e lo ſtato cade nel diſpotiſmo, o nell' Anarchia. Di quì è, che più che ſi accreſce la volontà

particolare, più diminuisce l'uguaglianza, e la libertà politica.

## CAP. V.

### *Delle Conseguenze.*

Risedendo originalmente nel Popolo la Sovranità, ed essendo questa confidata ad un solo, o ad un Senato, perchè l'eserciti per la conservazione dell'ordine, e per il ben comune, ne viene, che qualunque egli sia, che rappresenti la Nazione, non possa alienarla senza abusare della potestà concessagli, e senza mutare la di lei natura. I particolari, che hanno formato questa Società, si sono riuniti per vivere in uno stato indipendente, e non per essere sottomessi ad un giogo straniero.

Nè per render vana questa proposizione mi si opponga la conquista, poichè questa non ha altro fondamento, che la legge del più forte, per cui il Popolo conquistato non ha altro obbligo verso il suo Padrone,

drone, che di ubbidirlo fintanto che vi è forzato. Sicchè piuttosto che acquistare per mezzo della conquista alcuna legittima autorità sopra il Popolo, sussiste ancora lo stato di guerra, ed ogni convenzione, che si faccia fra loro, anzichè distruggere lo stato di guerra, ne suppone la continuazione. Una convenzione fatta tutta a carico di una parte, ed a profitto dell' altra resterà osservata, finchè per una parte sarà la forza, e per l'altra la debolezza. Tal convenzione è nulla perchè è assurda, e la schiavitù, ed il diritto sono contradittorj, e si escludono a vicenda.

Vengano adesso alcuni Giuspubblicisti, e fra gli altri Grozio a portarci degli esempj di alienazione di Sovranità, che io li risponderò, che i fatti per l'ordinario non provano, che l'abuso dell' autorità, e non il diritto. Se mi si portasse l'esempio di un Popolo condannato generalmente come ingiusto, e come ribelle per avere resistito ad una simile disposizione del suo Principe, sarebbe l'unico esempio, che potrebbe fare stato: ma che partito dovevano prendere gli abitanti di Pergamo, di Bitinia, e

della Cirenaica, quando i loro Regi li laſciarono per teſtamento al Popolo Romano, ſe non di ſottometterſi con buona grazia ad un così potente Legatario? Il rimettere dunque lo ſcettro in altre mani, ed il nominarſi un ſucceſſore non può appartenere all'amminiſtratore dell'autorità pubblica, ſe tal facoltà non gli è ſtata data eſpreſſamente dal Popolo, o non dipende da una legge dello ſtato, o da un lungo uſo giuſtificato per mezzo di un conſenſo tacito del Popolo medeſimo.

Non può neppure il Principe dividere la Sovranità a ſe commeſſa ſenza ledere il diritto politico, poichè detraendo parte della poteſtà politica viene a diminuire la volontà, e la volontà ſenza il potere non produce alcun'effetto, eſſendo l'una all'altro, e l'altro all'una il confine della mutua loro eſtenſione.

Ma s'è così: perchè nel Mondo Europeo ſi è veduta una potenza ſtraniera iſtituita ſolamente per le coſe di una vita futura eſſere ammeſſa a regolare il Siſtema di una vita preſente? Eppure alcune delle ſue Leggi ſono ſtate da chi governa accet-

tate

tare come leggi di Stato, ed i Sudditi ſono ſtati coſtretti ad oſſervarle, benchè foſſero un reſultato di una volontà particolare. Più coſe concorſero a generare queſta eſterna Potenza come un diviſore comune della Poteſtà politica, che per dirle in dettaglio vi vorrebbe un troppo lungo catalogo di fatti, onde generalizzandole ſi poſſono ridurre a queſti tre capi, cioè all' ignoranza degli Uomini, alle rivoluzioni degl' Imperj, ed a un mal' inteſo attacco alla Religione, come ſi dimoſtrerà in appreſſo.

## CAP. VI.

*Delle cauſe della forza della Poteſtà Eccleſiaſtica ne' Governi temporali.*

ABbiamo già veduto, che il potere del Sacerdozio fu iſtituito da Criſto Signor noſtro per l' acquiſto di una felicità futura, ed eterna, e che gli oggetti, ſopra de' quali cade, ſono ſpirituali, e divini.

Da-

Dagli Storici più veridici, e meno portati dallo ſpirito di partito ſi conviene, che avanti l'ottavo ſecolo dell'Era noſtra non ſiaſi veduta ſaltar fuori alcuna pretenſione del Sacerdozio ſopra il governo politico. Principiò allora a lampeggiare, ed accreſcerſi a miſura, che ſi aumentava l'eſtenſione de' fondi donati alla Chieſa per la pietà de' fedeli. La redenzione de' peccati ſoſtituita a' digiuni, vigilie, pene corporali, ed orazioni taſſate a ciaſchedun peccato ne' Canoni Penitenziali, che è l'iſteſſo che dire la permuta delle pene di corpo in pene pecuniarie accrebbe ogni dì più l'erario eccleſiaſtico. (1) Non vi voleva di più per far prodighi gli Uomini verſo i Miniſtri dell'Altare, che inſinuare loro che per mezzo di denari, o di beni donati alle Chieſe ſi potevano redimere i peccati. L'ignoranza allora era troppo comune per ſoſtituire alla ragione i pregiudizj. La premu-

ra

---

* (1) *Muratori* ſopra le Antichità Italiane Diſſert. 68.

ra della ſalute eterna, e la facilità di provvedervi propoſta per mezzo di una tariffa impoſta a' peccati doveva produrre una rivoluzione nello ſpirito umano. La produſſe di fatto, perchè dalla religione ſi paſsò alla ſuperſtizione, e dalla ſuperſtizione al fanatiſmo.

I fenomeni nel mondo morale non ſono meno frequenti, che nel mondo fiſico, e gli uni con gli altri hanno dell' analogia, e ſono regolati dalle medeſime leggi. Il ſuperſtizioſo ſoffre nello ſpirito il medeſimo male, che ſoffre nel corpo un febbricitante: queſti per l' alterazione de' ſenſi riceve le impreſſioni de' corpi eſterni diverſe da quelle che ſono, quando egli è ſano, quegli ſi forma delle idee contrarie alla ragione, ed al ſano concetto che ſi deve avere della Divinità: Il febbricitante nel grand' acceſſo della febbre delira, il ſuperſtizioſo formandoſi delle percezzioni alla roveſcia diventa fanatico; coſicchè il fanatiſmo ſta alla ſuperſtizione, come il delirio alla febbre. Lo ſpirito filoſofico, dice un celebre Scrittore de' noſtri tempi, è l'unico rimedio a quel morbo epidemico; dovè queſto morbo neceſſariamente in quei

tempi

tempi diffonderſi per difetto di queſto rimedio. Non vi erano che tenebre, ed i lumi non erano che per alcuni pochi, e per lo più eccleſiaſtici, a' quali ne premeva troppo il non uſo per mantenere nell' uman genere queſto male tanto giovevole a' loro intereſſi. Di quì è che ſi viddero gareggiare fra loro gli Uomini nel donare i loro beni di qualunque ſorte ſi foſſero alle Chieſe, e tali donazioni erano in ragione de' peccati o veri, o appreſi per veri. Diſſi appreſi per veri, perche furono poſti a tariffa di peccati fino le congiunzioni matrimoniali in tempo di quareſima. I Grandi, i Principi, ed i Monarchi furono più degli altri infetti di queſto male, poichè ſe i particolari davano dieci per redimere un peccato, eſſi ſecondo il grado loro, e le ſoſtanze dovevano contribuire tanto di più che ſerviſſe per mantenere la proporzione; onde donarono alle chieſe non tanto i beni privati, che i Pubblici, le Angherie, e Perangherie, ed in ſomma le regalie minori, e maggiori, e ſupreme.

Il Veſcovo di Roma come primo, e capo di tutti nella Gerarchia Eccleſiaſtica

fu il primo a godere de' frutti risultati dalla redenzione per mezzo delle donazioni de' Monarchi, sicchè riunì in lui la Potestà temporale colla spirituale, ed i Popoli non reclamarono l' alienazione de' diritti loro, perchè era troppo di ostacolo l' opinione della redenzione de' peccati, e perchè avvezzi a passare da un giogo all' altro amavano più l' ubbidienza ad una Potestà lontana, e che non vedevano, che ad una visibile, l' influenza di cui sentivano in ogni istante.

Si diffuse successivamente la prodigalizzazione de' particolari, e de' Principi verso gli altri Vescovi ancora, e verso de' Monasteri, ed influirono molto i Principi all' aumento de' fondi ecclesiastici colla concessione delle immunità, e privilegj, di modo che alcuni, che non averebbero donato alle Chiese, donarono alle medesime i loro beni a condizione di godergli o a vita loro, o in terza, e quarta generazione, o in infinito con pagarne un censo annuale in recognizione del dominio diretto per esimere i beni così donati dagli aggravj pubblici. Ed in oltre fu concesso a' Vescovi, ed

ad alcuni Abati l'eſercizio dell'una, e dell'altra poteſtà, perchè erano dichiarati Conti di qualche Città, o Meſſi dell'Imperatore.

Ma che non fecero alcuni Principi a vantaggio del Papa? Arrivarono fino al ſegno di alienare lo Stato con donarlo a S. Pietro, e per eſſo al Papa per riceverlo da lui, e di Sovrani indipendenti renderſi di lui feudatarj in danno de' Popoli a loro ſteſſi commeſſi. Non è quì luogo ad eſaminare ſe le alienazioni fatte da un Tutore de' beni del ſuo pupillo ſieno legittime, e valide, e ſe dalla follia ne naſca diritto. Il fatto è, che certe ſtravaganze ſono ſtate i parti della ſuperſtizione, e fanatiſmo, e che i Papi ne hanno ſempre profittato; onde non è maraviglia, ſe dal Secolo XI. fino a' dì noſtri abbiano preteſo di meſcolarſi, e ſi ſieno infatti meſcolati negli altri Governi Politici oltre quelli donati ſenza riſerva, od infeudati.

Chi non ſa che per fiancheggiare, e ſtabilire l'opinione della loro autorità, ſi ſono prevalſi di documenti falſi, come le Decretali d'Iſidoro Mercatore, le donazioni

ni di Coſtantino, di Carlo Magno, e Lodovico Pio? diſſi documenti falſi, perchè in rapporto alle Decretali predette tutti i più eruditi Scrittori convengono della loro falſità, ed in rapporto alle donazioni accennate la coſtante opinione di tali Scrittori è, che nella maniera, che ſi vedono concepite, ſiano ſtrumenti ſuppoſti ne' tempi d' Ildebrando. Ed in fatti come le loro determinazioni non dovevano influire sù gli affari politici, quando ſi credeva coſtantemente, che la eterna ſalvezza degli Uomini dipendeſſe da loro, e che l' ubbidire a loro foſſe l' iſteſſo, che ubbidire a Dio? I Principi dunque temevano, e temevano giuſtamente di perdere l' Impero per la rivoluzione de' popoli, onde era forza di quei tempi l' aſſoggettarſi alle leggi, che l' imponevano i Papi, poichè facendo altrimenti, ſi vedevano, come in effetto ſi ſono veduti, ſciolti i popoli dal giuramento di fedeltà, e ſpogliati i Principi, o ridotti all' orlo della perdita de' loro regni.

Io ſono di ſentimento, che ſe nel Secolo XIV. non foſſero ſaltati fuora a ſoſtenere co' ſuoi ſcritti i diritti Regj un *Dante Ali-*

*Alighieri*, un *Guglielmo Occamo* dell'ordine de' frati Minori, un *Radulfo Colonna* Canonico Carnotenſe, un *Lupoldo di Bamberga*, un *Raolfo di Prelles*, un *Filippo di Mezieres*, un *Pietro di Cugneres*, tralaſciando *Arnoldo da Villanuova*, *Marſilio da Padova*, *e Giovanni Jande*, come troppo appaſſionati per il temporale de' Re, ſi ſarebbero vedute eſeguite le alte idee di Bonifazio VIII., ſi ſarebbero veduti i Regni dipendenti dalla Sede Romana, riunito l'Impero al Sacerdozio, e quaſi tutti i beni paſſati in Dominio degli Eccleſiaſtici in pregiudizio della popolazione. Devono certamente i popoli, ed i Regi la conſervazione del corpo politico a queſti Scrittori, che furono i primi ad alzar la voce in favore della umanità; poichè ſe non tolſero i pregiudizj dalla mente degli Uomini, riſpetto all'autorità Pontificia, almeno diminuirono la forza della opinione, e ne impedirono la dilatazione.

Certo è, che non per queſto i Papi ceſſarono d'intruderſi ne' Governi politici, e di uſare ogni mezzo per conſervarſi l'opinione, che *Papa omnia poteſt*, ma trovarono maggiori le reſiſtenze. Ad onta per

al-

altro di tali reſiſtenze hanno ſempre tentato, e tenteranno di riſtringere la poteſtà politica finchè vi ſarà ſeme di ſuperſtizione. Noi ſiamo in un Secolo illuminato, ma non perciò queſto ſeme è perduto, e dico, che non ſi eſtinguerà, ſe non quando la poteſtà Eccleſiaſtica ſarà limitata dentro i termini dello Spirituale.

Io prevedo, che queſto tempo verrà, ed allora ſarà sbandita la ſuperſtizione, e trionferà la Religione nella ſua purità, e ſemplicità. Queſto punto per anche è lontano, ma tutte le linee fin quì tirate tendono a diminuire la diſtanza, e vedo due potenti, e riſpettabili Monarchie dell' Europa, mentre che ſcrivo, intereſſarſi negli attentati fatti al Duca di Parma dalla Sede Romana nel tempo, ch' egli non penſa colle ſue Leggi, che al bene ſtare de' ſuoi ſudditi.

## CAP. VII.

### *De' limiti della Sovranità, o Poteſtà Politica.*

IL fine del patto ſociale è il bene comune, e tutti i mezzi, che tendono a queſto fine non ſi poſſono tralaſciare ſenza una contravenzione al patto da chi rappreſenta il corpo della Nazione. Un ſimile rappreſentante ſia uno, o più ſi conſidera come una perſona morale, la di cui vita conſiſte nella unione de' ſuoi membri (1); onde

* (1) E' incontraſtabile la neceſſità della dipendenza reciproca dei Popoli, e dei Sovrani. Per far comprendere queſta verità a non sò qual Tiranno ſi dice che un Filoſofo Indiano inventò il gioco degli ſcacchi. Inſegnava queſto gioco al Tiranno e gli faceva oſſervare che ſe i pezzi divenivano inutili dopo la perdita del Re, il Re dopo la preſa dei ſuoi pezzi ſi ritrovava nella impotenza di difenderſi; e che tanto nell'uno che nell'altro caſo era ugualmente perduta la partita. Il quadro è allegorico, ma è aſſai eſprimente. *

de ciò che conſerva queſta unione forma la poteſtà politica nella ſua più vaſta eſtenſione. E' dà rammentarſi per altro, che il corpo politico è compoſto di Uomini naturalmente liberi, ed indipendenti, onde biſogna neceſſariamente ſupporre, che nell' unirſi a queſto corpo per mezzo del patto ſociale abbiano ceduta quella porzione ſolamente di potenza, di beni, di libertà, che ſerva alla Comunità per la quiete pubblica, e tutto il reſto ſe lo ſieno riſervato. Gli Uomini come Cittadini devono rendere allo Stato tutti i ſervizj poſſibili; ma all' incontro il Sovrano non può caricare i ſudditi di una catena inutile alla Comunità.

Gl' impegni, che ci legano al corpo ſociale intanto ſono obligatorj in quanto ſono ſcambievoli e gli atti della volontà generale, che ſono gli atti della Sovranità, non ſono che convenzioni fra il Sovrano, ed il Suddito, convenzioni legittime, perchè la baſe loro è il contratto ſociale, utili perchè non poſſono avere altro oggetto, che il bene generale, ſolide perchè hanno per garante la forza pubblica, ed eque perchè ſono comuni a tutti, onde tutti i Cit-

tadini legandoſi ſotto le medeſime condizioni, devono tutti godere de' medeſimi diritti egualmente. E perciò la poteſtà Sovrana benchè ſia aſſoluta, ſacroſanta, ed inviolabile non può oltrepaſſare i limiti di tali convenzioni generali, in forza delle quali ogni Uomo può diſporre a ſuo piacere di ciò, che ſi è per ſe riſervato; ed il Sovrano non ha diritto di aggravare un Suddito più di un'altro, perchè il ſuo potere non è più competente quando è diretto da una volontà particolare, piuttoſto che dalla volontà generale. La prima dipende dalla natura dell'Uomo, che rapporta tutto a ſe ſteſſo, la ſeconda deriva dall'accordo dell'intereſſe, e della giuſtizia, e perciò quella è ſottopoſta ad errare, e può eſſere retta, ſe per avventura l'intereſſe particolare, che ha per oggetto, coincide, e conviene coll'intereſſe generale; laddove l'altra è ſempre retta perchè ſi volge all'autorità pubblica, e perde la ſua rettitudine quando ſi determina a qualche oggetto particolare. Il Sovrano dunque cambia di natura quando in vece di riguardare il corpo della Nazione diſtingue qualche com-

componente; ed allora non agiſce più come Sovrano, ma come Magiſtrato.

Il Duca di Parma nelle ſue deliberazioni attaccate da una Poteſtà ſtraniera ſi è ſervito della qualità di Sovrano, poichè gettando gli occhi ſopra i ſuoi ſudditi ha veduto, che gli aggravi ſi poſavano tutti ſopra una parte ch'è la maggiore, e meno ricca, e che l'altra ch'è la minore, e più ricca ne andava eſente, onde lo Stato ſi allontanava da quella uguaglianza, ch'è la baſe del contratto ſociale, e della riunione degli Uomini in forma di popolo. Servendoſi dunque della ſuprema poteſtà diretta dalla volontà generale non ha fatto altro, che il bene comune colle ſue leggi tendenti alla equazione. Gli atti diretti a queſto fine ſono atti della volontà generale, perchè ogni corpo politico vuole il ben comune, e non può non volerlo perchè ſarebbe l'effetto ſenza cauſa, e ſotto la legge di ragione, come ſotto la legge di natura non ſi fa nulla ſenza cauſa. Merita dunque chi così provvede a' ſuoi Popoli le cenſure di una Potenza ſtraniera, che non ha alcun diritto ſopra il temporale de' Regi, e che

ſtando in un paeſe diverſo non può avere ſotto gli occhi i coſtumi, e la temperatura de' Popoli? Io non pretendo di far quì una Apologia del Duca di Parma, perchè la giuſtizia della ſua cauſa giuſtifica più che abbaſtanza la ſua condotta, e perchè la voce ſommeſſa, e rauca di un Filoſofo non può produrre gli effetti, che produce la poteſtà Sovrana. Dirò bensì, che i Popoli troveranno il loro bene ſtare, e goderano della tranquillità pubblica, quando i Sovrani averanno le medeſime idee, ed il coraggio di reſiſtere agli attentati di una Potenza ſtraniera, che hanno per ſorgente l'ignoranza, ed una ſerie di antichi pregiudizj per porli anche a' dì noſtri in problema.

Nè ſi opponga, che attentati non ſi poſſono dire quelli atti, che tendono a mantenere le immunità, e privilegj de' beni, e delle perſone degli Eccleſiaſtici, ſiccome tutti quelli atti, che ſono confermati con qualche concordato fra la Poteſtà Eccleſiaſtica, e la Secolare. Poichè riſpondo che tali immunità ſono ſtate conceſſe dai Principi, e non dal Corpo politico, ſicchè il

Prin-

Principe medeſimo, che le conceſſe in certe determinate circoſtanze, poteva e può ſempre ritrattarle come Sovrano variate queſte circoſtanze per il bene dello Stato; e che qualunque concordato è un' atto di governo, che il Sovrano può correggere, può modificare, ed annullare, di che mi ſpiegherò meglio ne' ſeguenti Capitoli.

## CAP. VIII.

### *Delle immunità, eſenzioni ec. de' beni Eccleſiaſtici.*

UNA rapida occhiata ſulla Storia de' Secoli paſſati, e de' tempi preſenti ci conduce a ſcuoprire quali foſſero le circoſtanze di quei tempi, ne' quali i Principi conceſſero le immunità de' beni, e delle perſone Eccleſiaſtiche. L'ignoranza, e la ſuperſtizione ingombrava allora tàlmente le menti degli Uomini, che i popoli non intendevano i loro intereſſi, e confondevano la religione colla politica, e la poteſtà Ec-

cleſiaſtica colla Corte Romana. Non era molta la quantità de' beni poſſeduti dalle Chieſe, e da' luoghi pii parificati ad Eſſe riſpetto a' privilegj, ed il numero degli Eccleſiaſtici era riſtretto, coſicchè il renderli immuni non poteva alterare, che leggermente la pubblica economìa. Tali circoſtanze ſono variate preſentemente, poichè calcolata la popolazione negli Stati ſi trova che la ſomma degli Uomini di Chieſa forma appreſſo a poco la trigeſima quinta parte degli abitanti, differendo poco l' uno dall' altro Stato in queſta proporzione ( ſe ſi preſcinde dallo Stato del Papa, ove la proporzione aumenta ) ed i beni che poſſeggono ſono in alcuni Stati poco meno che la metà, in altri la metà, ed in altri più che la metà.

Ma ſe diviſo lo Stato in trentacinque parti, una di queſte parti ſolamente poſſiede tanti Beni, quanti ne poſſeggono tutte le altre parti preſe inſieme, le immunità, e l' eſenzioni da' peſi pubblici ſono ingiuſte, perchè il vantaggio è tutto per una parte, ed il gravame è tutto per le altre, e l' uguaglianza fra i membri dello Stato è

tan-

tanto lontana, quanto è distante il numero 1. dal numero 35.

Il Sistema dell'economia pubblica richiede, che ogni Cittadino abbia prima il necessario per sostentarsi, e coll'avanzo di ciò, che gli resta detratto il necessario sostentamento contribuisca allo Stato, sicchè l'imposizione deve cadere sopra il superfluo. Divisi i beni dello Stato in due porzioni eguali, e data una di queste porzioni alla parte minore degli abitanti, e l'altra alla maggiore, senza peso di contribuire allo Stato a quella, e col peso di tal contribuzione a questa, si rovescia la natura della imposizione, poichè imponendo per supplire a' bisogni dello Stato sopra una sola metà, quando doveva repartirsi sull'intero, ne viene, che chi deve contribuire non possa soddisfare a' bisogni pubblici che a spese de' bisogni proprj, e che la imposizione non cada sopra il superfluo solamente. E' certo, che seguitando il calcolo propostoci ancorchè i beni Ecclesiastici contribuissero come i Laicali, non sarebbero proporzionali i rapporti fra loro, poichè fa sempre il superfluo in ragion composta del-

della diretta de' beni, e della inverſa delle perſone. E per rendere chiare le mie idee immaginiamoci, che diviſo lo Stato in trentacinque parti abbia ognuna di queſte parti un' eguale porzione di beni, la quale ſerva per ſupplire a' neceſſarj biſogni proprj, e per ſoddisfare a' biſogni dello Stato, ſicchè il ſuperfluo ſarà ſopra tutte le trentacinque parti, e l' impoſizione ſarà giuſtamente ripartita. Ma ſe una di queſte parti in vece di avere una ſimile porzione di beni, ne ha per 17. e mezzo metà del 35., ſi trova in lei il ſuperfluo ſopra la ſua parte più 16. e mezzo di ſuperfluo intero. Se dunque un trentacinqueſimo, che ha di beni 17. e mezzo non contribuiſce con quel che avanza alla ſua parte detratto il neceſſario mantenimento con più 16. e mezzo di tutto ſuperfluo, ceſſa affatto la proporzione fra i contribuenti; poichè ſe queſta parte contribuiſſe per 17. e mezzo nella medeſima forma che contribuiſce l' aggregato di tutte le altri parti, le rimarrebbe tutto il ſuperfluo del 17. e mezzo meno l' importare del neceſſario ſoſtentamento da levarſi ſopra una parte. Ed all' incontro la ſomma de' contribuenti dareb-

darebbe allo Stato col ſuperfluo di 17. e mezzo per 34., e queſto di più ſi leverebbe ſopra il neceſſario. Ed in fatti un decimo, o un dodiceſimo levato ſopra un piccolo prodotto, ed un decimo, o un dodiceſimo levato ſopra un grande non è per i contribuenti nella medeſima proporzione: il primo è un carico molto più peſante del ſecondo. Io ho voluto toccare queſta materia per far vedere ſolamente la ſproporzione, che paſſerebbe fra i Laici, e gli Eccleſiaſtici nel caſo ancora, che queſti contribuiſſero, come quelli, perchè da ciò più chiaramente appariſca il danno enorme, che portano allo Stato le immunità, l'eſenzioni, e privilegj de' beni Eccleſiaſtici; e non con animo di dare una teoria ſopra le impoſizioni. Queſta è una provincia che richiede vedute ſuperiori, ed il giuſto reparto delle impoſizioni è uno de' grandi oggetti, che rimane tutt'ora a conſiderare dall' Uomo di Stato. Se tutto ciò, che s' impone ſul popolo, andaſſe a profitto dello Stato le taſſe ſarebbero in proporzion geometrica, e ſi ſarebbe trovato la miglior amminiſtrazione; ma perchè le impoſi-

zioni ſono maneggiate dagli Uomini non vi ha da deſiderare altro, che ſieno diminuite le mani, che maneggiano il denaro de' ſudditi per farlo paſſare al Principe.

Su tutto il Popolo ſi deve imporre, perchè ognuno deve al Sovrano la ſicurezza de' beni, e della perſona e l'eſenzione di una parte ancor minima è ingiuſta, e tirannica, perchè aggrava gli altri del peſo, che dovrebbe eſſere per ragione di politica, e di pubblica economia repartito ſu tutti. Gli Eccleſiaſtici formano una parte del Popolo, e devono al Sovrano come gli altri Sudditi la ſicurezza de' loro beni, e delle loro perſone, come poſſono dunque non contribuire allo Stato per ottenerla ſenza violare i diritti altrui, e ſenza attaccare quella uguaglianza, ch'è la baſe del corpo politico? Ma ſe mai in alcun tempo ſono ſtate giuſte queſte querele, ſono giuſtiſſime preſentemente per eſſere montate a tanto eccesſo le loro ſoſtanze, che ſuſſiſtendo le loro immunità, e dovendo gli altri Cittadini ſoccombere a' peſi pubblici, anderebbe diminuendo la popolazione, perchè più di uno perirebbe ſotto la ſoma per mancanza di forze in ſoſtenerla.

Pare che si principi a conoscere tal verità, perchè alcuni Principi savj, ed amanti della umanità hanno fatti de' regolamenti per prevenire questa rovina. Gli Uomini avvezzi da lungo tempo ad alcune false opinioni, per le quali si mantiene l' ignoranza, e la superstizione, chiameranno certi atti di giustizia col nome di dispotismo, ma se potesse succedere, che il vantaggio, e l' utile che ne risentiranno, fosse contemporaneo ad atti simili, s' illuminerebbero e benedirebbero il loro comune benefattore; poichè tutti vogliono il loro bene, ma non tutti lo vedono. L' interesse è la prima molla, che fa agire gli Uomini, e non vi è altro mezzo per togliere la forza all' impero dell' opinione, che sostituire ad essa l' interesse. Fate che la prima idea, che si presenta alla loro mente sia, che le vostre determinazioni sieno dirette al loro interesse, fate, che sentano colla maggior prontezza possibile la realizzazione di questa idea, perchè allora provando gli effetti salutari, che si erano immaginati, si farà nello spirito una nuova fermentazione d' idee tutte diverse da quelle, che li sono state ispirate, e trovan-

vandole riſpondenti al loro vantaggio, ſoſterranno con vigore l'indipendenza della poteſtà politica. Proteggete lo ſpirito filoſofico capace ſolo a far naſcere queſta fermentazione con togliere la ſeduzione delle volontà particolari, e non reſiſtete di fronte ad un' opinione già ſtabilita, perchè ſi rende inefficace la forza fiſica, in rapporto ad una forza morale; ſi diſtolgono gli Uomini dall' errore, ma biſogna minarlo inſenſibilmente ſenza che ſe ne avveggano. Si diminuiſca l'impoſizione ſopra il Popolo a proporzione che s' impone ſu gli Eccleſiaſtici, e ciò compirà l'opera della unione dell' intendimento, e della volontà nel corpo ſociale.

CAP.

## CAP. IX.

### *De' Privilegj, ed eſenzioni perſonali degli Eccleſiaſtici.*

CHE gli Eccleſiaſtici ſieno eſenti da' carichi pubblici perſonali, come dalle comandate, dalle funzioni della Guerra, e da tutt'altro, che poſſa diſtoglierli dal ſacro Miniſtero, a cui ſi ſono addetti, ne convengo, perchè nell'atto, che ſi conſacrano alla Chieſa, ſegue fra loro, ed il pubblico un contratto, per cui tacitamente ſi conviene, che l'obbligo loro ſia il dirigere le anime de' loro Concittadini alla ſalvezza eterna per mezzo della parola, e dell'eſempio. Ma non intendo perchè debbano eſſere immuni dalla Giuriſdizione civile a ſegno, che abbiano ad avere negli Stati leggi, Giudici, e Tribunali diverſi da quelli, che ſono dal Governo coſtituiti per amminiſtrare giuſtizia negli affari contenzioſi al rimanente de' Sudditi, e per caſtigare i de-

delinquenti. Queſta è una diminuzione della Sovranità, e certamente tal convenzione non è di natura del contratto fatto fra loro, ed il Pubblico. Eſſi ſono Cittadini come tutti gli altri, perchè come tutti gli altri devono la loro ſicurezza alla protezione delle Leggi, perchè dunque devono godere di tal protezione, e non eſſere aſtretti alla oſſervanza di eſſe?

Io ſo, che a tempo ancora del Governo barbarico ſi vedono Leggi, che ſottopongono gli Eccleſiaſtici al Giudizio del Veſcovo, ma ſo ancora, che a queſto giudizio erano ſottopoſti anche i Laici, e che queſto Giudizio era dipendente dal Governo medeſimo, com' erano dipendenti anche i Veſcovi nel caſo di ricorſo, ſicchè ſi conſideravano come Giudici delegati del Principe, perchè dunque protrarre tant' oltre la loro eſenzione? * Eſſi ſono Succeſſori degli Apoſtoli ed in eſſi non poteva paſſare quella facoltà, che gli Apoſtoli non avevano. Gli Apoſtoli non ſi ereſſero mai in Giudici, ma ſi ſottopoſero al giudizio dei Laici. * S. Bernardo quel gran luminare della Chieſa diſſe apertamente queſta verità

rità in una lettera ſcritta ad Eugenio III. „ *ſtetiſſe Apoſtolos lego judicandos, judicantes ſedisſe non lego*. E l' iſteſſo Signor Noſtro pregato da certo Uomo a far le diviſe fra lui, e ſuo fratello riſpoſe „ *Homo quis me conſtituit Iudicem, aut diviſorem ſuper vos?* E' dunque un' abuſo degli Eccleſiaſtici, ed una violazione del diritto politico l' erezione di Tribunali diverſi da quelli de' Laici negli Stati; ed è ſommo il male che ne deriva alla Società; perchè benchè ſieno parte del Corpo Politico gli Eccleſiaſtici medeſimi, ſono regolati da leggi diverſe, ed ecco la Nazione diviſa in due parti, ed il governo di eſſa diviſo in due, ſenza che uno abbia rapporto all' altro. Tre per lo più ſono negli Stati Cattolici i Tribunali Eccleſiaſtici; uno del Veſcovo reſpettivo, ch'è il Tribunale inferiore, l' altro del Nunzio Pontificio, ch' è il Superiore, ed il terzo, ch' è ſtato il più terribile per infierire contro l' umanità, è l' Inquiſizione. Da' giudicati del primo ſi appella al ſecondo, e da queſto al Papa, ed ecco le cauſe agitate in uno Stato ſtraniero, e ſe deciſe in prima, e ſeconda iſtanza da Giudici incompetenti,

tanto più nella terza. Sono incompetenti, perchè avendo il governo la potestà esecutiva, l'ordine de' Tribunali deve essere proporzionale finchè si arriva ad un mezzo termine indivisibile, cioè ad un sol Capo, o Magistrato supremo, che nel mezzo di questa progressione sia come l'unità fra la serie delle frazioni, e de' numeri. Ma se vi sono de' Tribunali, che non abbiano rapporti simili, la forza pubblica riconcentrata nel Governo non è attiva in tutta la sua estensione, perchè non regolata dalla volontà generale, o dalla legge, ma da una straniera volontà particolare; ed in tal guisa formandosi due Sovrani, che uno di diritto, e l'altro di fatto, l'unione sociale viene a mancare, ed il corpo politico si discioglie.

Eppure tal è stata la costituzione degli Stati, ed è tuttavia, quantunque sia qualche poco in meglio variata; gli Stati Monarchici sono sempre stati fluttuanti nella maniera di governarsi (1) a differenza degli

(1) La vita di qualunque Regnante è per

degli Stati Repubblicani, che ſono ſtati più attaccati ad una forma fiſſa, e che hanno inteſo meglio i loro intereſſi. Di quì è, che per un pezzo è ſtato creduto, che la libertà civile foſſe ſolamente propria delle Repubbliche, quando deve eſſere egualmente di ogni Governo ben regolato. Un Principe ſavio, che difende, e protegge i diritti de' ſuoi Popoli, fa la loro felicità, ma non ſon ſicuri di ritrovare nel ſucceſſore un ſuo ſimile: un debole teme di offendere la Divinità, ſe reſiſte alle uſurpazioni del



---

adequato di anni venti circa, e la vita di ciaſchedun Papa ridotta ad equazione è di ſette anni circa. Il Governo temporale dei Papi, ſecondo queſta proporzione dovrebbe eſſere più fluttuante quaſi in ragione tripla di qualunque altro Governo, poichè variandoſi più ſpeſſo le Perſone ſi variano più frequentemente le idee. E pure fin qui non vi è ſtato un Papa che abbia penſato a riformare il piano della Monarchia univerſale formato dalla mente di Gregorio VII. che alcuni chiamano il Ceſare di Roma moderna. L'Intereſſe ſpiega queſto fenomeno che a prima viſta non pare nell'ordine della Natura. *

Prete, uno traſportato da' piaceri crede di redimere i ſuoi peccati nel ſoggettarſi a' di lui voleri, ed intanto l'uno, e l'altro ſacrifica la libertà pubblica ſenza intendere nè la Religione, nè la Politica.

Gl' Imperatori, ed i Rè di Francia ſono ſtati i più coſtanti a conſervare la Sovranità, onde in rapporto agli altri Stati hanno potuto vantare con ragione la libertà delle Chieſe Germaniche, e Gallicane. I primi hanno il Conſiglio Imperiale Aulico, ove ſi trattano Cauſe, che in altri Stati ſi agitano avanti i Tribunali Eccleſiaſtici, ma l'Imperatore Ferdinando I. nella iſtaurazione del predetto Conſiglio affatto immemore degli affronti fattigli da Paolo IV. comandò, che ſi aggiungeſſero alle leggi ſpeciali dell' Impero i concordati del Pontefice Niccolao V.; ed i ſecondi hanno permeſſo, che il Clero faccia Corpo nello Stato: reſiſtenze tutte alla indipendenza delle Nazioni. Queſte ſaranno interamente libere, ed indipendenti, quando i Sovrani intenti all' intereſſe de' ſuoi Popoli agiranno di concerto a ſoſtenere i loro diritti, e quando la cauſa di uno di loro la conſide-

reranno come cauſa propria; perchè allora ſarà riſtretta la poteſtà Eccleſiaſtica dentro i veri ſuoi limiti. Pare, che preſentemente ſia queſto il ſiſtema, che vogliono tenere i Governatori de' Popoli; piaccia al Cielo, che reſti perfettamente eſeguito per la pubblica tranquillità. Devono i Miniſtri dell' Altare eſſere riſpettati perchè ſono i direttori dell' anime noſtre, e gli amminiſtratori de' Sacramenti iſtituiti da Criſto noſtro Signore, ma all' incontro eglino devono riſpettare il Pubblico, alle di cui ſpeſe vivono: le immunità, ed eſenzioni ſono tante leſioni del Pubblico, perchè per l' unione ſociale uno deve eſſere il Sovrano, ed uno deve eſſere il Supremo amminiſtratore. Se il Sovrano vuol provvedere al bene ſtare de' ſuoi Sudditi non deve ricorrere ad una Potenza ſtraniera per l' approvazione delle ſue deliberazioni, nè allegare per la giuſtizia di eſſe de' vecchi concordati, o farne de' nuovi, perchè tutti i diritti politici riſultano dalla natura ſteſſa della Sovranità.

## CAP. X.

### *De' Concordati.*

I Concordati non ſono che modificazioni della forza che riſiede nei Popoli, e ſe qualche volta è lecito confrontare le coſe piccole colle grandi, equivalgono alle tranſazioni dei Particolari, perchè queſte modificano i loro diritti. Se l'errore, il timore, ha dato cauſa a tranſigere, ſe la tranſazione è enormemente leſiva per una delle parti, non ſuſſiſte la tranſazione, ed i Tranſigenti ritornano nello ſtato primiero. Così è appunto dei Concordati fra Nazione e Nazione, poichè le regole della giuſtizia ſono in tutti i caſi le medeſime, benchè l' applicazione ſia differente.

Una Nazione, un Popolo, non ha biſogno di prove per far coſtare dell' utile o del danno che gli apporta un Trattato, ma è da ſe ſteſſo giudice, perchè eſſendo naturalmente libero e indipendente, perderebbe

la

la ſua naturale ertà, ed indipendenza ſubito che ſi aſſoggettaſſe al giudizio di chiccheſſia. I Particolari poi conſiderati come membri ſeparati di una Nazione qualunque, e non come riuniti in corpo hanno biſogno di prove giuſtificative della leſione che allegano, perchè riprenderebbero parte di quella libertà ceduta alla Società ſe ricuſaſſero di ſottometterſi al giudizio di chi dalla ſocietà medeſima è deſtinato ad amminiſtrare giuſtizia. Una Tranſazione, un Concordato ſuppone la preeſiſtenza di qualche diritto nelle Parti contraenti: ſe ſi trova mancante di queſto ſuppoſto, non ſi ſoſtiene nè la Tranſazione, nè il Concordato.

Di tal natura ſono i Concordati fatti fra il Papa ed i Principi Cattolici; poichè avendo per oggetto generale la tanto decantata immunità Eccleſiaſtica, noi abbiamo dimoſtrato non eſſere queſta immunità inerente alla Poteſtà data alla Chieſa da Gesù Criſto, ed in conſeguenza mancare la preeſiſtenza di un incontraſtabile diritto. Tali Concordati hanno in ſe il germe deſtruttivo della Sovranità, ed a guiſa

di una pianta paraſitica prendono vita ed aumento dalla eſtenuazione e decremento della Sovranità medeſima ſopra della quale poſano; e perciò non poſſono non eſſere eſſenzialmente nulli. *

I Concordati benchè ſieno in ſe ſteſſi nulli autorizzano in faccia del Pubblico le pretenſioni della Corte di Roma, che non biſogna confondere colla poteſtà Eccleſiaſtica.

Diſſi nulli, perchè non eſſendo altro i Concordati, che patti ſpogliativi de' diritti de' Popoli fatti da' loro Amminiſtratori colla Corte di Roma, non poſſono ſoſtenerſi, per la ragione, che hanno ceduto quello che non era ſuo; e quello ch' era per natura ſua inalienabile, ed indiviſibile. Quei privilegj, che in principio furono per mera liberalità de' Principi concedutì per motivi di pietà male inteſa, in progreſſo di tempo furono dalla Corte di Roma ritenuti come inerenti alla Poteſtà Eccleſiaſtica; tantochè i Principi, che volevano rimettere nel pubblico depoſito quella porzione, che da' loro anteceſſori era ſtata incautamente alienata, trovarono così grandi gli oſta-

oſtacoli per reſtituire nel ſuo priſtino vigore il corpo politico, che alcuni furono detronizzati, ed altri corſero tal pericolo, che per evitarlo biſognò ricorrere a convenzioni, che fuori del timore non avrebbero accordate. La natura dell' atto dichiara la illegittimità del Contratto. L' amminiſtratore della roba altrui non può alienare ſenza il conſenſo del Padrone, ed alienando è nulla l' alienazione. Le condizioni colle quali gli Uomini ſi ſono ſcambievolmente legati, ſono le leggi generali, che hanno rapporto agli Uomini come membri di una Società qualunque, ed il corpo particolare, o il cittadino incaricato a farle oſſervare, non ne è che il depoſitario, e non il Padrone, ſicchè non può variarle a ſuo grado, e queſta è la morale de' Re giuſti, come riflette un celebre Filoſofo de' noſtri tempi ancor vivente.

E benchè ogni Società abbia una forma particolare, che le è propria, quaſi tutti gli Stati preſentemente ſono coſtituiti in forma, che i Governi oltre l' eſſere gli Amminiſtratori della poteſtà politica rappreſentano le Nazioni; onde il Principe eletto

per

per il Governo contiene in ſe una doppia perſona, cioè quella di rappreſentante il Popolo, e quella di amminiſtratore, o Governatore del Popolo medeſimo. Biſogna però diſtinguere l'una dall'altra, benchè l'una, e l'altra ſia riunita in una ſteſſa perſona, perchè la diverſità riſulta dalla natura ſteſſa delle coſe: Quando egli rappreſenta il Popolo è una perſona morale, e quando lo governa è una perſona fiſica. Gli atti rappreſentativi il Popolo ſono atti di Sovranità, e queſti differiſcono dagli atti di governo, come la volontà differiſce dal potere. Ma ſiccome ogni azione libera ha due cauſe, che la producono; una morale, ch'è la volontà, che determina l'atto; l'altra fiſica, che è il potere, che l'eſeguiſce, è neceſſario il concorſo di queſte due cauſe per la validità dell'atto, poichè ſe vi concorre il potere, e non la volontà, non reſta obbligato l'agente all'oſſervanza. Così tutti quelli atti, che accordano privilegj, immunità, ed eſenzioni ſono atti di governo, e non di Sovranità, perchè diminuendo per mezzo di tali atti la poteſtà politica poſta nel pubblico depoſito, non

può

può il Principe come Sovrano volere ciò che modifica la di lui poteſtà, altrimenti vorrebbe ciò, che gli nuoce, lo che implica contradizione col patto Sociale, e colla di lui eſiſtenza. Dunque tali atti ſon nulli perchè prodotti dal potere ſenza il concorſo della volontà. Nè ſi dica, che ſe non v'è concorſa la volontà del Principe come Sovrano, vi è concorſa la di lui volontà come amminiſtratore, e governatore del Popolo, poichè riſpondo, che tal volontà non ſerve per far uſo di quel potere, che non è ſuo, e di cui egli ne è il ſemplice cuſtode, ma ſi ricerca la volontà del Sovrano, che non è, e non può eſſere particolare, ma è generale, perchè determina gli atti di tuttiin rapporto a tutti, e non in rapporto a qualche individuo. E nella peggiore ipoteſi, che atti conſimili obligaſſero, obbligherebbero per la vita del concedente, non mai i ſucceſſori, a differenza degli atti di ſovranità, che ſe non ſono a tempo, ma perpetui, obbligano ancora i ſucceſſori; perchè queſti aumentano la forza pubblica, e tendono al bene comune; come per eſempio tutti i trattati di al-

alleanza fra Stato, e Stato, tutti i trattati, che ſi fanno per la reſtituzione de' reſpettivi rei aggiungono alla forza pubblica un' altra, o più forze pubbliche per conſervare più ſtabilmente la ſicurezza dei Popoli; i trattati di pace mantengono la tranquillità, i trattati di commercio accreſcono la felicità pubblica, ed in ſomma tutti quelli atti, che hanno per oggetto il bene generale, e non particolare.

Ed in fatti confermano il noſtro aſſunto l' ampliazione, la reſtrizione, ed alcune volte l' abrogazione de' privilegj ſeguita in diverſi tempi, e ſotto gl' iſteſſi, e diverſi Imperanti, come reſulta da' Codici Teodoſiano, Giuſtinianeo, e Barbarico, e da altri documenti da' quali appariſce non eſſere ſtata ſempre coſtante l' oſſervanza di tali privilegj. Gli atti di governo ſi poſſono dal Sovrano revocare, ed atti di governo chiamo quelli, ove non interviene neppure preſuntivamente la volontà generale. Oltre di che il Sovrano non può legarſi che per un' altro Sovrano, altrimenti la volontà particolare dirigerebbe la volontà generale, e d' indipendente ch' è la Sovra-

nità

nità diverrebbe dipendente. Non intendo perciò, che il Papa non ſia Sovrano ne' ſuoi Stati; ma quando prende di mira coſe, che non concernono la Sovranità, eſce fuori della ſua sfera.

E' vero, che i Papi hanno preteſo di formare di tutta la Criſtianità un ſol corpo, e di eſſere di queſto i ſupremi Monarchi, e di avere i Regi a loro ſubordinati; ma per vedere quanto ſia aſſurda in qualunque ſiſtema l'autorità generale, ed aſſoluta de' Papi ſerve riflettere, che la Chieſa fu fondata nella Repubblica, e non la Repubblica nella Chieſa, che la Poteſtà Eccleſiaſtica conceſſa dal Signor noſtro al Sacerdozio è meramente ſpirituale, e che fu conceſſa dal medeſimo non al ſolo Pietro, ma a tutti gli Apoſtoli. Il governo dunque eccleſiaſtico è ariſtocratico, ed il Papa è il primo nell'ordine gerarchico, come l'unità è la prima nella progreſſione aritmetica. Gli oggetti di un tal governo ſono ſpirituali, e non materiali, come dunque il Pontefice può meſcolarſi, ed ingerirſi nei governi altrui temporali, e civili? Ogni Nazione è libera, ed indipendente,

è perciò è in diritto di governarsi come giudica meglio, ed alcuna delle Nazioni non ha il minimo diritto di mescolarsi nel governo dell' altra, senza lesione del Gius delle genti. Ma se ciò è vero fra Sovrano, e Sovrano, quanto più sarà vero fra un particolare, ed un Sovrano? dissi particolare, perchè considerandolo come Capo della Chiesa non ha alcuna autorità politica ed il suo governo è diverso dagli altri governi, ed è distante tanto da essi quanto lo spirito dista dalla materia. Ciò non ostante i Papi hanno preteso, e pretendono di conoscere dell' amministrazione pubblica, ed erigersi in giudici de' Governi ed obbligare i Sovrani ad uniformarsi alle loro determinazioni, confondendo la Religione colla superstizione; e perciò facendo da Legislatori hanno saputo appropriarsi parte della Sovranità, talmente che molte delle loro leggi formano parte del Codice delle Nazioni. E se qualche volta s' è voluto recedere dalle medesime con sospenderle, o abrogarle, i Papi hanno reclamato vigorosamente, ed hanno opposta l' accettazione de' Popoli se non espressa almeno

tacita. Io non nego, che ſia poſſibile, che una volontà particolare ſi accordi ſopra qualchè punto colla volontà generale, ma nego bensì che il Sovrano poſſa dire; quello che oggi vuole un tal'uomo io lo voglio anche dimani, perchè non dipende da alcuna volontà l'acconſentire a ciò ch'è contrario al ben eſſere di chi vuole. Poſta dunque anche per vera una tal' accettazione non potrebbe per queſto protrarſi a perpetuità, perchè allora la volontà generale ſi leghe-rebbe alla volontà particolare per l'avvenire, lo che è contrario alla indole della Sovranità; tanto più quando ſi tratta come nel caſo noſtro di violare i diritti politici.

Io non pretendo di autorizzare la inoſſervanza de' Trattati fra le Nazioni, anzi dico che ſi devono religioſamente oſſervare; ma ſe a caſo i trattati ſono diſeguali, e che il vantaggio ſia per una delle parti, ed il danno ſia per l'altra, o ſono nulli, o ſono perſonali. E non poſſono eſſere reali, perchè biſognerebbe ſupporre il conſenſo in ciò che nuoce, ma queſto non può ſupporſi, anzi in tali trattati ſi deve ſupporre un' azione maggiore della reazione,

ed

ed una temporaria ceſſione a' ſuoi diritti per riparare ad un maggior male.

## CAP. XI.

### *Dell' Aſilo*

OGni membro del Corpo Politico ha diritto alla ſicurezza della propria perſona, e delle ſue ſoſtanze. Chiunque lo perturba contravviene al patto ſociale, alla di cui oſſervanza deve eſſere richiamato dalla forza pubblica. Se la forza pubblica non può eſtenderſi per tutto quello ſpazio, dentro il quale è circoſcritto ogni popolo, ſi accreſce la ſomma delle contravvenzioni a miſura, che diminuiſce la Sovranità. L' aſilo è un luogo, ove tacciono le leggi, perchè aſſicura chiunque è inoſſervante delle medeſime, ed ecco tante porzioni di Sovranità ſottratte quanti ſono gli aſili, ed ecco tanti oſtacoli alla pubblica tranquillità.

Se tutti coloro, che hanno ſcritto per l'aſi-

l'asilo, e contro l'asilio, fossero rimontati a' principj delle cose, si sarebbero meno fondati negli altrui detti, che sono per lo più pronunziati a comodo di processo, e nella erudizione, che ci può discuoprire l'opinione regnante ne' secoli, de' quali si tratta, ma non la verità: questa è costante, ed inalterabile in tutti i tempi; quella e volubile come la moda. L'opinione è un resultato di più, e diverse idee, che si combinano ora in una, ed ora in un'altra maniera secondo la quantità, e qualità de' cibi, e delle bevande, che ci sostentano, e secondo lo stato di salute, in cui noi siamo. Di quì è che l'opinione non è inerente alla natura dell'Uomo, ma dipende da' vari estrinseci accidenti (1). La natura uma-



* (1) L'Uomo è dotato della ragione, e conseguentemente è per sua natura più suscettibile della verità che dell'errore. Ma è insieme portato alla inerzia, e gravita incessantemente verso il riposo come ogni corpo gravita verso il centro. si vorrebbe saper tutto senza durare alcuna fatica, e per questo siamo più docili alla opinione che

na è ſtata ſempre la medeſima, e l' indipendenza dell' Uomo dall' Uomo ſi trova in eſſa, ſiccome la tendenza del bene ſtare di ognuno è ſtata, ed è ſempre attaccata alla medeſima. Ma benchè tutti gli uomini ſieno naturalmente indipendenti, ſi trova nella natura una diſuguaglianza fra loro ſtante la differenza dell'età, della ſanità, delle forze del corpo, e delle qualità dello ſpirito. L'atto di aſſociazione ſoſtituì a queſta diſuguaglianza fiſica una uguaglianza morale, per cui il più debole reſiſte al più forte, ed il più ſtolto al più ſagace; e così mantenne l' indipendenza dell' Uomo dall' Uomo. Ed in fatti l' ubbidienza alle leg-

---

alla ragione: l'opinione ſeconda l' inerzia, la ragione ci pone ſotto il giogo dell' eſame. Si fà l' abito a credere una coſa aſſurda; ci viene qualche ſoſpetto della di lei falſità, ma per convincerſene biſognerebbe eſporſi alla fatica dell' eſame; ſi vuole ſcanſare la fatica, onde ci piace più il credere che l' eſaminare: dunque la credulità negli Uomini è in parte il reſultato della loro inerzia.

leggi, che non ſono, o non dovrebbero almeno eſſere, che atti della volontà generale, non li fa dipendenti da alcuno; perchè eſeguendo tali atti non ſi fa da ciaſcheduno, che eſeguire la propria volontà, che è una porzione della volontà generale, e ſi perde tale indipendenza allora quando non ſi ubbidiſce alle leggi, perchè non ſi rende dipendente da tutti, eſſendo intereſſe di tutti la conſervazione dell'uguaglianza morale. Ogni oppoſizione a queſta uguaglianza fa reviviſcere la diſuguaglianza fiſica, e l'ordine ſociale ſi ſovverte. E chi è che non veda che l'aſilo è d'impedimento alla conſervazione dell'ordine? Eppure un ſolo è il momento in cui ſi ſcorge tal verità, e queſto momento è il più proſſimo al tempo del commeſſo delitto; allora tutti vorrebbero vedere inſtantaneamente gaſtigato il delinquente, ed eſtratto a viva forza dall'aſilo. Ma il tempo, che ſi conſuma nella compilazione del proceſſo, ſcoſtandoſi ſempre più da quel punto, fa naſcere nello ſpirito umano una nuova fermentazione d'idee, ed all'ardore della pena ſuccede la compaſſione, ed allora alla ma-

ledizione dell'asilo si surroga la benedizione. Non ne segue però che l'asilo non sia quello che è in sostanza, e che si cambino quei rapporti, che si rilevano dalla natura delle cose.

Il celebre Autore *de' delitti, e delle pene*, il di cui libro, per servirmi della espressione di un chiarissimo Filosofo oltramontano, dovrebbe essere il breviario de' Sovrani, e de' Legislatori, ha discorso su questa materia da profondo ragionatore, ed il poco, che ne ha scritto, vale per il molto; ed ancor' io non saprei risolvermi a decidere, se nelle circostanze presenti fosse utile, o nò per l'umanità l'abolire l'asilo. Quando io ho indicati i mali, che da esso provengono, ho sempre inteso, che il ricorrente all'asilo sia manifestamente reo, poichè s'è dubbia la di lui reità, o se è un' innocente oppresso, mi commuove troppo, e mi eccita un' interno fremito la vista di un povero disgraziato racchiuso in carcere oscuro dalla calunnia, e ritornando sopra me medesimo io dico: oggi son libero, ma domani posso essere accusato, e chi sa, che in questo momento un nemico

Cit-

Cittadino non mi tenda qualche insidia, e non ispij l'istante di sorprendermi?

Dirò bensì, che quando la carcere non servirà, che per custodia dell'imputato; quando sarà sbandita la tortura, quando le pene de' rei ridonderanno in utile dello Stato, e quando finalmente, per dir tutto in compendio, per una riforma della legislazione criminale eseguita a' termini del prelodato Filantropo resterà tolto quel resto di barbarie, ch'è tuttavia nelle Nazioni, allora un palmo ancora di terra non si trovi, che si opponga alla esecuzione delle leggi. E benchè sia stato accordato il diritto dell'asilo a' Templi materiali, ed a' di loro annessi dentro certi confini, non appartiene alla potestà Ecclesiastica il fissare quali sieno quei delitti, che non godano dell'asilo, e molto meno il riconoscere se il delitto di chi ricorre all'asilo sia de' compresi, o degli esclusi. Il delitto offende il Pubblico, le pene, che s'infligono al delitto sono corporali, il Principe è Protettore della Chiesa, dunque sono oggetti, che appartengono alla Potestà politica. Ella sola può ostare alla moltiplicazione degli a-

ſili, può volerne la reſtrizione, quando lo richieda il bene dello Stato, ed ordinarne l'eſtrazione, quando è chiaramente provato il deliquente ſenza ledere la giurisdizione Eccleſiaſtica, che ſi eſtende ſopra i dogmi della Religione, e non ſopra gli affari politici; gli uni ſono oggetti ſpirituali, gli altri temporali.

## CAP. XII.

### *Del Matrimonio.*

VI ſono alcuni oggetti, che ſono miſti, o che benchè eſſenzialmente differenti fra loro hannó tal conneſſione, e dipendenza l'uno dall'altro, che ſi riguardano comunemente come un tutto compoſto di ſpirituale, e di temporale. Fra queſti uno è il Matrimonio. E' vero ch'egli è un Sacramento, ma è ſimultaneamente un Contratto civile, ond'è, che in quanto ſi conſidera come Sacramento appartiene al Sacerdozio l'amminiſtrarlo, ma ſe ſi diſputa ſo-

ſopra la validità, o invalidità del contratto, tocca a' Magiſtrati ſecolari il deciderne la controverſia.

Il Matrimonio intereſſa di troppo la Nazione per non laſciarlo regolare da una Potenza non ſua; per mezzo di lui ſi accreſcono, o almeno ſi conſervano le braccia per l'agricoltura, e per l'induſtria, che ſono i due cardini, ſopra de' quali ſi poſa la felicità degli Stati.

E' per altro vero, che in ogni paeſe ed in ogni tempo è intervenuta la Religione nel Matrimonio; poichè eſſendoſi riguardate alcune coſe come impure, o illecite, ma non oſtante neceſſarie, vi biſognava il ſoccorſo della Religione per legittimarle in un caſo, e riprovarle nell'altro. E ſiccome uno de' grandi oggetti del Matrimonio è di togliere tutte le incertezze delle congiunzioni illegittime, è neceſſario, che la Religione v'imprima il ſuo carattere, perchè abbia tutta la poſſibile autenticità.

Non è per queſto che le leggi Civili non abbiano ſempre regolati i Matrimonj; e benchè il Criſtianeſimo abbia data una

nuova forma alla Giuriſprudenza, che Coſtantino principiò a rapportarla al di lui ſtabilimento per mezzo delle idee preſe dalla ſua perfezione, ſi vedono ne' Codici Teodoſiano, e Giuſtinianeo fiſſati i gradi di parentela, dentro i quali non poteva contrarſi il Matrimonio, e gl' impedimenti impedienti, e dirimenti, de' quali diſcorrono tutti i Canoniſti, come coſe fiſſate dalle Leggi Eccleſiaſtiche. E certamente le leggi Eccleſiaſtiche non preſero parte in tali affari prima del Secolo XII. nel quale fu tenuto il primo Concilio Ecumenico Lateranenſe, che proibiſce le congiunzioni de' conſanguinei; e d' allora in poi i Papi pretefero eſſere di loro pertinenza le diſpenſe de' gradi proibiti per contrarre il Matrimonio. Ma tuttociò non baſtò per compire l' opera: formarono una nuova maniera di contare i gradi, per la quale, eſtendendoſi al di là della gradazione civile la parentela, venne a produrſi un nuovo fondo di entrata per la Curia Romana. Ed i Principi permeſſero, che foſſe così attaccata la poteſtà legislativa, perchè in quei tempi dalla volontà del Papa dipendeva la di lo-

ro

ro permanenza ſul Trono, e la ſedeltà de' Popoli a loro ſoggetto.

Ciò non oſtanto l' Imperator Lodovico il Bavaro ſeppe con coraggio mantenerſi ſul Trono, e nelle occaſioni, che gli ſi porſero ſeppe rivendicare i diritti della Corona. Nel Codice Diplomatico del Leibniz ſi leggono due atti, ne' quali queſto Principe condanna come un' attentato all' Autorità Imperiale la dottrina, che attribuiſce ad altra Poteſtà, che alla ſua il concedere diſpenſe, e giudicare della validità de' Matrimonj ne' luoghi del ſuo dominio; e perciò devenne a due atti. Il primo riguarda il divorzio fra Giovanni figlio del Re di Boemia, e Margherita Ducheſſa di Karinthia; ed il ſecondo la diſpenſa della parentela fra Lodovico Marcheſe di Brandemburgo, e la medeſima Ducheſſa di Karinthia; ma non fu ſoſtenuto in quel tempo, nè imitato di poi da' di lui Succeſſori, tuttochè abbiano laſciato eſiſtere il Conſiglio Imperialo Aulico competente per deliberare ſu certe materie, ma inoperoſo non oſtanti i clamori continui de' Tedeſchi.

* Non porto queſto fatto per compro-

va

va dei diritti della Potestà politica sopra il Matrimonio, perchè essendomi io fin da principio prefisso di non voler rilevare la prova dei diritti dai fatti, sarei in contraddizione con me medesimo; ma lo porto solamente per far vedere, che alcuni Principi hanno con tutta ragione resistito a chi voleva rapire dal Sacro Deposito dell' Autorità pubblica una qualche porzione di esso, per essere a carico loro la di lui conservazione.

La Potestà politica è di data anteriore alla Potestà Ecclesiastica, ed il Matrimonio è tanto antico, quanto è antica la riunione degli Uomini in forma di Popolo; cosicchè è stato prima Contratto che Sacramento. Era necessario dare a questo Contratto una certa forma per prevenire i disordini, che derivano dalla incertezza della prole, per garantire i Contraenti dagli insulti altrui, e per mantenere ed accrescere lo Stato con dei nuovi Cittadini, che fossero surrogati in luogo dei mancanti o che rendessero maggiore la popolazione.

La Politica e la Morale tendono a rendere l'Uomo felice, e l'una e l'altra han-

hanno per baſe la natura umana. La Politica non è che la cognizione dei diritti, e dei doveri, che derivano immediatamente dai rapporti coſtituiti dalla Natura fra gli Uomini; ed eſſa ha per oggetto di dirigere la loro condotta ſecondo queſti rapporti. La Morale poi ſi applica a rettificare le affezioni dell' Anima, e a dirigere i moti della volontà, che ſono i principj di tutte le azioni umane; e perciò queſte due Scienze non poſſono ſepararſi. A tale effetfetto non biſognava tralaſciare di rendere legittime alcune congiunzioni, ed altre dichiararle illegittime, perchè ſe tutte indiſtintamente aveſſero avuta la pubblica approvazione, ſi farebbero riconcentrati troppo in ciaſcheduna famiglia gl' intereſſi particolari, meno ſtretto il nodo ſociale, e troppo ſcorretto il coſtume. Se foſſe ſtata permeſſa la congiunzione fra Fratello e Sorella, fra Cugino e Cugina, ed i Padri non ci aveſſero per tempo inſinuate maſſime uniformi a tali proibizioni, ſi farebbero diminuiti i rapporti fra una famiglia e l'altra, e per ragione delle piccole diſtanze che ſono fra quelli che abitano ſotto il me-

desimo tetto, si sarebbero più presto eccitati che aspettati i bisogni che nascono dalla pubertà; ed in conseguenza si sarebbe fatto un mal'uso delle nuove facoltà dateci da quella età. Il troppo ripetuto Commercio dei due sessi cagiona dei disordini in tutte le parti della Economia Animale, ed offende le facoltà Spirituali e dell'intelletto, mentre produce la stupidità, l'imbecillità, la perdita della memoria, e della immaginazione, ed a questi mali fisici e morali ne succede la infecondità, che è il peggiore dei mali che possa avvenire allo Stato.

Dilatatasi la nostra Santa Religione, dovevasi fare negl'uomini una mutazione in genere di pensare, cosicchè doveva in qualche parte variarsi la volontà generale, non in rapporto al fine, ma in rapporto ai mezzi, e gli atti di essa dovevano essere più rispondenti alla di lei perfezione. Sù questa idea furono formate le Leggi che si leggono sopra il contratto del Matrimonio nei mentovati Codici Teodosiano, e Giustinianeo; ed il Sacramento non servì che a rendere più stabile, e fermo questo contratto. *

E' vero che il Matrimonio è indiſſolubile per legge Divina, ma come può acquiſtare il carattere d' indiſſolubile un' atto umano, ſe non è uniforme alle Leggi poſitive? Se dunque dalle leggi poſitive ſono determinati gl' impedimenti del Matrimonio, il contrarlo contro la diſpoſizione di eſſe fa l' atto nullo, e dalla nullità dell' atto non ne reſulta alcun legame nè ſpirituale, nè temporale, perchè il legame ſpirituale ſuppone l' atto valido, altrimenti ſi pervertirebbe l' ordine politico voluto da Dio.

Pare che le cauſe Matrimoniali ſieno di grande importanza nello Stato, e che contribuiſcano alla quiete pubblica, onde mali graviſſimi ſono avvenuti, e ne avverranno, ſe l' autorità ſopra di eſſe ſi laſcerà in balìa di una Potenza ſtraniera.

## CAP. XIII.

### *Del Celibato*

SE il Celibato oſſervato da' Preti, e da' Frati della Comunione Romana ſia tanto contrario alla popolazione quanto ſi crede comunemente, è tuttavia un problema da non poterſi facilmente riſolvere ſenza la certezza di alcuni dati. E primieramente biſognerebbe ſapere qual foſſe la popolazione antica contenuta nella eſtenſione, dentro la quale è racchiuſo preſentemente il Cattolicilmo per confrontarla colla moderna: ma non vi è alcuno antico Scrittore, che ne abbia fatta una numerazione da fornirci d' idee aſſai vaſte per fare queſto confronto. E' da riflettere per altro, che la popolazione creſce in ragione della cultura delle terre, e delle arti, perchè lì ſi propaga il genere umano, ove non ſono oſtacoli per la ſuſſiſtenza.

*Ero-*

*Erodiano* (1) racconta, che ne' ſuoi tempi vi erano nell' Impero Romano molte terre inculte, delle quali non ſi faceva alcun uſo; e loda molto *Pertinace* nell' aver offerto tali terre tanto nell' Italia, che altrove a chiunque aveſſe voluto ridurle a coltura rendendole di più libere da ogni dazio, ed impoſta.

*Vopiſco* (2) che nell' Etruria vi erano molte buone terre inculte, e che l' Imperatore Aureliano diſegnava di convertirle in vigne per procurare al Popolo Romano una più grande abbondanza di vino.

*Polibio* (3) oſſerva che nella Lombardia, e nella Toſcana vi s' incontravano gran branchi di porci, dal che ſe ne può inferire che vi erano molti boſchi, e poco di terreno coltivato.

Confrontando ora quei tempi co' noſtri, noi certamente ſiamo ſuperiori agli antichi, perchè la coltura delle terre è notabil-

(1) Lib. 2. cap. 15.
(2) In Aurel. cap. 48.
(3) Lib. 12. cap. 2.

bilmente migliorata, e creſciuta, e le arti, e le manifatture incomparabilmente aumentate, perchè la ſcoperta di un nuovo Mondo avendo accreſciuto il commercio, ſi è aperto un maggior campo per rendere più fruttuoſa l'induſtria; ed ecco nuovi mezzi per nutrirſi, ed in conſeguenza tanti incoraggimenti agli Uomini per la loro moltiplicazione. E' ſtata, ed è ſempre coſtante l' oſſervazione, che la popolazione ſia proporzionale all' Agricoltura, ed all' induſtria, dunque pare, che la popolazione moderna debba eccedere la popolazione antica; tuttochè Uomini celebri abbiano penſato diverſamente.

Nè può togliere la differenza il numero de' Celibi Eccleſiaſtici, perchè in antico oltre il gran numero de' ſervi, a' quali non era permeſſa l' unione colle ancille, che col conſenſo de' Padroni, che in tal coſa ſi regolavano a forma delle loro forze in ſoſtentarli, vi era un coſtume, che per non caricarſi di una troppo numeroſa famiglia, ſi eſponevano i neonati, e non vi erano Spedali per raccettarli; onde tal uſo compenſa più che baſtantemente il Celibato de' Moderni, con queſto divario per altro, che

per

per la esposizione perivano i figli, e venivano tolti allo Stato tanti Cittadini, che potevano essere utili alla loro Patria, laddove nel sistema moderno, benchè per l' ordinario non si faccia, che tanti oziosi politici, non si può negare, che alcuni di essi non abbiano fatto, e non facciano de' beni allo Stato per mezzo delle a, rti e delle Scienze.

Non è da omettersi, che da' calcoli di *Sussmilch* rilevasi esser a cose eguali non molta la differenza, che passa fra i matrimonj, che si contraggono ne' paesi protestanti, ove non vi è il celibato coattivo, e fra quelli, che si contraggono ne' paesi cattolici. Per l' esperienza del passato, e del presente si può certamente congetturare esservi nella natura delle cose una specie d' impossibilità, per cui la popolazione non passi al di là della proporzione di sopra espressa. O si estenda il commercio, o si accresca la estensione del Regno, pare che vi sieno degli ostacoli invincibili, che la impediscano di oltrepassare certi limiti. Si osserva, che nelle gran Città, ove si riunisce un maggior numero

di Uomini, fra cento morti vi ſono trenta ragazzi, e forſe più periti ne' primi anni; ed alla Campagna appena ſe ne trovano venti. Si oſſerva in oltre che la vita degli Uomini non è per adeguato di maggior durata, che di ventiſette anni in circa, e che la durata delle generazioni ſucceſſive per il comune degli Uomini ſia intorno ad anni 33., coſicchè venti generazioni ſucceſſive non durino, che 640. anni circa, che è il prodotto, che ne viene dalla moltiplicazione di queſti due numeri.

Dica chi vuole contro il celibato eccleſiaſtico, che per me credo, che nelle circoſtanze preſenti, e ſenza dare una nuova forma al ſiſtema politico, ſia una riſorſa allo Stato.

Il luſſo eccеſſivo, che cagiona ſpeſe ſtraordinarie, le falſe idee di rango, e di ſuperiorità, che non convengono col commercio, ed una ſpecie di onore attribuita all' ozio di certe perſone, nelle quali ſi fa paſſare la nobiltà per retaggio, e non per merito perſonale, e l' immenſo numero di ſoldati mercenarj ſervono di ſoſtegno al libertinaggio.

Il timore della miſeria ne' ricchi, o Nobili trattiene il corſo alla propagazione,

e ſe

e ſe i Genitori non ſi luſingaſſero di poter deſtinare i loro figli alla vita Monaſtica, o al Presbiterato, ſi aſterrebbero più dalle congiunzioni legittime; poichè ſuccedendo dopo i primi momenti del Matrimonio all' amore la rifleſſione, la poſſibilità di un gran numero di figliuoli ſarebbe per loro un' idea troppo triſta per non cimentarſi all' aumento della prole. Quando io ho detto, che il timore della miſeria trattiene il corſo alla propagazione, io non ho inteſo di comprendervi, che le perſone ricche, poichè le perſone povere, o miſerabili non hanno da temere di ritrovarſi in quello Stato, in cui già ſono. Il povero ſi ſoſtiene col lavoro delle ſue mani, ſicchè non lo ſpaventa la moltiplicità de' figliuoli; perchè in eſſi vede tante braccia, che poſſono alimentarlo nella ſua vecchiaja. Il miſerabile poi ſorpreſo dalla inerzia vive a ſpeſe altrui, ed erige in meſtiero l' accatto, onde piuttoſto, che atterrirlo il numero de' figliuoli lo rende più lieto, perchè queſti gli ſervono d' iſtrumento a muovere la compaſſione, e rilevarne così un maggior profitto di limoſine, e perchè ſubito che ſon

nati, dà loro facilmente il ſuo meſtiero; e per queſto è maggiore la propagazione in queſte due claſſi.

Il poſſeſſo di lati fondi fa la claſſe de' ricchi, ed il luſtro de' Nobili; e le rendite ſi ſpendono da queſti in cavalli, cani, ſervitori, e donne ſenza dare allo Stato più Cittadini di un Convento, che poſſedeſſe altrettanti beni. Un gentiluomo di tal natura fa certamente coll' aſtenerſi dal matrimonio un maggior male allo Stato, che un aſſemblea di Preti, o di Frati, perchè egli invece di diſtribuire le ſue entrate a tanti Cittadini, che potrebbero naſcere da lui, e renderſi utili alla Patria, mantiene tanti ozioſi tolti all' agricoltura, ed alle arti; laddove un convento alimenta uomini, a' quali è tolta in vero la facoltà di congiungerſi legittimamente, ma che poſſono col loro eſempio influire nel coſtume pubblico, e che forſe anche vivendo nel Secolo ſi ſarebbero aſtenuti dal matrimonio per non avere con che ſoſtentare una famiglia. Ed in fatti la maggior parte di coloro, che ſi pongono in un celibato coatto ſono tante perſone, che per diſpoſizione de' loro

Au-

Autori ſono obbligati a ſacrificare la loro libertà all'ambizione di un maggior nato. Queſto male per altro dipende dal governo, che ammettendo i Majoraſchi viene a togliere l'uguaglianza nella diſtribuzione de' beni di una famiglia, e viene ad accreſcere il numero de' celibi volontarj, o coatti.

Il dover ſeguire ne' contratti matrimoniali i gradi del Gius Canonico, e non del Civile, la diſtinzione de' ranghi nelle perſone, la convenienza più che l'amore, e l'eſſere in ogni governo una diſuguaglianza troppo grande de' beni di fortuna, ſono tanti oſtacoli, che ſi oppongono alle congiunzioni legittime, e ſono a parer mio di tanta forza, e peſo, che calcolando il ceto di coloro, che ſi aſtengono dal matrimonio per tali motivi generali, ed il numero di quelli, che ſi ſeppelliſcono in un Convento, la ſomma de' primi ſarà maggiore della ſomma de' ſecondi, quanto il numero de' prodighi è minore del numero degli economi.

Non ſe ne inferiſca per altro da ciò, che chi governa i popoli non debba gettar gli occhi ſul celibato dello Stato; anzichè deve diſtribuire le coſe in guiſa, che ogni

individuo abbia il ſuo bene ſtare, poichè in quel luogo, ove ſaranno due perſone di diverſo ſeſſo, che poſſono vivere comodamente, vi ſarà matrimonio, e ſi riſtringerà da per ſe il numero de' celibi. Ma come fare? mi ſi dirà. Si accreſca primieramente la eſtenſione de' terreni ne' Laici, e ciò ſi potrà ottenere con proporre a' poſſidenti eccleſiaſtici qualche vantaggio nell' allivellare le loro terre. La coltura di tali fondi è per l' ordinario negletta per mancanza di un' Iſpettore, che vi s' intereſſi come in coſa ſua propria, onde le rendite di eſſi devono eſſere neceſſariamente minori di quelle, che produrrebbero, ſe foſſero in mano di particolari; coſicchè il dar loro qualche coſa di piu non ſarebbe un' aggravio. Biſognerebbe per altro, che il Principe preſedeſſe a tali conceſſioni, e che non permetteſſe che foſſero fatte in perſone, che già poſſedeſſero molte terre, o in una perſona ſola ſi riuniſſero, perchè in queſti due caſi non migliorerebbe la cultura di eſſe, ma ſarebbe nel caſo medeſimo, in cui era nelle mani de' primi poſſidenti, vedendoſi per l' eſperienza, che le terre ſono più coltivate

da

da chi nè ha una piccola eſtenſione, che da chi ne ha una grande. Così ſi moltiplicherebbero i poſſidenti, ſi aumenterebbe l'agricoltura, ed in conſeguenza la popolazione. Vi ſarebbe ancora un' altro mezzo, ma ſiccome parmi, che attacchi la proprietà, che deve godere della pubblica protezione, mi aſtengo da porlo in proſpetto. Solo dirò, che ſe le premure del governo ſi dirigono ad accreſcere e favorire l'induſtria, ed a togliere il pregio all'ozio, tutti potranno vivere comodamente, e ſi diminuirà da ſe ſteſſo il numero de' Celibi.

Può anche il Principe facilitare i matrimonj col rivendicare quella porzione di Sovranità rapita nella coſtituzione de' gradi di parentela dalla poteſtà pontificia, come ſe il matrimonio foſſe un' affare meramente ſpirituale. Non vi ſia differenza nella computazione de' gradi per il Matrimonio da quella per la ſucceſſione. La eſtenſione di eſſi nel ſuccedere è ſtabilita ſulla natura dell' Uomo, perchè l' amore degli aſcendenti verſo i diſcendenti è progreſſivo, e la legge civile nel limitare i gradi non ha fatto altro, che indicare fin dove tal' amo-

re preſuntivo ſi poſſa eſtendere. La reſtrizione poi de' gradi nel matrimonio è fondata maggiormente nelle leggi di natura, poichè ſe il figlio poteſſe ſpoſare la madre ſi roveſcerebbe il loro ſtato naturale. Il figlio deve un riſpetto illimitato alla madre, la moglie deve altrettanto al ſuo marito; nelle donne la natura ha anticipato il tempo per aver figli, negli Uomini lo ha ritardato. Di quì è che ſe foſſe permeſſo il matrimonio fra la madre, ed il figlio, ne ſuccederebbe frequentemente, che quando il marito foſſe nelle vedute della natura, la moglie non vi foſſe più.

E' in oltre naturale a Padri il vegliare ſul pudore de' loro figli, e tanto più nel recinto delle domeſtiche mura: Sicchè per conſervare i loro coſtumi li hanno iſpirato dell' orrore per tutto quello che poteva portarli all' unione di fratello, e ſorella; e dalla medeſima cauſa deriva la diſapprovazione delle congiunzioni fra i cugini germani; poichè, come oſſerva un celebre Filoſofo, e Politico, ne' primi tempi ſtavano tutti nella medeſima caſa ed i cugini ſi riguardano fra loro come fratelli.

Ne'

Ne' primi tempi appreſſo i Romani il matrimonio fra i Parenti in quarto grado era reputato inceſtuoſo, e tale ſi riputava quaſi per tutta la terra indipendentemente da alcuna comunicazione. Gli abitanti di Formoſa, gli Arabi, i Maldivi non l'hanno certamente appreſo da' Romani.

Un Legislatore pertanto, che nella proibizione de' matrimonj fra Parenti ſeguiſſe le leggi di natura, gioverebbe moltiſſimo alla propagazione, e farebbe un bene allo Stato, perchè verrebbe a riunirſi alla Sovranità ciò che da ſei ſecoli in quà le è ſtato tolto dalla Corte di Roma, e ſi riſparmierebbero moltiſſime ſomme di denaro, che colà ſi mandano per le diſpenſe.

Ma ſi opporrà, che eſeguendo il piano propoſto ſi roveſcerebbero i Concilj. E' vero, che i Concilj hanno diſpoſto ſu tal materia, ma ſenza autorità legittima: le deciſioni de' Concilj ſono inalterabili, quando queſte riguardano il dogma, perchè trattandoſi di coſe ſpirituali, ricevono da Dio immediatamente la loro autorità, e la loro infallibilità; ma quando riguardano la diſciplina dipende da' Sovrani l'accettarle

in un tempo, e variarle in un altro.

Repugna ancora ad un governo ben regolato, ed ad una economia bene inteſa il vedere aggravato il Matrimonio di una gabella proporzionale alla dote, che il Marito riceve dalla Moglie per ſoſtenere i peſi matrimoniali. L'abolizione del governo Feudale fece ritornare alla corona le porzioni ſottratte alla Sovranità, e reſtituì alla umanità la libertà civile; ma la gabella de' matrimonj mi riſveglia la triſta idea del diritto del *Cunnagio*, che per riſcattarlo vi voleva denaro, e mi fa ſovvenire di un reſiduo di ſervitù. Orribile condizione umana l'eſſere conſiderati come animali, o come coſe commerciabili!

Parrà che mi ſia troppo allontanato dal mio ſoggetto, ma ſiccome trattando di togliere, o per dir meglio diminuire gli oſtacoli al matrimonio, vengono a diminuirſi i motivi del celibato, non ſarà fuori di propoſito ciò, che ho detto.

Soggiungerò ancora, che la Poteſtà politica potrà diminuire ſempre più il numero de' Celibi col diminuire i motivi del celibato, e che queſti diverranno minori, ſe

i Prin-

i Principi fiſſeranno gli occhi ſulle Profeſſioni Religioſe.

## CAP. XIV.

### *Delle profeſſioni Religioſe.*

IL paſſaggio della infanzia alla pubertà non è ſtato fiſſato dalla natura, poichè diverſifica negli individui ſecondo i temperamenti, e ne' popoli ſecondo i Climi. Ognuno è a portata di oſſervare la differenza, che paſſa ſopra queſto punto fra i paeſi caldi, ed i paeſi freddi; e colui, che ha ſortito dalla natura un temperamento ardente, ſi vede formato più preſto degli altri. Gli antichi Romani nelle loro leggi non determinarono la pubertà dagli anni, ma dalla formazione del corpo; e benchè Giuſtiniano la determinaſſe ne' maſchi a' quattordici anni completi, e nelle femmine a dodici parimente completi, ( forſe perchè in Coſtantinopoli anticipaſſe o per ragion di Clima, o perchè i Greci eſſendo più culti,

ti, la loro immaginazione meno pacifica, e calma fermentaſſe più preſto il loro ſangue, ed acceleraſſe i lenti progreſſi della natura ) ſi uniformò alle leggi Romane in fiſſare l'incapacità dei puberi nell'amministrazione delle coſe loro, e la invalidità delle loro obbligazioni fino agli anni venticinque completi. Chi ſtabilì tali leggi ſi ſervì della ragione, e pensò bene, che un giovine di 23., o 24. anni poteſſe diſcernere il ſuo vantaggio, o la ſua perdita preſente, ma che foſſe poco capace di prevederne le conſeguenze.

La profeſſione Religioſa è una obbligazione ſcambievole fra l'individuo, ed il corpo, ed è una ſpecie di commercio, ove ſi dà, e ſi riceve. Non coſtituiſce dunque l'eſſenza dell'atto la piena cognizione negli ſtipulanti di ciò che eglino danno, e di ciò che ricevono? Ma come può concorrere in queſto contratto l'intendimento, la volontà, e la libertà, quando uno dei contraenti è un ragazzo di quindici, o ſedici anni? Baſta rimetterſi in quella età, e richiamarſi alla mente le inclinazioni, i ſentimenti, le maniere di penſare di quel tempo per averne

ne una prova delle più convincenti, e ſenſibili in ſe medeſimo.

Bonifazio VIII., che preteſe di far dipendenti dall'autorità pontificia tutte le Sovranità, volle ancora variare l'ordine della natura, e riformare il Mondo fiſico, ed il morale; poichè fiſsò l'età per i voti di Religione al quattordiceſimo anno. La ignoranza di quel Secolo attribuiva a' Pontefici una ſpecie di onnipotenza, ſicchè fu facile il perſuaderſi, che il Papa poteſſe dare a quella età, ciò che nell'ordine naturale non ſi può avere che dal tempo, e dalla eſperienza.

Il Concilio di Trento aggiunſe a queſta età ſoli due anni, ma il pregiudizio, che ne riſultò, fu maggiore, e non equivale all'aggiunta, mentre approvò le profeſſioni fatte nella età di ſedici anni, e le dichiarò legittime, e valide. Ma non oſtante qual'Uomo di buon ſenſo crederà, che ſi poſſa avere nell'età di ſedici anni quella forza, e quella maturità di ragione, che ci viene per i lenti progreſſi della natura nella età di venticinque, o trenta anni? Un regolamento di diſciplina non è un giudi-

zio dogmatico, ed una legge positiva non può derogare a ciò che è contrario alle leggi di natura, e della ragione. E benchè dai Principi ne sia stato, e ne sia da alcuni tuttavia autorizzato l'uso, questa autorizzazione non fa tutto al più, che render precaria la validità civile delle professioni fatte a' sedici anni, fino a che non sia da loro disapprovato tal uso: ma non influisce in alcun conto sopra la validità fondamentale del contratto, nè sopra quella de' voti, poichè l'una, e l'altra dipendono da' principj naturali. Nè il lasso del tempo può rendere fermo, e stabile un tal uso, poichè l'uso prende forza di legge per mezzo del tempo, quando è contrario a delle leggi arbitrarie, ma non mai quando si oppone a' diritti della natura, e della ragione: quelle si prescrivono, questi sono imprescrittibili, nè bisogna chiamare uso ciò, che non è, che un abuso tollerato.

Nè per giustificare l'uso presente delle Professioni religiose mi si opponga la legge, che permette i matrimonj agli anni quattordici, perchè dall'uno all'altro con-

tratto non vi è proporzione. Il Matrimonio è coſtituito nell'ordine della natura, e per conſeguenza non eſige in chi lo contrae le medeſime condizioni, che ſi richieggono in un'impegno contrario a queſto ordine; tanto più, che per il matrimonio non ſi ſgravano le famiglie, ed il padre penſa allora per ſe, e per il ragazzo, che prende moglie; laddove un Padre quando ſacrifica un figlio tenero in un Monaſtero, non penſa che a ſe, o al più al ſuo Erede. E quando non concorreſſero queſte ragioni direi che un'abuſo non ne giuſtifica un' altro.

Nelle profeſſioni religioſe è neceſſario diſtinguere il contratto civile, che forma un legame reciproco del corpo, che riceve un individuo, e del particolare che ſi lega a queſto Corpo; ed i voti, che il particolare fa a Dio nella ſua profeſſione; ſicchè queſto atto è compoſto di temporale, e di ſpirituale, e forma tutto inſieme l'idea compleſſa, ed aſtratta della profeſſione religioſa. Il legame del Corpo, e del particolare è puramente civile perchè dipende dal conſenſo libero dell'una, e dell'altra par-

parte, dunque appartiene alla Potestà temporale. Il legame de' voti è puramente spirituale, perchè sono di un' ordine soprannaturale, ed appartiene alla Potestà, che può legare, e sciogliere spiritualmente. Per la sussistenza di qualunque contratto civile si ricerca l' età competente, la intelligenza, ed un' intera, e perfetta libertà. Tali condizioni sono naturali, e meramente civili, sicchè se la Potestà temporale decide, che sieno queste intervenute nella professione, la professione esiste spiritualmente, e sisicamente, ed allora il concorso delle due Potestà è evidentemente necessario per essere sciolta. Ma se la Potestà temporale decide in contrario, la pretesa professione non ha esistenza reale, mentre l' oggetto della decisione non è il legame, o il voto, ma la capacità, o incapacità dell' individuo a contrarlo, e tal' oggetto non è nell' ordine soprannaturale: e qualora è dichiarato sopra la incapacità, è nulla la obbligazione fino da principio, ed in conseguenza non possono sussistere i voti, per essere questi tanti risultati della obbligazione medesima. La Potestà spirituale ha il Regno dell' altro mondo,

do, ed in tutto il reſto non è che ſecondaria.

Tocca a voi Principi, che avete la cura de' Popoli a rimettere le coſe nel ſiſtema loro naturale, e ſe ſiete attenti a provvedere a' minori, ed a' prodighi, provvedete alla umanità, che non ceſſa di reclamare i ſuoi diritti. Le ricchezze ſono beni accidentali; la libertà dell'Uomo è nella natura; e colui, che per non intender bene il prezzo di eſſa per difetto di età, o di ſperienza, l'ha ſacrificata alle voglie di un Padre indiſcreto, o all'ambizione di un Maggiornato, merita più d'ogni altro il voſtro ſoccorſo per rivendicarla. Vi ſieno le profeſſioni Religioſe, ma ſieno fatte con tutta la maturità del giudizio, e ſe la minorità termina a 25. anni, ſia il neceſſario requiſito queſto termine per farle legittimamente tanto per l'uno, che per l'altro ſeſſo. In tal guiſa ne verrà il bene dello Stato, e della Religione, perchè non vi ſaranno tanti ozioſi politici, e diminuirà il numero degli Apoſtati.

Eſclameranno i Padri ricchi, o Nobili contro sì giuſte querele, perchè cer-

ramente mancherebbe loro un gran mezzo per ſcaricarſi de' loro nati, ſe non poteſſero uſare della frode, o inganno nella loro tenera età, ove il timore li atterriſce, e qualunque allettamento inventato ad arte li pare un bene. Eſclamino pure, ma ſappiano che non meritano di eſſere ſentiti, che loro compongono il minor numero, e che le leggi, che devono proteggere gli oppreſſi, devono eſſere orribili per gli oppreſſori.

## CAP. XV.

### *Degl' Iſtituti degli Ordini Monaſtici*

NOn finiſcono quì le Paterne cure di un Principe amante de' ſuoi Popoli intorno a tal particolare, ma biſogna che le rivolga ancora ſugli Iſtituti degli Ordini Religioſi che ſi trovano nello Stato.

Sono tanti queſti Ordini, che per porli tutti generalmente in proſpetto, ſi poſſono dividere in Ordini che convengono ai do-

doveri dell' Uomo verſo ſe ſteſſo; ed in Ordini che diſconvengono a tali doveri.

La Conſervazione di ſe ſteſſo è il primo obbligo impreſſoci nel cuore dal ſommo Facitore dell' univerſo, ed i mezzi che tendono a queſto fine ſi devono religioſamente oſſervare, perchè queſti appunto formano i doveri dell' Uomo verſo ſe ſteſſo.

Quell' Iſtituti che hanno per oggetto la diſtruzione delle paſſioni umane tendono lentamente alla diſtruzione di ſe ſteſſo. I biſogni fiſici, che ſono conſeguenze neceſſarie dell' interno meccaniſmo dell' Uomo, generano le paſſioni. Il primo biſogno che ſi manifeſta è la fame, e ſenza un' interno impulſo a ſaziarla ſi perirebbe. L' opporſi troppo frequentemente a queſto naturale impulſo, è l' iſteſſo che raccorciarſi la vita; perchè conſiſtendo queſta in una continua alternativa di perdite, e di reparazioni, ciò che impediſce la continuazione di una tale alternativa tira ad avvicinare i due eſtremi dello ſpazio interpoſto fra la eſiſtenza e la non eſiſtenza. Di tal natura appunto ſono i troppo frequenti, e lunghi digiuni, che ſi oſſervano in alcuni Ordini Religioſi

gioſi. L'aſtinenza dalle Carni, e la ſurroga dei Peſci freſchi e ſalati non è un ſano alimento. Nei Peſci la corruzione ſale per l'ordinario a un grado più funeſto che nelle Carni. I Peſci ſalati ſono di un maggior guſto perchè irritano co' loro ſali il palato, e lo ſtomaco, e producono una ſenſazione che ſi prende per fame, onde è che ſi mangiano con più appetito, ed in maggior doſe; e perchè ſtante la loro durezza non ſi poſſono maſticare quanto biſognerebbe, la ſaliva nella bocca ed i ſughi digeſtivi nello ſtomaco non inſinuandoſi in eſſi, ſi rende difficile la digeſtione. Oltrediche tali alimenti ſono graſſi, oleoſi, ed il chilo che producono è acre, irritante, ſlogiſtico.

Nè mi ſi dica che ciò tende a diminuire gli ſtimoli della incontinenza, ed a rendere gl' Individui più perfetti; perchè anzi ſi accreſcono i pericoli del Celibato. Un tal ſiſtema di nutrirſi per eſſere di natura ſua irritante, ed infiammabile, può rendere più oſtinata la ſatiriaſi, la paſſione uterina, il furore iſterico in forma che la ragione e la Religione ſarebbero appena ſuf-

ſufficienti a reſiſtere a delle irritazioni così violenti, le quali rendono l' Uomo ſimile agli Animali, che ſono furioſi ed indomabili, allorchè riſentono tali impreſſioni.

Certi abiti di lana ſulla carne che gl' Individui di alcuni Ordini ſono obbligati a portare anche dormendo, ed in uno ſtato infermo, ſi oppongono troppo alla Sanità; cagionano un calore troppo grande, e dei ſudori ad ogni piccolo moto; non permettono all' aria eſterna di temperare il calore del Corpo, a cui ſono a contatto; tirano a ſe come una ſpugna tutta l' umidità, e per la continua loro conſtricazione aumentano gli umori verſo la cute. Da ciò ne deriva la diſſipazione delle parti ſieroſe, la ſpeſſezza dei fluidi, la rigidezza dei ſolidi, ed un' eccesſo di traſpirazione ſenſibile, ed inſenſibile.

Le diſcipline, le lacerazioni, i cilizj non fanno che irritare il ſiſtema nervoſo, e non ſervono che ad incrudelire contro ſe ſteſſi per incrudelire dipoi contro degli altri. Queſte non ſono che virtù di pregiudizio e non virtù vere, e chi ſa che tali atti non ſiano delittuoſi appreſſo Dio, perchè E-

gli vuole il cuore, e la conſervazione di ſe ſteſſo, per ben ſervirlo ed amarlo, e non il ſuicidio, tanto più crudele quanto più lento. Le auſterità dei Fakiri, e le orribili penitenze dei Bramini non ſono che reſultati di una corruzione religioſa agli occhi di chi è illuminato dai raggi della vera Religione. Coloro che moſſi da un male inteſo zelo di devozione cercano d' imitarle, ſi allontanano ſempre più da quella perfezione alla quale aſpirano, perchè preferiſcono certi atti eſterni all' eſercizio de' proprj doveri, della carità criſtiana, e della fatica. Chi non apprezza i doveri verſo ſe ſteſſo, non può apprezzare i doveri verſo degli altri. Quelli ſono diretti, queſti ſono rifleſſi; e ſiccome nel fiſico l' angolo d' incidenza è la miſura dell' angolo di refleſſione, così nel morale il grado della ſenſibilità propria è la miſura del grado dell' altrui ſenſibilità. Un ſemplice ritorno ſopra ſe ſteſſo ſerve per convincerſi di tal verità. Se per qualche difetto del timpano del mio orecchio non intendo che chi mi parla con un tuono alto di voce, mi aſſuefò a pronunziare le parole col medeſimo tuono, perchè ri-

tornando ſopra a me medeſimo, credo che un tuono minore non facendo impreſſione ſopra di me, non colpiſca il timpano degli altri. Chi è avvezzo a continue fatiche di corpo, e contenzioni di ſpirito non compatiſce chi langue ſotto tali peſi, perchè ritornando ſopra a ſe ſteſſo non ne riſente niuno o lieve incomodo, ſtantechè gli atti frequentemente ripetuti formano un' abito, e l' abito ſmuſſa, ed ottunde la ſenſibilità.

Gl' Iſtituti che preſcrivono mezzi per rendere inſenſibili gl' Uomini ſono contrarj alla Umanità, ed all' intereſſe delle Nazioni, ed il riformarli non può produrre che un bene.

Nè ſi opponga che il variare certe Regole, ſarebbe un ſovvertire gli Ordini, e gl' Iſtituti Regolari, e che eſſendo ſtati una volta approvati dalla Chieſa, ed accettati negli Stati, non ſi poſſa dall' Autorità pubblica darli una nuova forma. Poichè dimanderò a tali oppoſitori, ſe ſiano ſtati Uomini gl' Iſtitutori degli Ordini Religioſi, e ſe colla condizione umana poteſſero dare alcune regole, che reſiſteſſero all' urto dei tempi, ed alla volubilità delle circoſtanze,

e che ſi manteneſſero coſtanti alla rivoluzione dei Secoli, degli Imperii, dei coſtumi, e dello ſpirito umano? Se la diſciplina ſteſſa Eccleſiaſtica ſia ſtata e ſia ſoggetta a variazione, e ſe il bene degli Stati ſia poſitivo, o relativo ai tempi, ai luoghi, alla forma del Governo, alla maniera di penſare dei Popoli, ai loro abiti, ai loro uſi?

Non mi ſi potrà negare che Uomini ſiano ſtati gl' Iſtitutori di tali Ordini, perchè la Storia ſmentirebbe chi ardiſſe di pronunziare una ſimile beſtemmia. Eſſendo pertanto ſtati Uomini, come poſſono le loro regole non avere quel deſtino che è comune agli oggetti creati dell' Univerſo, ed in conſeguenza alle coſe umane? Io voglio accordare che tali regole ſiano ſtate formate da Uoni ſtimolati da zelo di pietà; ma non poſſo convenire, che uno zelo ſimile ſi conformi ai dettami della retta ragione, e della Religione; anzichè è un reſultato delle tetre idee formateſi della Divinità; ed il maggiore o minore rigore che riluce nelle loro regole ci ſcuopre il carattere, e lo ſpirito dell' Individuo, che le compoſe.

L' ag-

L'aggiungere nuove pratiche a quelle coſtituite dalla Chieſa univerſale, ed eſeguite da tutti i Cattolici, e porre in regola queſte nuove pratiche da oſſervarſi da un certo ceto di Perſone ſotto peccato mortale, non può farſi da niuno Uomo privato. Ognuno certamente può preſtare a Dio quel culto che crede eſſergli il più gradito, nè il Principe può forzare alcuno nella ſua credenza, perchè queſta non è porzione del comune depoſito, ma è bensì poſta di mezzo fra la indipendenza e la dipendenza. E' Intermedia dei detti due eſtremi, perchè finchè la credenza è interna, e non tira a fare dei Proſeliti, è indipendente; ma quando queſta interna credenza ſi manifeſta, e vuole farſene dei Canoni, è dipendente dall' Autorità pubblica, e dal Governo, in cui riſiede la Poteſtà politica: ed in tal caſo può, e deve il Principe entrare ad eſaminare le regole, che ſervono di guida a certi Individui riunitiſi in piccole ſocietà nello Stato, e quelle riformare, ed abolire ancora, quando il ben pubblico lo richieda.

Che può ſperare di vantaggio lo Stato

da

da chi ha fatto professione d' incrudelire contro se stesso? E' difficile trovare in questo ceto uno che predichi la buona morale, che forma il buon Cristiano, ed insieme il buon Cittadino; ma bensì è facile trovare un declamatore, che in vece di consolare la Umanità che lo ascolta, la riempia di terrore, e spavento con delle idee apocalittiche più di una volta rinnovate, e tutte le volte smentite. L' Uomo è soggetto a ritenere più le lugubri impressioni che lo rattristano, che le piacevoli che lo rallegrano: le di lui fibre nel secondo caso sono in uno stato violento, perchè sono tese; e nel primo caso sono più nello stato naturale, perchè sono lente: ma le virtù sociali convengono più all' uomo lieto e pacifico, che allo inquieto e turbolento. Rientri l' Uomo per un momento in se stesso, e troverà nel suo cuore la pruova di tal verità. Sia l' Uomo assalito da qualunque timore, ancora panico, ma creduto reale, e mi dica se ha luogo a considerare non tanto i rapporti che sono fra Uomo, ed Uomo, quanto i più stretti legami di amicizia, e parentela? Tutti cessano in

quel

quel momento, e penſa ad iſolarſi.

Chi vuole pertanto abuſarſi della debolezza degl' Uomini con delle funebri predizioni, o ravvivare la triſta memoria dei diſaſtri già paſſati, ed una volta ſofferti è un cattivo Cittadino, e merita di eſſere ſeparato dalla Soeietà, perchè tali idee ſono funeſte al ripoſo delle Nazioni. Il terrore una volta impreſſo nella immaginazione diventa un timore di opinione, ma è bensì vero che queſto è peggiore di quello, che proviene dagli oggetti fiſici; mentre queſto è momentaneo, e quello è durevole, ſe, o a caſo, o per le premure di un benevolo Governatore dei ſuoi Popoli, non ſucceda una nuova fermentazione d' idee, che ſeducendo l' Uomo ſpaventato lo diſtolga inſenſibilmente dai penſieri orribili, e lo riconduca alla vita ſociale.

I tempi, nei quali nacquero *i Solitarj*, e dipoi *i Cenobiti*, furono climaterici per lo ſpirito umano; poichè quaſi dal principio dell' Era noſtra fino al mille, ſi ſparſe l' opinione che dentro detto tempo ſarebbe ſucceduta la fine del Mondo. Dilatatafi tal freneſia, e progredendo nonoſtante la continua-

tinuazione dei tempi, nell'undecimo, e duodecimo ſecolo ſi predicava da pertutto. Nell'anno 1105. ſi aſſeriva nato l'Anticriſto, e tale errore aveva talmente ingombrata la mente del Veſcovo di Firenze, che Papa Paſquale II. ritrovandoſi in Toſcana, vi tenne un Concilio, che appena baſtò per mettere in calma gli ſpiriti agitati, ed effervescenti. Un terremoto, una inondazione, una Cometa, una Eccliſſe ſolare, e lunare, con fuoco piramidale, un Dragone volante; ed altre ſimili Meteore ignite, la maggior parte delle quali non ſono che parte dell'Aurora boreale, hanno ſervito per lungo tempo a richiamare queſta sì terribile idea, ed hanno dato moto a certi ſpiriti atrabiliarj a formare dei calculi, ed a profetizzare il tempo di queſto orrendo avvenimento. Non è perciò maraviglia ſe gl'Uomini, non meno deboli che creduli, per la maggior parte ſi diſguſtaſſero di queſto Mondo, che preſto andava a finire, e cercaſſero tutti i mezzi poſſibili per raccorciare queſta vita, e andare a godere il Regno Celeſte. Di quì ne vennero gli Iſtituti i più auſteri di alcuni

Or-

Ordini Religioſi; poichè internandoſi nel cuore umano, le auſterità della vita ſi trovano complicate, e congiunte con delle idee tetre, e funeſte: e chi è mal contento di ſe, non può apprezzare i doveri verſo ſe ſteſſo.

Tutti gli Ordini Religioſi furono fondati ſulla povertà; ma ſiccome il timore della proſſima fine del Mondo era diventato un morbo epidemico, così divenne una epidemia quaſi univerſale lo ſproprio delle ſoſtanze a favore di detti Ordini, tanto più che ſi opinava, che per mezzo di tali ſpogli ſi redimeſſero le colpe, come eſponemmo di ſopra. Ecco dunque variato il ſiſtema Religioſo, e la povertà convertita in ricchezza. La gioja, ed il contento ſono le inſegne dell' abbondanza, e la malinconia, e la noja ſono per l' ordinario congiunte colla povertà affamata. Chi vive con comodo profitta di tutti i mezzi tendenti alla propria conſervazione, chi all' incontro vive a ſuo diſagio, ſi prevale di mezzi meno atti a rallentare, che ad accelerare il corſo della vita; coſicchè dovette neceſſariamente ſuccedere, che le auſte-

rità e le rigidezze della vita a poco a poco ſi rilaſciaſſero, e che queſte ſi manteneſſero il partaggio delle Religioni Mendicanti.

Quando in principio di queſto Capitolo io diviſi gl' Ordini Religioſi in due claſſi, ebbi in mente di rilevare tal diviſione dallo ſtato preſente degli Ordini; poichè fuori di queſto caſo avrei detto, che lo ſpirito, il carattere, la natura di tutti gl' Ordini è la medeſima, e che quelli da me coſtituiti nella prima claſſe non ſono che modificazioni di quelli poſti nella ſeconda.

Gl' ordini che ſoſtituirono alle auſterità le mollezze, ed al rigore della vita il libertinaggio, ebbero biſogno di riforma; ma non per queſto la riforma gli richiamò alle primiere loro Iſtituzioni, perchè queſte non erano più compatibili colle ricchezze acquiſtate. La riforma fece un bene ed un male: un bene perchè correſſe i coſtumi degli individui, che influivano molto nel coſtume pubblico, ſenza tormentare quelle paſſioni, per le quali ſuſſiſte l' Umanità: un male, perchè ponendo gl' Individui degli Ordini nella Gerarchia Eccleſiaſtica,

quan-

quando erano nell'ordine dei Laici (1); e ſottraendoli dalla iſpezione, e ſoggezione dei reſpettivi Veſcovi, venne a diſtaccare ſempre più i loro intereſſi dell'intereſſe pubblico: e chi credeſſe diverſamente ſi troverebbe deluſo, perchè la forza dell'intereſſe generale ſi accreſce a proporzione che ſi diminuiſce il vigore dell'intereſſe particolare; e queſto tanto più va decreſcendo, quanto meno ſi riconcentra.

La ſuddiviſione del Popolo in tante piccole Società quanti ſono gli Ordini Religioſi forma quel Corpo, che ſi chiama Religioſo. Tutte queſte Società come riunite in corpo hanno dei legami comuni, e ſeparate ſi diſtinguono fra loro dalla diverſità degli abiti dei reſpettivi Individui, e dalla differenza delle regole particolari da oſſervarſi da ciaſcheduna Società. Ogni aſſociazione parziale nello Stato ſi forma a ſpeſe

(1) Vedaſi *Iſacco Alberto*: *Archieraticon*, pag. 601. *Lindano Panopl.* lib. IV. Cap. 75. *Graziano Caus.* 16. *Queſt.* 2. dopo il Cap. 39.

se della Società grande, quando la volontà generale non è la direttrice dei Membri, perchè allora la volontà particolare sale al più alto grado di attività; ed ogni interesse avendo principj differenti, non può farsi a meno che i particolari, che compongono un Corpo comprensivo della somma di queste piccole Associazioni, non tengano separati i loro interessi dall' interesse pubblico, e che l'interesse del Corpo non sia per loro l' interesse generale. Ma la peggiore delle corruttele politiche è questa, ed a consultare l'interesse politico di uno Stato, ella è la più pericolosa, perchè prepara la caduta degl' Imperi. Il credito affisso a questo Corpo separato e disgiunto dal Corpo politico, e mescolato e confuso colla cecità dei Popoli non può non produrre che questo disgraziato effetto, tanto più funesto quanto più lento, perchè più riflettuto.

Non s' induca per altro da quanto ho detto, che per sicurezza degli Stati si debbano distruggere gl' Ordini Religiosi esistenti in essi, poichè questo rimedio potrebbe essere forse peggiore del male. Io mi ricordo di aver detto nel Capitolo *del Celibato*,

che

che ſenza dare una nuova forma al preſente ſiſtema politico il Celibato Eccleſiaſtico è una riſorſa allo Stato. Io ſono ancora del medeſimo ſentimento, perciò ſi debbono reputare lontane da me le idee di diſtruzione. Suſſiſtano negli Stati gli Ordini Religioſi una volta ammeſſi, ma montati diverſamente, purchè per altro l'eſiſtenza di alcuni di eſſi non divenga incompatibile colla quiete pubblica. Allora è inevitabile l'abolizione per la conſervazione del Corpo Politico, come per tralaſciare eſempj più lontani da noi è ſtata neceſſaria la recente ſoppreſſione dei Geſuiti in alcuni Regni.

Non ſi può negare che tutti gl'Ordini Religioſi non mantengano la ſuperſtizione appreſſo gli Uomini, e che non ſiano tanti ſoſtegni della Monarchia univerſale Romana, e che una volontà particolare, che tende inceſſantemente a queſto fine, non ſia la loro direttrice; ond'è che non poſſono non eſſere nemici nati delle Monarchie parziali. Ad oggetto dunque che la di loro eſiſtenza non nuoca al Corpo Politico, biſogna appreſtare un rimedio a queſto male, che tutti egualmente minacciano. Queſto rimedio, che è l'unico, conſiſte di

trovare i mezzi di unire, e collegare gl' intereſſi loro coll' intereſſe della Nazione.

La Repubblica di Venezia ſempre avveduta, e ſaggia nelle ſue politiche deliberazioni è ſtata la prima ad intereſſarſi nell' eſame dell' indole degli Ordini Religioſi; ne ha veduto il male da lontano, e ne ha applicato il preventivo rimedio, che ſervirà di oſtacolo inſuperabile al verme che lentamente ed in ſilenzio andava ad attaccare la ſalute pubblica. Le di Lei deliberazioni ſopra i Regolari ſono degne di ſervire di modello agli altri Stati; poichè in eſſe ſi vede fatto uſo dei mezzi più efficaci, perchè più ſemplici, per diriggere gl' Individui degli Ordini all' eſercizio dei doveri dell' Uomo verſo ſe ſteſſo, e dei doveri dell' Uomo verſo degli altri; ed in tal forma connettere i loro intereſſi coll' intereſſe dello Stato. Tutti i Corpi Politici devono benedirla, e deſiderare che i loro Capi facciano altrettanto per conſervarſi.

Ma perchè non ſi penſa a rivolgere gli ſguardi, che ſopra la metà del Genere Umano, contando per poco o nulla l'altra metà? Diſſi ſopra la metà del Genere Uma-

no perchè la popolazione è composta di Uomini, e Donne, il numero delle quali nei Paesi caldi è maggiore di quello degli Uomini, e nei Paesi freddi è minore, cosicchè ho creduto di avvicinarmi al vero, se nei Climi di mezzo, e temperati ho fatto eguale il numero degli uni e delle altre. Ma o sia eguale, o diseguale, siamo tanto maschi, che femmine soggetti ugualmente a chi ci governa, ed Egli è il nostro Padre comune, sicchè tutti meritiamo i di lui Paterni riflessi.

Le Donne sono sempre state, e sono una specie di Persone che contribuiscono al lieto vivere, ed animano gli Uomini ai doveri sociali, perchè rendono più dolci i costumi. Esse, prescindendo dal sesso, sono dotate delle medesime facoltà dell' Uomo; anzichè io ardisco di dire, che perchè le idee si acquistano per mezzo dei sensi, essendo Elle di una tessitura più delicata, più molle, ed in conseguenza più suscettibili delle impressioni dei Corpi esterni, sono atte a riceverne un più gran numero, onde disposte a sviluppare più presto lo spirito ed impiegarlo più utilmente. Non

ſono rari gli eſempj di Donne illuſtri negli Annali del Mondo, e per non cercarle nei ſecoli già paſſati ne abbiamo ai giorni noſtri due, che ſtante i progreſſi dello ſpirito umano, eccliſſano tutte le altre. Eſſe riſeggono ſopra i più ſublimi Troni dell' Europa, e non penſano che a rendere felici i Loro Popoli per mezzo di provviſioni le più ſagge, perchè dirette al ben pubblico. Una parte della noſtra Italia riprende il ſuo vigore ſotto il governo dell' Auguſta Donna Maria Tereſa, e le Scienze, e le Arti che vanno ſempre unite, ſi alimentano, e ſi fecondano ſotto i di Lei auſpicj. Ma dove mi traſporta l'amore del vero? Io mi avvedo di eſſere ſalito troppo in alto per tendere al fine che mi ſono propoſto. Biſognava tenere fiſſo lo ſguardo ſulle Donne in generale per far vedere il biſogno che ancor eſſe avevano della protezione pubblica. Il mormorio di alcuni che non apprezzano le Donne, che in certe determinate circoſtanze, mi ha richiamato ſulle tracce primiere.

Le Donne conſiderate ſotto un punto generale di viſta ſono più deboli degli Uomi-

mini, ma la loro debolezza non è che un reſultato della loro ſenſibilità ſiſica in grado più eminente. La rapida ſucceſſione delle idee, che è conſeguenza neceſſaria degli urti che le Donne riſentono con maggiore energia dagli oggetti che le circondano, non può non renderle incoſtanti; ma ciò non toglie loro quella propenſione, che hanno naturalmente alle virtù ſociali; nè la docilità, e pieghevolezza. Di quì ne avviene, che ſono più ſottopoſte ad eſſere ſedotte. In Atene, per allontanare da loro un tal pericolo, un Magiſtrato particolare vegliava ſopra la loro condotta, ed a Roma la iſtituzione di un Tribunale domeſtico fatta da Romolo, ſupplì alla Magiſtratura ſtabilita dai Greci. Le Donne appreſſo i Romani erano in una perpetua tutela finchè non erano maritate: l'iſteſſo era appreſſo i Germani, che chiamavano tal tutela *Mundeburdio*, che traſportato a noi collo ſtabilimento delle loro Monarchie, e dipoi modificato ſi chiama *Mondualdo*. Senza di queſto anche di preſente poſſono le Donne impugnare le loro obbligazioni, per mezzo delle quali foſſero per perdere qualche

cosa estrinseca a loro: ma se si tratta di perdere un bene intrinseco, quale è quel Magistrato, che prenda cognizione della Causa? Questo è un'abuso che deve essere corretto per togliere, od almeno diminuire nella Società le querele di tante povere disgraziate, che racchiuse dentro quattro mura, sedotte o dai loro Parenti, o dagli allettamenti di altre simili, che si consolano nell'aver compagne nelle loro pene, si avveggono di aver contrariato alla natura, se ne pentono inutilmente, ed inquiete continuamente disturbano il resto della Comunità, in cui sono forzate a vivere. Io ho detto che le loro facoltà si sviluppano prima di quelle degl' Uomini, ma non per questo si rendono più atte a vedere le fatali conseguenze di una precipitata risoluzione.

La radice del male è nella loro educazione. Le Madri, a cui unicamente appartiene l'educazione delle figlie per non avere alcuni impedimenti ai loro piaceri vogliono spogliarsi della cura di quelle con metterle in un Monastero, ove tutt'altro apprendono fuori dei sacri doveri di Ma-

dre

dre di famiglia. La confidenza nei lumi di queſto ſecolo, mi porge la luſinga di un efficace rimedio alla Umanità ancora languente, e certe provviſioni ſaviamente preſe da chi ci governa, mi fanno vedere da lontano un ſollievo ai noſtri mali, o almeno mi giova così ſperare. Sono di preſente tanti i dati, che io ſenza incorrere nella taccia di temerario prevedo che le aſſociazioni particolari, le direzioni delle quali erano ſtaccate dall' intereſſe pubblico, vi ſi legheranno, e ridonderanno in utile dello Stato. Vedo intanto che i Principi, come Padri comuni, fiſſano gli ſguardi ſopra tutti, s'internano nell' eſame dei mali politici, e cercano di approntarne un rimedio. Sarà dunque mal fondata la mia ſperanza, la mia previſione?

Una ſpecie di diſcredito affiſſo a quelle Donne, che in certa età non ſono maritate, o monacate, certi pregiudizj bevuti inſieme col latte, e fomentati nel creſcere degli Anni, dentro le domeſtiche mura, le troppo frequenti ſollecitazioni dei Parenti per farle riſolvere all'uno o all' altro ſtato ſono tanti ſtimoli per legarſi ſenza in-

tendere la forza del legame, e prima di ſentire le dolci voci della natura. Una età più matura farà argine a tutte queſte moſſe, tanto più imprudenti, quanto più anticipate.

Le Leggi provvedono all' intereſſe delle Donne, ed annullano gli atti delle loro obbligazioni, benchè giurati, ſenza eſſere preventivamente cerziorate; provvedano ancora al maggiore intereſſe loro, che è il legame della libertà; ed allora farà tolto, od almeno diminuito il numero di quelle che incautamente ſi ſpogliano del più prezioſo dono della natura. *

## CAP. XVI.

### *Del Giuramento*

MA ſe l' Autorità politica è la ſola competente a dichiarare ſopra la validità delle profeſſioni religioſe, potrà forſe aſſolvere dal giuramento preſtato ne' Contratti o trattati l' Autorità Eccleſiaſtica?

Ne'

Ne' ſecoli d'ignoranza, e di ſuperſtizione è ſtato coſtantemente creduto, che il Papa poteſſe aſſolvere da qualunque giuramento, e che ottenuta tal aſſoluzione ſi poteſſe lecitamente infringere il contratto, ed il trattato. I Papi ſi abuſarono di tal opinione erronea, e più di un Principe autorizzò queſto abuſo con farſi aſſolvere dal giuramento preſtato a' Trattati. L'aſſoluzione dal giuramento preſtato da Uladislao Re di Pollonia, e di Ungheria al Trattato fatto fra lui, ed il Sultano Amurath lo fece vittima della ſua infedeltà, o piuttoſto della ſua ſuperſtizione appreſſo *Varna*, lo che diede luogo al ſeguente epitaffio:

*Romulidæ Cannas, ego Varnam clade notavi*
*Diſcite, Mortales, non temerare fidem.*
*Me niſi Pontifices juſſiſſent rumpere fœdus,*
*Non ferret Scythicum Pannonis ora jugum.*

Più di una volta per altro queſto abuſo, di cui i Principi profittarono contro degli altri, ritornò ſopra loro medeſimi. Baſta leggere le Storie per incontrare più di un' eſempio di Principi detronizzati, e poſti

in

in pericolo di perdere il trono colla previa Papale assoluzione de' loro Popoli dal giuramento di fedeltà. Ma oggigiorno è seguita in questo genere una fortunata rivoluzione nello spirito umano per la tranquillità pubblica; e ciò che si apprendeva allora in edificazione, si apprende presentemente per scandolo, e per un enorme attentato alle Potestà legittime; tuttochè sia rimasto nelle Nazioni qualche reliquia di barbarie.

Il giuramento suppone un'atto: l'atto esiste senza il giuramento, ma non il giuramento senza l'atto, onde il giuramento è accessorio all'atto. L'atto è civile perchè fatto da un Uomo come Cittadino, e la cognizione di questo atto è della Potestà politica; il giuramento prestato a questo atto è religioso, ed è dell'autorità Ecclesiastica dipendente in questo dall'autorità civile. Uno, per esempio, che fa una promessa, ch'è contraria alle leggi dello Stato, di cui egli è un membro, uno che promette per una causa erronea, o costretto da una forza, a cui non può resistere, e sigilla queste promesse col giuramento,

non

non è tenuto ad oſſervarle, perchè non ſuſſiſtendo l'atto della promeſſa, non ſuſſiſte neppure il giuramento, ch'è appoggiato a quell'atto. Se poi una promeſſa giurata è di natura ſua valida, allora vi vuole l'autorità temporale per non la fare realmente ſuſſiſtere, ſe tanto può ſenza ledere la giuſtizia, e l'autorità ſpirituale per ſcioglierе dal giuramento, ſe può in queſto caſo ſciogliere.

Il giuramento non coſtituiſce l'obbligo di oſſervare la promeſſa; ma ſolamente aggiunge nuova forza all'adempimento della promeſſa col farvi intervenire il nome di Dio. Ogni Uomo ſenſato, ogni Uomo probo non crede di obbligarſi meno colla ſua parola, che colla promeſſa giurata.

* Io accordo che il numero di quelli, che credono così ſia il minore, perchè per mala ſorte del Genere Umano, quantunque ſia ſtato molto ſcritto ſopra la morale, e la politica, poche ſono quelle Anime privilegiate, che abbiano penetrato nel profondo del cuore umano. Biſognava ſtudiare prima l'Uomo fiſico per fare dipoi l'Uomo morale; ed allora queſte due ſcienze non

ſi

ſi ſarebbero vedute, anche ai dì noſtri imperfette.

L' Uomo naſce ſenſibile al dolore, ed al piacere; da queſta ſenſibilità ne derivano le ſue paſſioni, e queſte paſſioni ſono le ſorgenti dei noſtri vizi, e delle noſtre virtù. Se le azioni utili al più gran numero ſaranno legate col piacere dell' Agente, l' Uomo ſarà virtuoſo; ma ſe ſaranno unite col di lui dolore, ſarà certamente vizioſo: e quella Legislazione che ſaprà più tenere diſunito il vizio dal piacere ſarà la più perfetta, perchè le paſſioni ſi modificano ſecondo le differenti forme di Governo.

Gli Uomini in generale ſono più ſtupidi che cattivi, e ſono fatti per eſſere virtuoſi. Ogni Uomo nell' unirſi in forma di Popolo ha dovuto dire al Corpo della Società, di cui egli è un membro: io cedo la mia forza per la difeſa comune, e ſe tenterò di riprenderla, mi contento che la forza di tutti voi mi ſerva di oſtacolo inſormontabile; ed ecco formata la forza pubblica. La forza pubblica non è che l'aggregato delle forze di tutti gl' Individui, od almeno del più gran numero; e la giuſtizia non è in ſoſtanza,

che

che la pratica delle azioni utili al più gran numero; dunque la giuſtizia è di ſua natura ſempre armata del potere neceſſario per reprimere il vizio, e neceſſitare gl' Uomini alla virtù.

Quel Moraliſta politico, che ſtudierà la natura dell' Uomo, ſcuoprirà nuovi e ſicuri mezzi per ben condurlo, e ſaprà legare l' intereſſe particolare coll' intereſſe generale nella oſſervanza delle promeſſe. *

## CAP. XVII.

### *De' Beneſizj Eccleſiaſtici*,

TRA gli oggetti miſti di ſpirituale, e di temporale, che intereſſino grandemente il Corpo Politico vi ſono i Beneſizj. Già abbiamo veduto quanto i Fedeli erano portati a donare i loro beni alle Chieſe. Le rendite di tali beni ſi dividevano in quattro parti, che una era deſtinata all' amminiſtratore, la ſeconda alla Chieſa, la terza a' poveri, la quarta a' Cherici. Per tut-

tutto quel tempo, che durò queſta quadripartita diviſione de' beni eccleſiaſtici fu inaudito nella Chieſa il nome di *Beneſizio*, e credeſi, che tal nome ſi ſentiſſe per la prima volta nel concilio Magontino (1) celebrato nel nono ſecolo. La facoltà di raccogliere le predette rendite congiunta col miniſtero ſpirituale formò l'idea compoſta, ed aſtratta di *Beneſizio*. E ſiccome il ſiſtema politico, ed economico è ſtato ſempre la regola, ſecondo la quale ſi è formata l'eſteriore polizia eccleſiaſtica, ſi vedo perciò dell'analogia fra i Feudi, ed i beneſizj.

Non biſogna confondere il temporale collo ſpirituale nei beneſizi. Il temporale conſiſte nella eſazione delle rendite di quei beni, ſopra dei quali è fondato il beneſizio, lo ſpirituale nell'eſercizio di quella autorità, che per ragione dell'ordine ſacro vien conferita al beneficiato. Per quello dunque che ha rapporto all'amminiſtrazione temporale dei beneſizi non appartiene, che all'au-

to-

(1) Cap. 1. de Eccleſ. ædific.

torità pubblica il fiſſarne le regole, poichè il diritto che ogni particolare ha ſopra il ſuo proprio fondo è ſubordinato al diritto, che ha il Pubblico ſopra i fondi di tutti. La natura ha dato agli uomini ſopra la terra il neceſſario ſoſtentamento in comune, ed il primo che occupò qualche terreno produſſe un immenſo numero di ſucceſſivi occupanti: ma il diritto del primo occupante non avrebbe potuto convertirſi in proprietà, ſenza il concorſo della forza pubblica, di cui egli è porzione, che lo manteneſſe nel poſſeſſo col difenderlo dalle violenze interne, ed eſterne. Ed ecco come le terre dei particolari riunite, e contigue ſi conſiderano come territorio pubblico, ed il diritto di Sovranità eſtendendoſi dai ſudditi al terreno, che occupano, diventa ſimultaneamente reale, e perſonale. I benefiziati Eccleſiaſtici perdono forſe la qualità di cittadino nel momento che ſono inveſtiti di un benefizio? I loro beni ſono forſe avulſi dallo Stato, in cui vivono, e protetti da altra forza, che da quella dello Stato medeſimo? Ognuno di noi lo ſente, e lo vede per non aver biſogno di prove. A chi

toc-

tocca dunque a formare la legislazione ſopra i benefizj? tocca al Sovrano, e non ad una Potenza ſtraniera, che non ha alcuno diritto legittimo nel temporale fuori dei ſuoi Stati.

Se io foſſi un Legislatore laſcerei ſuſſiſtere i benefizi, ma vorrei, che lo Stato ne foſſe il collatore a riſerva di quelli di Giuſpadronato particolare acquiſtato o per aver fondata la Chieſa, o arricchitala di beni; ſopra i quali il Patrono aveva iſtituito il benefizio: con che foſſe conferito ai ſudditi dello Stato medeſimo, e che al Veſcovo appartenеſſe l'inveſtitura. Proibirei, che non aveſſero luogo nella provviſione dei benefizj le *Deſcretali* ed *Eſtravaganti*, e *le Regole di Cancellaria*, invenzioni tutte per arricchire la Corte di Roma, ed impoverire gli Stati. Proibirei finalmente, che non ſi aveſſe più ricorſo a Roma, e così ſi terminerebbero le *Riſervazioni*, le *Raſſegnazioni*, l'*annate*, le *penſioni*, le *coadiutorie*, i *Regreſſi*, le *grazie eſpettative*, le *diſpenſe*, gli *ſpogli*, e tanti altri mezzi atti a diminuire la Sovranità, e le ricchezze degli Stati, e confido ne' lumi di queſto ſecolo, che re-

fle-

ſterebbero tolti tali abuſi, che non fu poſſibile toglierli nella general Dieta di Vormazia, quantunque vi concorreſſero le querele dei Principi, e dei Veſcovi, e nelle Seſſioni del Concilio di Trento.

Vorrei ancora, che il Clero ritornaſſe nei ſuoi diritti in rapporto alla elezione del Veſcovo, e che l'approvazione dell'eletto appartenesſe a chi ha in mano la poteſtà politica.

Così facendo averei eſpoſti gli atti della volontà generale, e non della mia, perchè dirigendoſi quelli al bene comune, lo Stato creſcerebbe in ricchezza, ed in potere, e quei ſudditi, che per cauſa delle ſopraddette Pontificie provviſioni trovano il loro intereſſe a ſtare più attaccati ad una Potenza ſtraniera, che a quella, ſotto di cui vivono, reſterebbero maggiormente legati al corpo Politico.

Vorrei in oltre, che i Governatori dei Popoli ritornaſſero nei loro primieri diritti intorno alla amminiſtrazione dell'entrate delle Chieſe vacanti non per convertirle in uſo proprio, ma per riſerbarle al Succeſſore, o per farne la primiera quadripartita diviſione

ne, e che non si sentisse più negli Stati il nome di *Collettore Apostolico*, nè si provassero i di lui gravosi effetti.

E perchè tali salutari disposizioni fossero interamente adempite, bisognerebbe non lasciare sussistere nelle Pubbliche Università le letture del Gius canonico nella forma, che sussistono, e che questo s'insegnasse per quel che riguarda la disciplina ecclesiastica, come istoria, e non come Legge; nella maniera appunto che s' insegna il Gius dei Romani sopra i servi, sopra le successioni, e sopra tante altre materie, che per statutaria disposizione, o per legge sono state corrette, riformate, o abrogate. Bisognerebbe, che questa istoria fosse ragionata in rapporto ai Secoli, ai costumi, ed allo stato dello spirito umano per intendere le cause generali della variazione, e restrizione del sistema politico. E' necessaria più di quello, che può credersi, la vigilanza di chi presiede a tali Università, nella maniera d' istruire i concorrenti a quelle nelle materie, che hanno, o possono avere connessione col bene dello Stato, perchè le prime impressioni, che si fanno nella mente dei

Gio-

Giovanetti dalla viva voce di quelli deſtinati dall' autorità pubblica per iſtruirli, ſono le più coſtanti, e durevoli, e tutti i talenti non ſono elevati a ſegno da vederne l' errore, o quando lo vedano, non hanno tutti la pazienza, che richiede la ricerca della verità; per eſſere alcuni diſtratti dai piaceri giovanili, ed altri dediti a quelli ſtudj, dai quali ne vedano un più pronto profitto.

## CAP. XVIII.

### *Delle Scomuniche.*

MA che non temereſte, mi ſi dirà forſe, le ſcomuniche, che ſarebbero contro di voi fulminate, e che incorrereſte per la Bolla della cena del Signore? Io ho avuta la ſorte di eſſer nato nel grembo di S. Chieſa, e mi proteſto di eſſere un figlio tanto ſommeſſo alle di lei deciſioni, che ſe foſſe qualche mio ſentimento giudicato poco conforme ai dogmi della S. Religione, che profeſſo; non arroſſirei in ritrattarlo, e

direi, io ſon uomo. Riconoſco ancora per Capo viſibile della Chieſa, e per Vicario di Criſto Signor noſtro il Sommo Pontefice, e ſo per queſto, che egli non può abuſarſi della poteſtà delle chiavi.

La ſcomunica è una pena ſpirituale, ogni pena ſuppone delitto, o peccato, e ſenza dell' uno, o dell'altro non vi può eſſere pena. Temerei la ſcomunica, ſe io aveſſi per mia diſgrazia, e per cecità della mia mente proferite coſe contrarie ai dogmi ſtabiliti dalla S. Chieſa, ma ſe io ho detto, che la Poteſtà temporale è indipendente dalla ſpirituale negli affari di queſto mondo, e che la Poteſtà ſpirituale non può, o almeno non deve decidere negli affari miſti, non ho che temere; perchè ho ſeguitate le tracce del Divino Maeſtro. Egli primieramente diſſe, che il ſuo regno non è di queſto mondo, che biſognava ubbidire alle Poteſtà quivi coſtituite, e ricercato della diviſione di una eredità diſſe di non eſſer giudice: L' adulterio è un peccato, ed è ſimultaneamente un delitto, perchè infrange un contratto civile: eppure egli non preſe la qualità di giudice nell' adultera, la eſortò

tò ſolamente con carità a non commettere più tal delitto, e la licenziò con dirle: *niuno ti ha condannato, neppure io ti condannerò* (1); non oſtante che gli foſſe preſentata dai Giudici medeſimi, e ricercato da eſſi del ſuo ſentimento. Quì tutto è chiaro, e deciſivo, ed in queſti eſempj non vi ſono nè miſticità, nè allegorie. Il Salvatore venne in queſto mondo riveſtito dell' autorità ſpirituale, e non laſciò, che queſta, a chi lo rappreſenta, poichè diſſe ai ſuoi Diſcepoli: *come il mio Padre ha inviato me, così invio voi* (1). Averei dunque attentato alla Poteſtà ſpirituale per incorrere nella ſcomunica? nò certamente, attenterebbe bensì alla Sovranità l' autorità eccleſiaſtica ſe uſaſſe di tali mezzi.

Non ſi ſon potuti, nè ſi potranno togliere tali abuſi, nè contenere la mano di colui che ſcrive una Bolla, o un Breve fulminante una ſcomunica: ma ſiccome un at-



(1) Joann. 8. 11.
(2) Joann. 20. 21.

to, ch'è eſſenzialmente nullo, non produce alcun effetto, così una ſcomunica lanciata contro chi ſoddisfa ai doveri verſo i ſuoi popoli nell'aumento della felicità pubblica, ſenza diſporre dell'incenſo del Santuario per farlo paſſare in mani profane, non ſuſſiſte per eſſere nulla in ſe ſteſſa. E' nulla in ſe ſteſſa per difetto di oggetto, e di poteſtà: per difetto di oggetto, perchè la ſcomunica riguarda lo ſpirituale; per difetto di poteſtà, perchè ſiccome il Signore Iddio mandò il ſuo figlio nel mondo per annunziare la verità per la ſalute degli uomini, e non per giudicare il mondo: *non enim miſit Deus filium ſuum in mundum, ut judicet mundum* (1); mandò egli i ſuoi Apoſtoli per continuare la ſua miſſione, e fare come egli aveva fatto. Queſte ſono le diſpoſizioni del Teſtamento nuovo, e queſta è la volontà del Teſtatore, e ciò, che eccede tal volontà, è abuſivo, è illegittimo. Se dunque per coſe meramente temporali, e miſte ſi poteſ-

(1) Joann. 3. 17

teſſero fulminare ſcomuniche, ne verrebbe, che i Papi giudicherebbero il mondo ſenza aver avuta tal poteſtà.

Eppure i Papi, mi ſi dirà, hanno più di una volta ſcomunicati i Regnanti per oggetti riguardanti queſto mondo. Ciò è innegabile, ma io domanderò, ſe i fatti provano i diritti, ſe gli abuſi provano la legittimità, e ſe le illuſioni ſono verità.

La Bolla della Cena del Signore è in contradizione colla miſſione di Gesù Criſto, e colla continuazione di queſta miſſione nei ſuoi Apoſtoli, e nei loro ſucceſſori, perchè in eſſa ſi pretende di atterrare l'autorità Regia, e di giudicare il mondo, e perciò è nulla in ſe ſteſſa. Ogni cibo non conviene a tutti i tempi; ogni ſtagione ha il ſuo, ed i guſti ſono proporzionali alle età. Lo ſtato d'infanzia è finito, il regno della opinione è decaduto, e l'allegare, ed inſiſtere in queſta Bolla è vanità, e non fa altro che conſervare alla poſterità la memoria di uno ſpirito turbolento, ed ambizioſo oppoſto del tutto alla carità, manſuetudine, e pace voluta da Criſto. E' ſuperfluo poi il diſcorrere ſopra l'accettazione, o non ac-

cettazione di essa, se non si presume nei Principi di quel tempo la fatuità ; ma quando ancora fosse accettata senza ripetere quel che si è detto dei concordati, l' accettazione non potrebbe render valido ciò, ch' è nullo in essenza. La riunione della Monarchia universale nel Papa rinvigorita dalle Decretali d' Innocenzio III., e IV., di Gregorio IX., e di Bonifazio VIII. non è, che una chimera, eppure è stata, ed è la illusione dei di loro successori, e da questa ne vengono tutti i mali.

Io non voglio quì esaminare, se la scomunica sia d' istituto divino, o umano, perchè un tal esame mi costringerebbe a dettagliare la materia, tanto più, che Giureconsulti, Teologi, e Canonisti sono difformi su questo punto. Io mi prefissi in principio di questo scritto la brevità, e per questo ho studiato a generalizzare, e non voglio allontanarmi da questo proposito ; farò solo alcune osservazioni, dalle quali ognuno possa tirarne le conseguenze, che gli piace. Osservo primieramente il Concilio Toletano XII., che fu celebrato dopo la metà del settimo secolo, e vedo che nel

can-

Canone 3. ſi dice, che per coſtituzione degli *Antichi* Canoni vien diſpoſto eſſere nella poteſtà Regia la remiſſione degli ſcomunicati, e perciò ſi ordina, che coloro, che ſieno rimeſſi nella grazia del Principe, ſieno da' Sacerdoti rimeſſi nella comunione de' Fedeli (1): il Concilio Toletano XIII. che fu tenuto tre anni dopo nel Canone nono conferma i Canoni del precedente Concilio, e nominatamente il Canone terzo, in cui ſi parla degli ſcomunicati ammeſſi alla grazia del Principe; anzi ſi minaccia pena di ſcomu-

(1) Il titolo del Canone 3. del Concilio è il ſeguente; *De culpatorum receptione, vel communione apud Eccleſiam*, e le parole ſono queſte *Vidimus quoſdam, et flevimus ex numero culpatorum receptos in gratiam Principum, extorres exitiſſe a Collegio Sacerdotum. Et ideò quia remiſſio talium, qui contra Regem, Gentem, vel Patriam agunt* per definitiones Canonum antiquorum, *in poteſtate ſolum Regia ponitur; ideo nulla ſe deinceps a talibus abſtinebit Sacerdotum Communio; ſed quos regia poteſtas aut in gratiam benignitatis receperit, aut participes menſae ſuae effecerit, hos etiam Sacerdotum, et Populorum conventus ſuſcipere in Eccleſiaſticam Communionem debebit; ut quod principalis pietas recipit, nec a Sacerdotibus Dei extraneum habeatur.*

munica a' Sacerdoti, che non li riceveſſero nella loro comunione (1).

Oſſervo in ſecondo luogo, che tanto nel Codice Teodoſiano, che nel Giuſtinianeo ſi trovano più Coſtituzioni Imperiali diſponenti ſulla ſcomunica, dalle quali deduco, che la poteſtà Regia era quella, che correggeva la inclinazione de' Sacerdoti nello ſcomunicare; poichè non ſi poteva procedere da eſſi alla ſegregazione dalla Chieſa avanti che foſſe riconoſciuta la giuſtizia della cauſa. Sono famoſe ſu queſto propoſito due Coſtituzioni, che una di Giuſtiniano nel ſuo Codice (2); e l'altra dell' Imperator Leone ri-

---

(1) Il titolo del Canone preſſo *Bartolo*, *Carranza*, e *Franc. Longo Epitomatori* del Concilio è queſto: *Ut quos Regia admittit poteſtas, clerus non eviteto*.

(2) Novell. 123, dove, ſecondo la verſione di *Giuliano*, il cap. 11. ha queſto titolo: *de his, qui ſine cauſa excommunicantur*, e dopo: *Omnibus autem Epiſcopis, & Presbyteris interdicimus ſegregare aliquem a Sacra Communione, antequam cauſa monſtretur, propter quam Sanctae Regulae hoc fieri jubent*. S' intendono per *Sanctae*

riposta nel Codice Teodosiano (1), poco importando se l'autore di essa sia l'*Irace* che imperò con *Antemio* molto prima di Giustiniano, o il *Filosofo*, autore de' *Basilici*, che regnò molto dopo Giustiniano. Successivamente i Capitolari di *Carlo Magno* e di *Lodovico* (2); e gli Articoli stabiliti nel Secolo IX. nelle Diete dell'Impero per confermare la libertà Germanica contro le mac-

---

*Regulae*, come riflette *Seldeno* de Synedriis cap. 10. lib. 1., i Canoni Ecclesiastici contenuti ne' quattro Concilj celebrati avanti Giustiniano, e da lui approvati con darli forza di legge nella Novella 131.: *Statuimus vicem legum obtinere Sanctas Ecclesiasticas Regulas, quae a Sanctis quatuor Conciliis expositae sunt.*

(1) Nel Codice Teodosiano, secondo l'edizione del *Gotofredo*, nel tit. de *Episcopis* si legge la Costituzione di Leone, ch'è riportata nella *Sinopsi* de' *Basilici* al tit. 3., e dice così - *Interdicimus, ne quem a Sacrosanta Ecclesia, seu Communione segregent, nisi justa causa probata sit - Qui verò citra probationem hanc segregat a Sacra Communione, ad tempus arceatur.*

(2) I prefati Capitolari presso *Ansegiso* l. 1. c. 142 e l. 5. c. 5.

chinazioni di *Lotario*, e di *Gregorio IV.* in *Lodovico Pio* Imperatore fanno vedere quanta premura aveſſero di mantenerſi in queſti loro diritti (1).

Ne' Comizj di *Confluenza* tenuti dopo la metà del nono Secolo per la pace pubblica ſtabilita fra Lodovico II. Re di Germania, e di Sclavonia, Carlo II. Re delle Gallie, Lodovico Imperatore de' Romani, e Re de' Longobardi, Lotario Re di Lotaringia, e Carlo Re della Borgogna, e di Provenza alla preſenza di dieci Veſcovi, fra i quali il celebre *Hincmaro* e due Abati fu fatto un'articolo, che è il 6., in cui ſi da norma, e regole per la ſcomunica (2).

Di

(1) Vedaſi *Agobardo* Epiſt. *de comparatione utriuſque regiminis*, e la *Sinopſi di Papirio Maſſone* nel fine di *Agobardo*: *Goldaſto* Conſtit. Imper. Tom. 1. pag. 188., ed i Capitoli di Carlo il Calvo dell'anno 846. riportati dallo ſteſſo *Goldaſto* Conſtit. Imper. Tom. 3. p. 272. art. 7.

(2) *Goldaſto* Conſtit. Imperiali Tom. 3. p. 192., e le parole dell'Articolo ſono queſte: *Ut nemo Epiſcoporum hominum peccantem ab Eccleſia Criſtiana alienet, donec illum, ſecundum*

Di quì è che gl' Imperatori di Alemagna in *Francfort*, o altrove nelle Diete degli Elettori, Principi, e Signori della Germania esaminarono le scomuniche fulminate contro il loro prescritto, o de' Canoni, e le dichiararono nulle, ed invalide.

Il Pontefice Innocenzo II. non ricusò di aver per Giudice l' Imperatore Lotario II. nella disputa della validità delle scomuniche contro i seguaci di Anacleto (1); e nel

---

*Evangelicum praeceptum, ut ad emendationem, et poenitentiam redeat, commonitum habeat. Qui peccans si commonitus inobediens, et incorrigibilis permanserit, et ad emendationem redire noluerit, Regiam, et Reipublicae potestatem per se ipsos, et per Ministros suos adeant, ut constringatur, et ad emendationem, et poenitentiam peccator redeat; qui etiam si ad correctionem perduci nequiverit, tunc secundum leges Ecclesiasticas, nec ante, medicinali separatione Communionis Ecclesiasticae segregetur.*

(1) Gli atti di questa disputa sono riportati da *Pietro Diacono* nella Continuazione della Cronica Cassinense: Il *Baronio* li reputa finti, ed apocrisi, ma l' Abate *de la Noue in excursu Hi-*

nel Secolo XIV. gli Elettori, e Principi della Germania riuniti in *Francfort* dichiararono nulle le ſcomuniche fulminate contro *Lodovico Bavaro*, e ſuoi fautori da *Giovanni XXII.* (1).

Tali diritti furono reclamati ne' Publici comizj di *Norimberga* nel Secolo XVI. (2) E nel principio del preſente Secolo l' Im-

---

*ſtor. ad l.* 4. *Chron. Caſſin. c.* 8. li ſoſtiene per veri, ed autentici.

(1) Il Decreto proferito in *Francfort* oltre i molti Scrittori Tedeſchi riportati dallo *Struvio* Syntagm. Hiſtor. Germ. Diſſert. 26. § 24. fol. 868. ſi legge appreſſo *Alberico de Roſate* in l. 3. *de quadrien. praeſcript.*, e *Rebdorff.* ad an. 1339. riferendolo dice - *Haec definitio Principum ſolemniter publicata eſt eodem anno, menſe Auguſto, in Francfort, et definitum eſt per Principes ibi tunc exiſtentes quod quicumque de caetero ipſum* Ludovicum *tenet excommunicatum, aut qui ceſſat a Divinis propter ſententias Papales, proſcriptus ſit corpore, et in rebus.*

(2) Fra i cento agravj propoſti al Nunzio Pontificio, uno de' principali era quello ſopra le ſcomuniche. Sono tutti riportati dal *Goldaſto* Conſtit. Imper. tom. 1. p. 457. 465. et ſeq. cap. 23. 24. 41.

Imperatore Giuſeppe I. dichiarò nulle, ed invalide le dichiarazioni, e ſcomuniche fulminate dal Papa Clemente XI. ſopra le Convenzioni fatte col Duca di Parma (1).

In-

---

(1) Il predetto Imperatore convenne col Duca di Parma per le contribuzioni, che furono accordate alle truppe Imperiali ſopra i ſuoi Stati dipendenti dall' Impero, ed il Pontefice a dì 27. Luglio 1707. dichiarò nulle le preſate convenzioni, e ſcomunicò quelli, che l' oſſervaſſero, e che eſigevano in forza di eſſe le contribuzioni ſopra quelli Stati, pretendendo ſecondo il ſolito, che ſtante il Dominio eminente della Sede Apoſtolica non foſſero ſoggetti a preſtarle. L' Imperator Giuſeppe nel dì 26. Giugno del 1708. fece pubblicare un ſuo Manifeſto, che ora ſi vede impreſſo *Lunig.* Volum. 2. Cont. II. Foreſ. p. 682., il tenore del quale è il ſeguente: *Declaramus ſupra inſertam ſic dictae nullitatis declarationem inanem, et nullam, ſimulque excomunicationem in ea expreſſam, aut ſi quae alia hujuſmodi praetenditur, aut praetendi poteſt, omnino pro invalida reputandum eſſe; eoque minus hanc ſubſiſtere, quo evidentius patet ejuſdem requiſita (nimirum peccatum mortale, contumaciam in notabili errore, praeviam perſonarum citationem) defeciſſe, ac deficere; Scriptumque Romanae Curiae non ad defendendam hereditatem Domini*

Infiniti altri eſempj di ſimil natura potrei portare di altri Regnanti fuori dell' Imperatore (1); ma oltre l'eſſere troppo lungo, li ſtimo ſuperflui, perchè i diritti di Sovranità ſono per ogni dove eſſenzialmente i medeſimi, e non ſi perdono per il non uſo per eſſere originalmente ne' Popoli. Ed intanto ho voluto eſporne alcuni, in quanto che, conſiderando, che la moltitudine ſi muove più da' fatti, che dalla ragione, parmi che provino baſtantemente, che ( ciò che ſia della poteſtà delle Chiavi )

---

*ſed ad jura Imperialia ſuper Ducatibus Parmae, et Placentiae porrò uſurpanda tendere*. Soggiungendo queſte parole: *Cum juxta SS. Patrum, Conciliorumque mentem, non illis, quibus, ſed his a quibus injuſtè infliguntur, timendae ſunt Cenſurae*.

(1) *Niccolò Teledigno* nell' Enchirid. Iuris Hungar. p. 336. dato fuori da *Gio. Sambuco*. *Giac. Priluſio* Stat. Polon. I. c. 4. fol. 135. ec. E ſopra tutti gli altri ſi diſtinſe il Regno di *Francia*; poichè ſi riguardino i modi, o le cauſe delle Scomuniche, o gli rei ſteſſi, tutto è regolato dal Re, o da' ſuoi Magiſtrati *des Droits, et libertes de l' Egliſe Gallicane*, e *les preuves des Libertez de l' Egliſe Gallicane*.

vi ), la forma, la regola, gli atti giudiciali, e gli effetti ſenſibili della ſcomunica ſieno d' iſtituto umano.

Ed eſſendo la ſcomunica in rapporto a ciò d' iſtituto umano, ne verrà che ſi debba al più conſiderare per affare miſto di ſpiritualità, e di temporalità, ed in ogni caſo, che abbiano avuta, e che abbiano gl' Imperanti tutta la ragione nel riconoſcere la giuſtizia, o ingiuſtizia della ſcomunica. Eſſi ſono Protettori della Chieſa, cuſtodi, e vindici dei Canoni, ed inſieme Conſervatori della tranquillità pubblica. Se una ſcomunica può perturbarla, è preciſo dovere dell' Imperante il dichiararla nulla, e prendere tutte le precauzioni per renderla inattendibile, ſicuri di riportarne la Divina approvazione, perchè il noſtro Divin Salvatore diede la poteſtà delle Chiavi *in edificazione*, non *in diſtruzione*.

So che i Principi anche in queſto genere reſtarono deluſi da Roma nel laſciare libero il corſo alle Decretali d' Innocenzio III., di Gregorio IX., di Bonifazio VIII., di Clemente V., e di altri Romani Pontefici, credendo, che le predette Decretali

poteſſero ſervire di rinforzo alle loro leggi. Ma diffondendoſi l'autorità delle Decretali in ragione dei tempi percorſi, e delle diſtanze dalle loro ſorgenti nei Tribunali, ed Accademie di Europa, furono più atteſe queſte, che le leggi civili; ſicchè ſi empirono di tanti pregiudizj le menti dei Diſcepoli, e dei Maeſtri ſpecialmente Canoniſti, che ſi ſparſero falſe dottrine, e s'introduſſero nuove maſſime, non attribuendo coſa alcuna ſu tal propoſito alle leggi del Principe, e ſtabilendo, che ciò appartenesſe al Gius Canonico, ed alla Diſciplina Eccleſiaſtica. E di quì ne venne che la ſcomunica, che prima era arme ſpirituale, ſi riputaſſe per temporale, e politica. Ed ecco l'epoca fatale delle perniciosiſſime conſeguenze, che ingombrano tuttavia le menti dei deboli.

Tocca a voi, o Principi, a ritornare a' voſtri primi diritti, a rimettere in via i Popoli a voi ſoggetti; e ſarà facile il riuſcire nell'impreſa, ſe sbandirete dai voſtri Stati tutti i Canoniſti, dai quali è venuto il male, e ſe ſarete attenti a vegliare ſulla pubblica educazione. Nè vi faccia oſtacolo

il

il laſſo del tempo, nè l'indulgenza dei voſtri Predeceſſori in laſciare libero il corſo a dottrine, che ledono la poteſtà politica, ed in permettere, che ſieno ſurrogate in luogo delle leggi civili le leggi Pontificie, o Conciliari. La legislazione è l'eſſenza della Sovranità: queſta vi è ſtata affidata, onde non ne potevate diſporre in alcuna benchè minima parte; contro i Popoli non ſi dà preſcrizione, e dalla indulgenza non ſi può dedurre una tacita accettazione in ciò, che ſi oppone al Siſtema politico. E quando ancora vi foſſe l'atto dell'accettazione eſpreſſa; o queſto atto è dei voſtri Predeceſſori, e voi non ſiete tenuti ad oſſervarlo; o è del Popolo in forma legittima convocato, ed allora l'atto diverrà una legge fondamentale dello Stato. Diſſi in forma legittima, perchè il Popolo ſi conſidera come un minore, un Pupillo, ed in conſeguenza ſoggetto alle circonvenzioni: egli vuole il bene, ma non lo vede, e vede il male quando lo ſente.

Il miglior regolamento per diminuire gl'inconvenienti politici credo che ſarebbe quello, che, prima di deliberare ſopra

coſe concernenti il Pubblico, ſi deſſe la libertà ad ognuno di eſporre i ſuoi ſentimenti in carta, perchè allora gli ſtabilimenti ſi approſſimerebbero alla volontà generale. Il Re di Svezia ha fatto così, ed è da deſiderarſi, che il di lui ſavio eſempio ſia ſeguitato dagli altri Regnanti.

## CAP. XIX.

### *Della Proibizione dei Libri.*

IO già prevedo, che queſto mio lavoro, qualunque egli ſia, non abbia da incontrare l'approvazione della Corte di Roma, anzi credo, che ſarà proibito, e come tale poſto nell' Indice.

Fra tanti sbrani della Sovranità, ancor queſto non è dei piccoli, ſervendo per tenere oſcura la verità, e fomentare l' ignoranza, ſu cui ſi è ſtabilita la politica Papale.

Nei primitivi Secoli della Chieſa i Veſcovi giudicavano, ſe i Libri contenevano coſe contrarie alla Religione, e ſu queſta ma-

materia ſi ſentiva la Cenſura dei Veſcovi, ma la proibizione dei Libri apparteneva al Principe. Si hanno molti eſempj nel Codice Teodoſiano di Libri ereticali cenſurati dai Veſcovi, e di poi proibiti dagl' Imperatori, e condannati al fuoco. Coſtantino M. proibì, e condannò al fuoco i Libri di Ario dopo la Cenſura del primo Concilio Niceno; ed ebbero l' iſteſſa ſorte i Libri di Porfirio; ſiccome gli ſcritti di Neſtorio cenſurati dal Concilio Eſeſino; e quelli di Eutiche cenſurati dal Concilio Calcedonenſe furono proibiti, e dati alle fiamme per diſpoſizione degl' Imperatori Valentiniano, e Marciano. Carlo M. e tutti gli altri Principi ancora nei loro dominj fecero lo ſteſſo.

La invenzione della Stampa, che produſſe tanto di utile al Genere umano, ſervì d' iſtrumento ad eternare gli errori, come le verità, e di mezzo per diffondere queſte, e quelli colla maggiore celerità. Se le falſe dottrine di alcuni Novatori non ſi foſſero impreſſe, non ſi ſarebbero ſparſe per tanta eſtenſione di terreno. Carlo V. vedendo propagarſi l' Eresìe nella Germania fece alla metà del XVI. Secolo in Bruſſelles

un terribile Editto contro gli Eretici, e proibì i Libri di Lutero, di Gio. Ecolompadio, di Zuinglio, di Bucero, e di Gio. Calvino, ch'erano di già ſtati impreſſi, e gli altri di ſimil ſorte notati nell'Indice dei Teologi di Lovanio (1).

Fu più ſollecito il Papa Leon X. nell'arrogarſi un'autorità anneſſa al diritto Regio, poichè nell'anno 1515. pubblicò una Bolla, per la quale proibì agli Impreſſori lo ſtampare Libri ſenza approvazione, e licenza degli Ordinarj, ed Inquiſitori dei Luoghi, ove ſi ſtampaſſero, ſotto le pene pecuniarie contenute in eſſa. Fatto queſto primo paſſo ne venne ſucceſſivamente il Decreto del Concilio di Trento, che confermò in tutto detta Bolla, e le regole dell'Indice, che contengono maggiori attentati alla regal Giuriſdizione.

Ciò ſervì, perchè ſi attribuiſſe la Corte di Roma la competenza eſcluſiva di proibire i Libri, e trovò ancora negli altrui Stati la maniera di fare oſſervare la Bolla, il De-

(1) *Thuan.* lib. 6. hiſtor.

Decreto Tridentino, e le regole dell' Indice ſtante la vigilanza del Tribunale dell' Inquiſizione coſtituito negli altrui Dominj per oſcitanze, o indulgenza dei Principi, ed in danno della umanità. Ed arrivò tant' oltre la pretenſione della Corte di Roma in genere di Libri, che quello, che in principio riguardava i ſemplici Impreſſori, ſi eſteſe di poi ai Libraj, Compratori, Lettori, retentori.

La ſtampa è una invenzione umana, e le opinioni, che rende pubbliche, non ſono della ſtampa, come non ſono di un' amanuenſe. La compra, e vendita dei Libri forma un conſiderabile ramo di commercio, ed il commercio è una delle riſorſe dello Stato. La viſta è un ſentimento corporeo datoci dal Creatore dell' Univerſo per farne uſo nei biſogni di queſta vita, ed il poſſeſſo di una qualche coſa dipende dal diritto di proprietà, che ha per garante la poteſtà pubblica. Come dunque la poteſtà Eccleſiaſtica può arrogarſi la facoltà di proibire i Libri fuori dei ſuoi Stati, quando tal affare è meramente materiale, e corporeo? Ad eſſa appartiene il giudicare, ſe le opi-

nioni contenute in un tal libro fieno, o nò conformi a' dogmi della noſtra Religione, ed eſſendo quelle difformi da queſte può diſapprovarle, può condannarle, ma ſpiritualmente.

La maggior parte dei Principi Cattolici hanno laſciato il corſo a tali Pontificie proibizioni, ed hanno permeſſo, che nelle pubbliche Biblioteche l' Indice Romano, che và giornalmente creſcendo di mole, dia norma ai Bibliotecarj per concedere, o denegare la lettura dei Libri agli Studenti, ſenza curare del Regio *exequatur*. Io mi ricordo di aver veduto anni ſono in una Chieſa aſſiſſa ad una colonna, che ſoſtiene la Pila dell' acqua benedetta, una proibizione di Roma in Stampa di un Libro Oltramontano ſotto pena della ſcomunica per chi lo leggeſſe, o riteneſſe. Ha preſo tanto piede queſto ſtile, che anche di preſente ſi domandano al Papa, e per eſſo alla Congregazione dell' Indice le licenze de' Libri proibiti, ed è non facile impreſa togliere queſti abuſi, ed attentati al diritto Regio.

Il proibire ai Sudditi il ricorſo a Roma per tali licenze non ſarebbe un male,

ma

ma un bene ; poichè molti per ſcrupolo ſi aſterrebbero dal leggere tali libri, e così ſi diminuerebbe la claſſe degli Scioli, che ſono il flagello della ragione.

Il concedere il Regio *exequatur* a coſe, che riguardano lo ſpirituale, è un dovere di Principe Cattolico, il denegarle negli affari temporali o miſti è un ſoſtenere la indipendenza dell' autorità pubblica ; poichè il Regio *exequatur* pare che accordi per diritto quello che non è che abuſo.

Deve laſciarſi ſempre agli Eccleſiaſtici la cenſura dei Libri, che trattano di Religione, ma il giudizio de' libri profani deve riſedere eſcluſivamente nei Reviſori deſtinati dal Principe, e preſcindendo dai Libri, che ſono contrarj al Dogma, ed al buon coſtume, ſi dia libertà alla ſtampa, perchè queſta produrrà un notabile profitto allo Stato (1).

Il

---

* (1) I Letterati ſi poſſono conſiderare ancora come Commercianti. In Francia oſſerva un rinomato Filoſofo ſtato ivi Finanziere, che lo Stato

ritrae

Il ricercare in alcuni Stati l'approvazione degli Eccleſiaſtici in ogni ſorte di Libri, la licenza degli Inquiſitori per l'introduzione, ed eſtrazione dei medeſimi, è un mantenere in vita gli attentati. Nè mi ſi dica, che queſte ſono ſemplici formalità, perchè riſpondo, che le formalità appunto impongono alla moltitudine, e ſervono di punto di appoggio alle pregiudicate opinioni; e che in oltre ſono tanti oſtacoli alla libertà del commercio tanto neceſſaria per renderlo florido.

Non voglio dir di più; mi baſta di avere rilevate quelle uſurpazioni, che ledono più d' appreſſo la Poteſtà politica, e che ſi oppongono alla interna tranquillità degli Stati.

CAP.

---

ritrae dalle centomila lire che diſtribuiſce il Rè alle Accademie, ed ai Letterati più di mille per cento di utile per il commercio, che ſi fa nella vendita dei ſuoi libri agli Stranieri. Donaro bene impiegato, perchè il frutto che produce, ſupera di gran lunga il capitale, che ſi ſpende. *

## CAP. XX.

*Della Religione, e della Politica.*

LA Religione, e le leggi Civili devono tendere a fare gli Uomini buoni Cittadini: diverſe ſono le religioni in queſto Mondo, e quella che ſarà la più reprimente, tenderà più a queſto fine. Ciò è rilevato dalla natura delle coſe, e confermato dalla eſperienza, ſicchè potrà formarſi queſto teorema generale, che „ *ad oggetto, che gli Uomini ſieno buoni Cittadini devono le leggi Civili diminuire la forza coattiva a miſura che la Religione propone maggiori premj, e maggiori pene; ed all' incontro.*

Nel Giappone, ove la Religione dominante è quaſi priva di dogmi, e non propone nè Inferno, nè Paradiſo, la ſeverità delle leggi vi ſuppliſce, e l'eſecuzione delle medeſime ſuccede con una puntualità ſtraordinaria.

Se la Religione ſtabiliſce per dogma la neceſſità delle azioni umane, le pene delle

leggi

leggi devono eſſere più ſevere, perchè gli uomini ſieno determinati da queſti motivi ſenſibili a non darſi in preda alle ſregolate paſſioni.

Ma quando la Religione ſtabiliſce il dogma della libertà, le pene delle leggi devono eſſere più miti, perchè gli Uomini internamente perſuaſi, che dipende dalla loro voiontà il fare, o non fare una tal coſa, richiedono motivi meno forti per uniformarſi alle leggi, aumentandoſi la ſenſibilità dalla coſcienza della imputazione a ſe ſteſſi delle loro azioni.

Deve pertanto la Religione eſſere generalmente conneſſa colla Politica, e viceverſa per avere cittadini, che concorrano al bene comune. Chi ha detto, che la Religione criſtiana rompa l'unità ſociale, e che ſia ſenza legame col corpo dello Stato, non ha conſiderata la di lei interna coſtituzione, ch' è veramente degna di un Dio, ma ha avuto in viſta ſolamente i reſultati di eſſa, e non i principj, ſu cui è ſtabilita. Ma per ragionare in conſeguenza, è neceſſario rimontare ai principj delle coſe, che ſi prendono ad eſaminare, ſenza curare degli

gli effetti, per non attribuire alle cose quello, che conviene alle persone. Quali dogmi più veri, e più santi non possono avere delle cattivissime conseguenze? Perdono per questo della loro verità, e santità? nò certamente. Il vero è, che il Cristianesimo anzichè rompere il legame sociale ha resa più solida l'autorità dei nostri moderni governi, meno frequenti le loro rivoluzioni, ed in conseguenza meno sanguinarj; e la prova di fatto si rileva dal confrontarli cogli antichi governi. La Religione meglio intesa, perchè sgombrata dal fanatismo, ha addolcito i costumi dei Cristiani; ed è stata di lei opera, e non delle lettere un tal cambiamento. In Atene, in Egitto, sotto gl' Imperatori di Roma, e della China, ove le lettere sono state coltivate, è stata forse rispettata più l'umanità? Il Vangelo è il capo d'opera di misericordia. Quante restituzioni, quante reparazioni non fa fare a noi altri cattolici la confessione? L'approssimazione del tempo Pasquale non opera forse delle reconciliazioni, delle limosine? La nostra S. Religione adunque ci ha resi migliori, ed oltre a dirigerci nella felicità

dell'

dell' altra vita, ha fatta ancora la noſtra felicità in queſta; poichè ſi oppone al diſpotiſmo.

La Religione criſtiana vuole che ci amiamo ſcambievolmente, ed un vicendevole amore è quello, che ci tien legati; dunque vuole, che ogni popolo abbia le migliori leggi politiche, e civili, perchè queſte dopo di lei ſono il più gran bene, che gli Uomini poſſano dare, e ricevere. Il Diſpotiſmo ha per fondamento la forza; ed il timore di perderla rende collerico, e crudele il Deſpota. I Principi Maomettani danno continuamente la morte, o la ricevono; i Principi criſtiani, che contano ſu i loro ſudditi, ed i ſudditi ſu i Principi, hanno meno da temere, e perciò ſono meno crudeli. Ah! ſe ci mettiamo davanti agli occhi i continui ammazzamenti dei Regi, e dei Capi dei Greci, e dei Romani da una parte, e dall' altra la deſtruzione dei Popoli, e dei Paeſi fatta da queſti medeſimi Capi; ſiccome l' Aſia devaſtata da *Thimur*, e *Gengiſkan*; vedremo che ſi deve al Criſtianeſimo un certo diritto politico nei Governi, e nella guerra un certo diritto

delle

delle genti, ove ſi riconoſce la umanità.

E' forza confeſſare, che i principj del Criſtianeſimo ben' impreſſi nei cuori ſono più attivi, e più potenti, che tutte le virtù umane, ed il timore ſervile degli Stati diſpotici. Una Religione, che vuole la bontà di ciaſchedun' individuo non tanto nelle azioni, che ne' penſieri, e ne' deſiderj, iſpira un' orrore per il vizio, ed un amore, e pietà per i ſuoi ſimili. Il dogma della immortalità dell' anima, e della riſurrezione de' corpi ci richiama ben preſto alla mente la ſperanza del Paradiſo, ed il timore dell' inferno, perchè ſiamo naturalmente portati a ſperare, od a temere.

La Religione criſtiana adunque piuttoſto che ſciogliere il vincolo ſociale, ſerve a ſtringerlo maggiormente, perchè comandando agli Uomini l' amore ſcambievole, il Sovrano deve amare i ſudditi, ed i ſudditi il Sovrano, onde vuole, come ho già detto, le migliori leggi politiche negli Stati. E ſiccome propone premj, e pene vuole le meno ſevere leggi civili. Io ho voluto riguardare la noſtra S. Religione non come Teologo, ma come Politico, e

per

per il lato ſolamente dell' influenza di eſſa nella felicità di queſto mondo per far vedere quanto ſia legata col ſiſtema politico. Se gli effetti ſono ſtati diverſi, non è difetto della Religione, ma degli Uomini, che frammiſchiandovi il loro intereſſe, ſi ſono dipartiti da' principj ſtabiliti dal noſtro Divino Maeſtro. L' eſtrema influenza della Religione ſopra il bene della Società prova invincibilmente, che i Duci de' popoli devono avere la iſpezione ſulle materie, che la riguardano, e l' autorità ſopra coloro, che la inſegnano; ad oggetto che non vi ſieno meſcolate delle coſe contrarie al bene, ed alla ſalute dello Stato.

Il fine della Società, e del governo civile eſige neceſſariamente, che chi eſercita l' Impero, abbia tutti i diritti per eſercitarlo nella maniera più vantaggioſa allo Stato. Dio vuole che vegli alla felicità de' Popoli ad eſſo commeſſi; come dunque potrebbe adempire alla Divina volontà, ſe gli foſſe tolta la direzione della più potente molla, che fa muovere gli Uomini? Appreſſo i Giudei non era permeſſo a perſona l' innuovare cos' alcuna nella legge Moſaica;

ca; ma il Sovrano era tenuto a conſervarla, e ſapeva reprimere il gran ſacrificatore quando non faceva il ſuo dovere. Nel nuovo Teſtamento non ſi trova, che un Principe criſtiano non abbia da dire cos' alcuna in materia di Religione, anzichè ivi è eſpreſſamente preſcritta l'obbedienza, e la ſommiſſione alle Poteſtà temporali.

La Religione conſiſte nella dottrina concernente la Divinità, e le coſe dell'altra vita, e nel culto deſtinato ad onorare l'Eſſere ſupremo. Finattanto che è nel cuore, è un affare di coſcienza, nel quale ognuno deve ſeguire i ſuoi proprj lumi, quando poi è eſteriore, e ſtabilita pubblicamente è un affare di Stato.

Il Principe, a cui la Nazione ha confidata la cura del governo, e l'eſercizio della Sovranità, è obbligato di vegliare alla conſervazione della Religione ricevuta, e del culto ſtabilito dalle leggi, e deve reprimere chi per ſoddisfare alla ſua avarizia, o a qualche altra paſſione ſi abuſaſſe della Religione con propalare maſſime, e dottrine ſotto una faccia pregiudiciale allo Stato. La Religione è dell'eſtrema im-

portanza per il bene, e tranquillità pubblica, ed il Principe è obbligato a provvedere a ciò, che intereſſa lo Stato; e queſta è la ſola ragione per cui può meſcolarſi della Religione, proteggerla, e difenderla. Senza un tal potere non ſarebbe mai in grado di poter prevenire le perturbazioni, ed i rumori, che la Religione, o per dir meglio l'ardire de' ſuoi miniſtri riveſtito del di lei carattere può produrre.

E' però vero, che il Principe è tenuto a portarſi in forma, che il Clero non reſti avvilito da non produrre i frutti, a' quali il ſuo miniſtero è deſtinato. Regola generale, che il Clero, e qualunque altro ordine ſia ſottopoſto nelle funzioni, ſiccome in tutto il reſto all'autorità pubblica, e reſponſale della ſua condotta al Sovrano; e che all'incontro il Principe procuri di rendere riſpettabili al Popolo i miniſtri della Religione, con confidarli a tal effetto l'autorità neceſſaria per riuſcire nel ſuo impiego. Ma deve eſſere premura del Principe, che gli Eccleſiaſtici non ſi abuſino di tal autorità, e che il riſpetto non ſalga al grado di una ſuperſtizioſa venerazione,

che

che l'ambizione di qualcheduno di loro non poſſa arrivare tant' oltre da condurre ove gli piace gli ſpiriti deboli.

Sappia il Principe ſe ſi propone qualche punto oſcuro o nuovo alla fede de' Popoli, che non ſia parte eſſenziale della Religione ricevuta; ſi opponga in principio, e protegga i ſuoi ſudditi, e non permetta, che ſieno ſeparati dalla Chieſa, e diffamati coloro, che non moſtrino una cieca docilità. Mille mali ne ſono avvenuti per laſciare gli Eccleſiaſtici agire a ſuo talento.

Deve il Principe uſare di tutte le premure per far conoſcere la verità a' ſuoi ſudditi, ma deve altresì ſervirſi di mezzi dolci, e paterni, perchè ſu ciò non può comandare, non entrando nel pubblico depoſito la credenza, o le opinioni de' particolari (1). Per conſervare la Religione de-



* (1) *S. Atanaſio* nelle ſue Epiſtole *ad Solitarios*, T 1. pag. 830., dice che per fare adottare le ſue opinioni, il Diavolo padre della menzogna ha bisogno di aſce e di ſcuri, ma il Salvatore è la dolcezza medeſima; Egli buſſa; ſe ſi apre, entra,

ve mantenerla nella purità della ſua iſtituzione, e fare che ſia eſattamente oſſervata in tutti i ſuoi atti pubblici, e le ſue ceremonie, e punire coloro, che ardiſſero di attaccarla apertamente; non per punire i falli commeſſi contro Iddio, la vendetta de' quali appartiene ad eſſo come ſupremo Giudice, Scrutatore de' cuori umani, ma per punirli come perturbatori della quiete pubblica, eſſendo la Religione, in quanto è eſteriore, e ſtabilita pubblicamente, un' affare di Stato.

Quì

---

tra, ſe non ſi vuole aprire, ſi ritira. Non s'inſegna la verità colle ſpade, co' dardi, colle prigioni, ed in fine colla mano armata, ma colla voce della perſuaſione. Ed alla pag. 855. dice che le perſecuzioni degli Arriani provano che i Perſecutori non hanno nè pietà, nè timore di Dio. Il proprio della pietà, ſoggiunge Egli, è di perſuadere, e non di forzare; biſogna prendere l'eſempio dal Salvatore, che laſcia a ciaſcuno la libertà di ſeguitarlo. E. S. Agoſtino dice, che non ſi deve nè condannare, nè punire chi non ha di Dio l'idea medeſima, che ne abbiamo noi; purchè ciò non foſſe per odio verſo Dio, lo che non è poſſibile. *

Quì coll'occaſione che tutti ſiamo fratelli ſi potrebbe entrare a ragionare della tolleranza Civile, ma ſiccome vi ſono molti eccellenti Scrittori, che hanno trattata queſta materia, non ho da aggiungervi; ſolamente dirò con un celebre Giuſpubblicista de' noſtri tempi che „ un Sovrano pru-
„ dente, e ragionevole vedrà nelle congiun-
„ ture, nelle quali ſi trova lo Stato, ſe
„ convenga di tollerare, o di proſcrivere
„ l'eſercizio di più culti differenti. „

CON-

## CONCLUSIONE

DAL fin quì eſpoſto appare, che ciò che riguarda ſpiritualità, cioè le coſe dell'altra vita appartiene alla Poteſtà Eccleſiaſtica, e che ciò, che ſi rapporta in qualche forma a queſto Mondo, ed alla Società appartiene alla Poteſtà Politica: che la prima viene immediatamente da Dio, e la ſeconda dagli Uomini mediante la di lui volontà. Che la Poteſtà Eccleſiaſtica in quanto ha in mira la felicità eterna è indipendente, in quanto poi influiſce nella felicità preſente è ſubordinata alla Poteſtà Politica, e che il culto interno, che ognuno è tenuto preſtare al Sommo Creatore di tutte le coſe, è un'affare di coſcienza, e che il culto eſterno è un'affare di Stato.. Ed ecco fiſſati i limiti dell'una, e dell'altra Poteſtà.

FINE

# TAVOLA
## DEI CAPITOLI.


Prefazione dell' Autore. 3

Introduzione. pag. 7

CAP. I. Della Origine della Potestà Ecclesiastica. 13

CAP. II. Degli Oggetti, sopra dei quali si raggira la Potestà Ecclesiastica. 17

CAP. III. Della Origine della Potestà Politica. 25

CAP. IV. Della Natura della Sovranità. 34

CAP. V. Delle Conseguenze. 38

CAP. VI. Delle cause della forza della Potestà Ecclesiastica nei Governi temporali. 41

CAP. VII. Dei limiti della Sovranità, o Potestà politica. 50

CAP. VIII. Delle immunità, privilegj, ed esenzioni dei beni Ecclesiastici. 55

CAP. IX. Dei Privilegj, ed esenzioni personali degli Ecclesiastici. 63

CAP. X. *Dei Concordati*. 70
CAP. XI. *Dell' Asilo*. 80
CAP. XII. *Del Matrimonio*. 86
CAP. XIII. *Del Celibato*. 94
CAP. XIV. *Delle professioni religiose*. 107
CAP. XV. *Degli Istituti degli Ordini Monastici*. 114
CAP. XVI. *Del Giuramento*. 136
CAP. XVII. *Dei Benefizi Ecclesiastici*. 141
CAP. XVIII. *Delle Scomuniche*. 147
CAP. XIX. *Della proibizione dei libri*. 164
CAP. XX. *Della Religione e della Politica*. 171
CONCLUSIONE. 182

FINE DELLA TAVOLA.

VA1
1530635

Digitized by Google

Digitized by Google